

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 89° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 5
2ª - Giustizia .....	» 10
5ª - Bilancio .....	» 17
7ª - Istruzione .....	» 141
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 160
12ª - Igiene e sanità .....	» 167
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 168

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag. 240
---------------------------------	----------

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

Mafia .....	Pag. 242
-------------	----------

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	Pag. 247
---------------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

26ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, C21ª, 0007ª)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 6 dicembre 1994, il signor Santo D'Amico, ricorrente avverso i risultati elettorali della Regione Abruzzo, ha presentato all'Ufficio dell'Ispettorato generale della P.S. presso il Senato della Repubblica un esposto con il quale diffida il Presidente della Giunta e i componenti dal porre in essere azioni suscettibili di ostacolare la sua partecipazione ai lavori della Giunta e chiede che si proceda nei confronti dei predetti soggetti qualora, entro le ore 12 del 7 dicembre, egli non sia ammesso ad assistere alla seduta in corso.

Il PRESIDENTE informa che invierà alla Procura della Repubblica di Roma una lettera con cui comunicherà che la Giunta non ha ammesso il signor D'Amico a partecipare alla seduta del 6 dicembre sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per la verifica dei poteri.

**AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 15 novembre 1994, della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Doc. IV-bis, n. 8, nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 61, n. 9, e 378 del codice penale (favoreggiamento personale).

(R135 000, C21ª, 0008ª)

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori BELLONI, SCALONE e SCOPELLITI, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.  
(A007 000, C21\*, 0006\*)

Prendono ripetutamente la parola i senatori PALUMBO, SCALONE, PETRICCA, PELLEGRINO, LAFORGIA, RUSSO, BELLONI, BERTONI e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

La Giunta rinvia infine l'esame della verifica delle elezioni della regione Campania.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

69<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*La seduta inizia alle ore 10.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**(220) BETTONI BRANDANI ed altri - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**

**(348) TORLONTANO ed altri - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**

(Parere su testo unificato e su emendamenti alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole condizionato e in parte contrario)

Riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta del 16 novembre 1994.

Il PRESIDENTE, riassunti i termini della discussione precedentemente svolta, osserva che permangono motivi di perplessità sulla norma concernente il «silenzio-assenso», contenuta anche negli emendamenti proposti dal relatore al testo già esaminato.

Fa presente, tuttavia, che la soppressione della suddetta norma potrebbe vanificare l'effetto innovativo delle modifiche legislative proposte.

Il senatore MAGLIOZZI, pur condividendo gli obiettivi generali perseguiti con i disegni di legge in titolo, confermati dal testo del relatore e dagli emendamenti su cui la Commissione deve esprimere il proprio parere, è dell'avviso che non si possa prescindere dalla espressa manifestazione di volontà dei donatori.

Il senatore VILLONE ritiene che occorra prevedere una maggiore libertà di espressione sia della volontà rivolta alla donazione sia della eventuale revoca.

Il senatore BOSO, premesso che la mancata risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 del testo del relatore non può essere considerata come risposta positiva, si chiede se non sarebbe preferibile stabilire

in via generale che tutti i cittadini sono donatori, salva la possibilità per ciascuno di revocare in qualsiasi momento la propria disponibilità.

Il senatore SERRA, rilevata la necessità di semplificare il più possibile le procedure al fine di evitare inutili complicazioni, esprime la propria contrarietà sugli effetti del silenzio stabiliti dal comma 4 dell'articolo 2 del testo del relatore.

Il senatore CASADEI MONTI fa presente che, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2 della Costituzione ed in considerazione del fatto che la materia rientra nel campo dei diritti della persona, non sia possibile prevedere una presunzione assoluta di consenso dei cittadini.

Il senatore PIERONI sottolinea come una necessità sociale, pur rilevante, non possa prevalere in questo caso sulla volontà del singolo.

Il senatore PASQUINO condivide le perplessità testè manifestate e ribadisce l'esigenza di una manifestazione espressa della volontà di donazione. Ciò è essenziale anche al fine di evitare che si determinino precedenti normativi tali da influire negativamente sulla disciplina ancora da definire in relazione ad altre fattispecie, come ad esempio l'eutanasia.

Il senatore ELLERO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Pasquino.

Il senatore DE MARTINO Guido è dell'avviso che sia indispensabile compiere una scelta chiara tra l'esigenza della libera manifestazione della volontà e il meccanismo del «silenzio-assenso». In ogni caso, è opportuno procedere ad una semplificazione della procedura e ad una più rigorosa disciplina della condizione dei minori, dato che il comma 2 dell'articolo 2 appare eccessivamente generico. Andrebbe anche riformulato il comma 9 dello stesso articolo per rendere maggiormente libera la forma della revoca.

Il PRESIDENTE condivide la necessità di una diversa disciplina concernente i minori per tener conto della effettiva capacità degli stessi di manifestare la volontà di donazione.

Il senatore PIERONI propone di esprimere un parere favorevole sul testo del relatore e sugli emendamenti, ad eccezione che per la norma concernente il «silenzio-assenso».

Concorda il senatore SPISANI.

Il PRESIDENTE si chiede se non sarebbe preferibile compiere un'indagine di tipo comparatistico per verificare quale situazione normativa esista in altri paesi europei. Occorrerebbe anche tener conto della maggiore sensibilità dell'opinione pubblica sul tema dei trapianti.

Il senatore PASQUINO è contrario al rinvio dell'esame e ritiene che sulla norma concernente il «silenzio-assenso» sia opportuno esprimere un parere contrario.

Il senatore VILLONE propone di esprimere parere contrario sui commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del testo del relatore e di pronunciarsi in senso favorevole sui commi 2 e 9, a condizione che siano modificati secondo le indicazioni già emerse. In particolare, ritiene opportuno prevedere che la revoca di cui al comma 9 possa essere espressa anche in modi diversi da quelli stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo, purchè vi sia prova certa della volontà dell'interessato.

Il senatore CASADEI MONTI è dell'avviso che il minore di età superiore ai 14 anni debba esprimere personalmente la manifestazione di volontà prevista dal comma 1.

Il senatore VILLONE condivide tale suggerimento e propone che per gli altri minori si debba stabilire che la manifestazione di volontà dei titolari della rappresentanza legale possa essere espressa anche in modo disgiunto, purchè non vi sia opposizione espressa da parte dell'altro genitore.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di formulare un parere favorevole sul testo proposto dalla Commissione di merito e sui relativi emendamenti, ad eccezione che sui commi 4 5 e 6 dell'articolo 2 del testo del relatore, sui quali il parere è contrario, e a condizione che i commi 2 e 9 dello stesso articolo siano modificati nel senso indicato nel corso della discussione.

**(1103) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato)

Riferisce alla Commissione il senatore ELLERO. Egli propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione critica sull'articolo 12, la cui formulazione può ingenerare il dubbio, quanto al comma 3, che si tratti di un sostanziale provvedimento di amnistia adottato in difformità dalla disciplina costituzionale di tale istituto.

Conviene il senatore PIERONI, che peraltro reputa preferibile condizionare il parere favorevole della Commissione alla modificazione dell'articolo 12, in modo che sia rimossa la riserva formulata dal relatore.

Il senatore PASQUINO ritiene opportuno sollecitare la soppressione del comma 3 dell'articolo 12, condizionando a tale soluzione il parere favorevole della Commissione.

Il senatore MAGLIOZZI condivide la proposta del relatore.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, a condizione che l'articolo 12, comma 3, sia riformulato in modo da non introdurre un sostanziale provvedimento di amnistia.

**DOC. XXII, N. 7 - LISI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della giustizia penale**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore VILLONE rileva un evidente rischio di interferenza nell'esercizio della giurisdizione penale, ove sia accolta la proposta di inchiesta parlamentare in esame, che si riferisce esplicitamente all'esito del giudizio rispetto alle contestazioni iniziali in singoli procedimenti penali, all'uso della custodia cautelare e ad altre evenienze attinenti a procedimenti penali in corso. Sarebbe possibile, in tal modo, un pericoloso conflitto tra poteri dello Stato.

Ad avviso del presidente CORASANITI, l'oggetto dell'inchiesta non investirebbe necessariamente specifici procedimenti penali.

Trova discutibile, peraltro, il contenuto dell'articolo 5, comma 2.

Il senatore PASQUINO non ritiene necessaria una commissione d'inchiesta parlamentare per acquisire dati, che, in termini generali, sono già disponibili e comunque verificabili con una semplice ricerca. Trova inopportuna, inoltre, la proliferazione di inchieste parlamentari.

Il senatore BOSO ritiene che l'inchiesta costituisca una indebita interferenza politica nell'esercizio della giurisdizione penale: i rimedi alle sentenze ritenute ingiuste, infatti, sono già previsti dall'ordinamento con il sistema delle impugnazioni. In ogni caso, l'attenzione del Parlamento verso l'amministrazione della giustizia dovrebbe estendersi al settore civile, nel quale ai cittadini è negata un'efficace e tempestiva tutela giudiziaria, a meno che non si confermi l'esclusivo intento politico della proposta.

Il senatore Guido DE MARTINO osserva che la proposta è stata determinata da un particolare clima politico, caratterizzato da polemiche virulente e indiscriminate contro la magistratura: l'istituzione di una simile Commissione d'inchiesta, pertanto, attribuirebbe al Parlamento una grave responsabilità nell'alterazione dei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario. Reputa opportuno, comunque, acquisire, anche in sede parlamentare, la massima conoscenza dello stato di funzionamento della giustizia. Propone, infine, di esprimere un parere contrario.

Il senatore MAGLIOZZI prospetta l'opportunità di rinviare la formulazione del parere, considerata la ridotta presenza dei commissari, tra i quali vi sono alcuni proponenti.

Il senatore PASQUINO si dichiara disponibile al rinvio, purchè si tratti di una eccezione al normale modo di procedere della Commissione.

Disponibile al rinvio è altresì il senatore PIERONI.

Il senatore SCALONE si associa alla richiesta di rinvio.



Il relatore VILLONE, nel ribadire l'intangibilità del principio di non interferenza nell'esercizio della giurisdizione, ritiene accoglibile la richiesta di rinvio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI*  
(A007 000, C01\*, 0022\*)

Su proposta del presidente CORASANITI, si conviene di concludere nella prossima seduta, dedicata all'argomento in titolo, la discussione generale sui relativi disegni di legge, disponendo contestualmente la costituzione di un comitato ristretto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

48ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
BELLONI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Borghezio.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

**IN SEDE REFERENTE.**

**(855) LA FORGIA ed altri: Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta di ieri.

Intervengono, sulle residue proposte emendative all'articolo 1, il senatore LAFORGIA, perplesso sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) e il senatore RUSSO che - pur contrario all'emendamento - auspica una rimodulazione verso il basso dei valori edittali massimi, attualmente previsti dal codice.

Il presentatore GARATTI accoglie i suggerimenti prospettati in particolare dal senatore Laforgia e riformula l'emendamento 1.1, giungendo a proporre una terza versione.

Dopo interventi del presidente BELLONI, dei senatori LISI ed IMPOSIMATO, nonché del relatore LUBRANO DI RICCO sulla riformulazione del testo del nuovo emendamento 1.1, lo stesso presidente BELLONI sospende brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,25).*

Il senatore Fabris illustra il subemendamento 1.1/1 all'emendamento 1.1 nella sua terza versione. Su tale subemendamento il relatore LUBRANO DI RICCO esprime avviso contrario. A nome del Governo,

il Sottosegretario BORGHEZIO dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

Si passa alla votazione del subemendamento.

Per dichiarazione di voto contraria interviene il senatore RUSSO, che invita però il proponente, senatore Fabris, a ritirarlo.

Il senatore FABRIS accoglie l'invito e il subemendamento 1.1/1 è ritirato.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.1 (terzo testo).

Il presidente BELLONI comunica che, nel caso di accoglimento di tale emendamento, sarebbe da intendersi preclusa la votazione dell'articolo 2 del disegno di legge all'esame e degli emendamenti modificativi, sostitutivi ed aggiuntivi allo stesso presentati.

La senatrice SCOPELLITI e il presidente BELLONI preannunciano la loro astensione, mentre il senatore RUSSO esprime il suo voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (terzo testo) - interamente sostitutivo dell'articolo 1 - risulta accolto.

Il Presidente avverte che, conseguentemente, anche il titolo del disegno di legge risulterà variato come segue: «Modifica dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)».

Risultati preclusi quindi l'articolo 2 e tutti gli emendamenti a questo connessi e non essendovi emendamenti all'articolo 3, la Commissione conferisce infine mandato al relatore LUBRANO DI RICCO a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 855 con le modifiche testè accolte.

*(854) LA FORGIA ed altri: modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni.*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre scorso dopo la replica del relatore LUBRANO DI RICCO.

Il senatore LAFORGIA narra brevemente alcune drammatiche circostanze da lui conosciute che lo inducono a sottolineare la inderogabile necessità di approvare in tempi brevi il progetto legislativo in titolo.

Interviene, in sede di replica, il Sottosegretario di Stato BORGHEZIO per manifestare l'avviso tendenzialmente favorevole del Governo all'approvazione del provvedimento, che però ritiene auspicabile modificare parzialmente, in particolare al capoverso 2-bis del comma 1 dell'articolo 1, contenente l'elenco degli articoli ostativi all'applicazione della disciplina più favorevole. Altresì ipotizza l'eventualità di sostituire il

principio di enumerazione con la fissazione di un limite edittale massimo, oltrepassato il quale il minorenni non può avvalersi della nuova normativa. Preannuncia la presentazione di emendamenti in merito da parte del Governo.

Alla luce di tale iniziativa, il presidente BELLONI dispone il rinvio dell'esame, proponendo la fissazione per martedì 13 dicembre, alle ore 13, di un limite per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per le ore 15,30 non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 11.*

**EMENDAMENTI****Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855)****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifica dell'articolo 341 del codice penale). - 1. All'articolo 341 del codice penale, nel primo comma, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 6 mesi o con la multa fino a lire due milioni".

2. al terzo comma dell'articolo 341 le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno o della multa fino a lire due milioni".

3. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 599 del codice penale».

1.1 (nuovo testo)

GARATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifica dell'articolo 341 del codice penale). - 1. All'articolo 341 del codice penale, nel primo comma, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno o con la multa fino a lire tre milioni".

2. al terzo comma dell'articolo 341 le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni o della multa fino a lire cinque milioni".».

1.1 (terzo testo)

GARATTI

*All'emendamento 1.1 (terzo testo) aggiungere il seguente punto 3:*

«3. Allo stesso articolo 341, è aggiunto il seguente comma: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 599 del codice penale».

1.1/1 (nuovo testo)

FABRIS

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Integrazione all'articolo 594 del codice penale*). - 1. All'articolo 594 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di una persona incaricata di un pubblico servizio nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, le pene previste nei precedenti commi, aumentate ai sensi dell'articolo 61, n. 10, sono ulteriormente aumentate».

2.3

Russo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Integrazione all'articolo 594 del codice penale*). - 1. Nell'articolo 594 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Si procede di ufficio se il fatto è commesso contro un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Nel caso di cui al comma precedente le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. Resta comunque applicabile l'esimente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

2.2

SENESE

*Al comma 1, sostituire i due capoversi con i seguenti:*

«Le pene sono altresì aumentate quando l'offesa sia compiuta nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e in tal caso, qualora l'offesa sia commessa con violenza o minaccia e nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede d'ufficio.

Rimane applicabile l'esimente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

2.1

FABRIS, ROSSO

*Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«Le pene sono altresì aumentate quando l'offesa è rivolta ad un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato a causa o nell'esercizio delle sue funzioni ed è ulteriormente aumentata, fino alla metà del massimo, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia».

2.5

LAFORGIA

All'articolo 2, al primo capoverso, sostituire le parole «o con violenza o minaccia» con le altre «ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 336 e 337, con violenza o minaccia».

2.4

PALUMBO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Norme transitorie)*

1. Nei procedimenti penali pendenti la parte offesa dovrà, entro novanta giorni dalla data dell'ultima notifica di un atto successivo all'entrata in vigore della presente legge, confermare con querela il suo intendimento di veder perseguito l'indagato».

2.0.1

FABRIS, ROSSO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica dell'articolo 597 del codice penale)*

Al comma 1 dell'articolo 597 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 594,».

2.0.2

SENESE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Integrazione dell'articolo 597 del codice penale)*

1. Nell'articolo 597 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

Il delitto previsto dall'articolo 594, se commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, è punibile anche su richiesta della autorità che rappresenta la pubblica amministrazione ovvero del dirigente dell'ufficio cui appartiene o da cui dipende il pubblico ufficiale».

2.0.3

Russo

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Integrazione all'articolo 599 del codice penale)*

1. All'articolo 599 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall'articolo 594 nei confronti di un pubblico ufficiale o di una persona incaricata di un pubblico servizio nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio quando il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

**2.0.4**

Russo



**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

48ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 10,30.***SUL PROCESSO VERBALE**  
(R032 000, C05ª, 0001ª)

Il senatore CAPONI interviene in merito alla mancata approvazione, nella seduta notturna di ieri dell'articolo 22 per sottolineare che il comportamento dei rappresentanti del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti al momento della votazione, è stato coerente con le dichiarazioni di voto precedentemente espresse, di contrarietà alla soppressione dell'articolo 22. Osserva tuttavia, pur riconoscendo la correttezza della procedura di verifica della votazione, che non sono stati conteggiati i voti favorevoli, bensì solo quelli contrari e le astensioni: chiede, pertanto, che venga completata la predetta verifica; in caso contrario, il suo Gruppo si impegna a ripresentare in Assemblea l'articolo respinto.

Il senatore PEDRIZZI dichiara che l'episodio richiamato dal senatore Caponi non può qualificarsi come un incidente di percorso della maggioranza governativa, atteso che la votazione si è svolta con regolarità e che soltanto al termine della stessa gli esponenti del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo si sono resi conto dell'incoerenza della loro manifestazione di voto. Poiché a favore del predetto articolo si sono espressi i rappresentanti del Gruppo di Alleanza nazionale, di Forza Italia ed il relatore Palombi, gli altri senatori presenti stante l'esito della votazione, hanno necessariamente votato per l'eliminazione dell'articolo. Non esclude, comunque, che gli esponenti dell'opposizione, non valutando congruamente che il Gruppo della Lega Nord avrebbe votato contro l'articolo 22, si siano lasciati sorprendere al momento del voto non comportandosi coerentemente con le dichiarazioni precedentemente svolte.

Il senatore ZACCAGNA osserva che il rigetto dell'articolo 22 non ne impedisce la ripresentazione in Assemblea; fa tuttavia presente che l'epi-

sodio verificatosi nella seduta di ieri è attribuibile ad un mancato coordinamento delle forze di opposizione nella espressione materiale del voto, in quanto, essendo abituate a votare sistematicamente contro il Governo, non hanno prestato attenzione a quale fosse la disposizione messa ai voti.

Il senatore BRIGANDÌ osserva che i voti favorevoli all'articolo 22 erano solo 4 e che, comunque, il suo rigetto non impedisce che esso possa essere ripresentato in Assemblea.

Il senatore CHERCHI lamenta il fatto che, nella verifica della votazione sull'articolo 22, non sia stato effettuato il conteggio sia del numero dei votanti sia dei senatori che avevano effettivamente votato a favore del mantenimento dell'articolo. Prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Pedrizzi, deduce che la mancata approvazione dell'articolo, anche in considerazione del fatto che a votare contro sono stati soltanto i senatori del Gruppo Lega Nord, sia avvenuta a causa di una non chiara manifestazione dell'intenzione di votare a favore dell'articolo. Tiene comunque a precisare che i senatori del Gruppo Progressisti-Federativo non hanno, in nessuna forma, esplicitato la propria manifestazione di voto.

Il senatore CARPENEDO considera che, a fronte di una pronuncia della Commissione contraria all'articolo 22, è tuttavia sempre garantita la possibilità di una sua ripresentazione in Assemblea.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

**e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario ASQUINI invita il proponente a ritirare l'emendamento 22.0.2, per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore BRIGANDÌ dichiara anzitutto di voler apporre la sua firma sull'emendamento 22.0.1. Quanto all'emendamento 22.0.2, fa presente che esso si giustificava in relazione all'articolo 22 con il quale, a suo avviso, il Governo si permetteva indebitamente di assumere nei confronti dei parlamentari una posizione ricattatoria, in nome di un risanamento morale solo apparente. L'intento del suo emendamento era, pertanto, quello di impedire al Governo di interferire con il ruolo del Parlamento e con lo *status* dei parlamentari; accoglie, comunque, l'invito del sottosegretario Asquini a ritirare l'emendamento, preannunciando la formulazione di un ordine del giorno che recepirà con fermezza le sue linee ispiratrici.

Il sottosegretario ASQUINI dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 22.0.1, che produce un impatto sul sistema economico non solo limitatamente al settore fiscale.

Si associa il senatore PALOMBI, e l'emendamento 22.0.1 viene pertanto respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 23.

Il senatore CAPONI ritiene che l'emendamento 23.1 non comporti oneri per lo Stato ma che, al contrario, si proponga di combattere seriamente il fenomeno dell'evasione fiscale.

Il senatore BONAVITA interviene sull'emendamento 23.3, di identico tenore rispetto all'emendamento 23.1; invita il Governo ad approfondire le questioni ad esso sottese, soprattutto per quel che riguarda la finalità sia di impedire una doppia imposizione fiscale in caso di fusione e scissione delle società, sia, allo stesso tempo, di esentare dalla tassazione le plusvalenze.

Il sottosegretario ASQUINI ritiene che l'approvazione dell'emendamento 23.1, sul quale esprime parere contrario, possa provocare negative ripercussioni sul mercato borsistico in quanto la copertura indicata consiste proprio nella tassazione del *capital gain*, che non può non indurre un abbassamento del livello degli scambi in borsa.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono pertanto respinti gli emendamenti 23.1 e 23.3 di identico tenore. Analogamente sono respinti, sempre con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 24.5 e 24.4.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario ASQUINI concordano nel chiedere il ritiro dell'emendamento 24.6, affinché venga trasformato in ordine del giorno.

Il senatore FARDIN dichiara di ritirare il predetto emendamento.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 24.1 e 24.2.

Dopo che il relatore PALOMBI ha espresso parere favorevole sull'emendamento 24.8, il sottosegretario ASQUINI si associa alla valutazione del relatore a condizione che venga mantenuta la formulazione dell'attuale comma 3 e che, alla fine del comma 2, vengano aggiunte le seguenti parole: «, ai fini dell'imposta sul reddito le plusvalenze sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà avvenire in forme rateali, ripartito in 12 rate mensili a far tempo dalla data dell'atto di scioglimento».

Il senatore D'ALÌ accoglie il suggerimento del Governo.

Il sottosegretario ASQUINI fa presente che si riserva di riformulare direttamente in Assemblea la modifica contenuta nell'emendamento

all'articolo 27, comma 3, pur ribadendo il parere favorevole sullo stesso.

I senatori ZACCAGNA e LA RUSSA dichiarano di voler apporre la loro firma all'emendamento 24.8.

Il senatore BONAVITA annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti- federativo sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 24.8 viene approvato come modificato.

La Commissione approva, pertanto, l'articolo 24, con le modifiche ad esso apportate.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 24.

Il senatore ZACCAGNA dichiara di far proprio l'emendamento 24.0.1 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 25.

Gli emendamenti 25.14 e 25.18 sono preclusi interamente dall'approvazione dell'emendamento 24.8 mentre l'emendamento 25.17 lo risulta solo parzialmente.

Il sottosegretario ASQUINI fa presente che la disposizione residua di tale emendamento appare superflua, in quanto già contenuta nell'ordinamento, e anzi tiene a precisare che l'approvazione dell'emendamento 25.17 rischierebbe, al contrario, di conseguire effetti contrari alla originaria linea ispiratrice di esso.

Il senatore CHERCHI, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, dichiara di ritirare l'emendamento 25.17.

Gli emendamenti 25.2, 25.5 e 25.24 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 24.8.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 25.13 e 25.12.

Viene altresì respinto l'emendamento 25.11 dopo che, sia il relatore sia il rappresentante del Governo avevano chiesto il suo ritiro. Il sottosegretario ASQUINI fa presente in merito l'impegno del Governo ad esplicitare in Assemblea tutte le fattispecie sottese all'emendamento in esame che non risultino, nell'attuale formulazione, adeguatamente disciplinate.

Sull'emendamento 25.9 si esprimono in senso contrario il relatore ed il Governo, il quale fa presente, in seguito ad una precisa richiesta di

chiarimenti da parte del senatore La Russa, che la contrarietà è motivata con le medesime argomentazioni relative all'emendamento 25.11, ciò che potrebbe indurre il proponente a ritirare l'emendamento stesso.

Il senatore LA RUSSA ritira pertanto l'emendamento 25.9.

L'emendamento 25.21 è precluso dalla votazione dell'emendamento 24.8.

Sull'emendamento 25.8, si esprime in senso favorevole il relatore mentre il sottosegretario ASQUINI, nel rimettersi alla Commissione, propone che si aggiunga la parola «complessiva», dopo l'espressione «in misura», di cui alla prima parte dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 25.8 è approvato, con la modifica sopra riportata.

Gli emendamenti 25.15 e 25.16 sono anch'essi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 24.8 mentre gli emendamenti 25.6 e 25.7 risultano assorbiti dallo stesso.

Dopo che il relatore PALOMBI si è espresso in senso contrario sull'emendamento 25.4, il sottosegretario ASQUINI ne chiede il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore PEDRIZZI dichiara di ritirare il predetto emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 25, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 25.

Sull'emendamento 25.0.2, si esprimono in senso contrario il relatore e il Governo.

Il senatore CAPONI chiede la motivazione della contrarietà da parte del Governo, atteso che l'emendamento prevede una riduzione degli aggravi delle banche - che hanno raggiunto livelli davvero notevoli - e, pertanto, la disposizione, se approvata, servirebbe a contenere gli eccessivi profitti delle banche nel settore.

Il sottosegretario ASQUINI invita i proponenti a ritirare l'emendamento per poter approfondire più adeguatamente la questione con esso sollevata.

Il senatore BONAVITA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 25.0.2 in quanto esso rappresenta una garanzia per i risparmiatori.

Il senatore D'ALÌ ritiene che la fissazione di un tetto dello 0,50 per cento per le commissioni bancarie relative alle emissioni dei titoli di Stato, produrrà un innalzamento verso l'alto degli aggravi attualmente ap-

plicati che, contrariamente a quanto ritenuto dal senatore Caponi, si attestano ad un livello più basso.

Il senatore CARPENEDO, nel prendere atto delle osservazioni del senatore D'Alì e delle intenzioni dei proponenti l'emendamento, invita al ritiro dello stesso, suggerendo di ripresentarlo in Aula dopo averlo adeguatamente riformulato preannunciando contestualmente voto favorevole.

Il senatore PEDRIZZI osserva che la concorrenza esistente nel settore bancario, nel settore in esame è davvero spietata e che gli aggi non raggiungono i livelli citati. Ciò che occorre garantire, piuttosto, è l'affermazione di un sano principio di trasparenza dei rapporti fra i clienti e la banca, al fine di evitare che una misura punitiva per le banche possa nella realtà tradursi in una sensibile riduzione del fenomeno dell'intermediazione finanziaria.

Il senatore TAMPONI esprime l'avviso che l'emendamento suscita dubbi di legittimità, alla luce del fatto che sembra volto a costituire vincoli al regime di libera concorrenza esistente nel settore.

Il senatore CAPONI dichiara che potrebbe ritirare l'emendamento riformulandolo per l'Assemblea, qualora il Governo manifesti un orientamento favorevole all'obiettivo perseguito.

Su richiesta del sottosegretario ASQUINI, l'emendamento è infine posto ai voti e respinto.

Sono successivamente ritirati gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.3.

Si passa all'esame dell'articolo 26.

Senza discussione sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 26.9 e 26.8.

Dopo che il relatore PALOMBI e il sottosegretario ASQUINI hanno espresso entrambi parere contrario sull'emendamento 26.15, il senatore BONAVITA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, sottolineando che, in considerazione della crisi del settore agricolo e delle iniziative di sostegno che vanno assumendo gli altri paesi europei per tale settore, il meccanismo automatico di rivalutazione delle rendite proposto dal comma 1 sarebbe inaccettabile per la grave iniquità fiscale cui darebbe luogo.

Si associa il senatore DUJANY, affermando che il contenuto del comma 1 aggraverebbe la crisi del settore agricolo, soprattutto nelle zone di montagna, incrementandone l'esodo.

Il sottosegretario ASQUINI precisa che la contrarietà del Governo non si riferisce agli obiettivi perseguiti dall'emendamento, ma è motivata esclusivamente dal tipo di copertura finanziaria proposto che, proponendo di fatto l'eliminazione dell'esenzione dei *capital gains*, determinerebbe gravi ripercussioni sul mercato borsistico.

Il senatore CHERCHI si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore DALÌ preannuncia invece il voto contrario, sottolineando che sarebbero preferibili strumenti agevolativi diversi, come ad esempio una maggiore detraibilità delle spese, attesa l'assoluta inadeguatezza delle rendite attualmente vigenti.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto, previa controprova richiesta dal senatore CHERCHI.

Il senatore TAMPONI interviene a sostegno dell'emendamento 26.12, sottolineandone la valenza anche nell'ottica delle prospettive di lavoro che le attività da esso considerate potrebbero aprire.

Il senatore CARPENEDO fa presente che l'emendamento non riguarda tuttavia le zone agricole che vivono realmente in condizioni di difficoltà, come quelle dei territori montani; invita pertanto i presentatori a ritirarlo per una riformulazione che tenga conto anche di tali zone più disagiate.

Il senatore BONAVITA si dichiara favorevole all'emendamento, il quale può consentire di porre in essere importanti interventi di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Il sottosegretario ASQUINI richiama l'attenzione sull'opportunità di disciplinare il sistema fiscale sulla base del principio di uniformità, a cui certo non giovano frammentari interventi agevolativi.

Il senatore DALÌ ricorda quindi che le zone montane rimangono comunque destinatarie delle agevolazioni già previste dalla normativa vigente.

Il senatore CAPONI, premesso che la sua parte politica è convinta dell'utilità di un regime agevolativo per le attività contemplate dall'emendamento, denuncia tuttavia il rischio che nell'ambito delle attività faunistiche possano essere ricomprese le riserve di caccia.

Il senatore TAMPONI precisa che le attività faunistiche riguardano soltanto l'allevamento della cacciagione.

Il senatore LA RUSSA, ricordando che anche nel corso del dibattito svoltosi presso la 9<sup>a</sup> Commissione il Governo non ha manifestato sensibilità nei confronti dei problemi del settore agricolo, fa presente che in alcune zone del Paese la rivalutazione delle rendite potrebbe addirittura rallentare le operazioni di compravendita dei terreni rurali, con gravi riflessi per gli operatori interessati.

A tale riguardo il sottosegretario ASQUINI precisa che la rivalutazione opera ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Il senatore TAMPONI, per dare prova di un atteggiamento costruttivo, prospetta l'eventualità di specificare, alla fine dell'emendamento, che sono escluse le riserve di caccia.

Il relatore PALOMBI suggerisce invece di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore PEDRIZZI dichiara che il proprio Gruppo sarebbe favorevole ad un ordine del giorno.

La senatrice ROCCHI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento, il quale non può interpretarsi come rivolto a concedere agevolazioni a determinate categorie, in quanto persegue invece l'obiettivo generale di un rimboschimento del Paese, la cui necessità è innegabile anche alla luce delle recenti calamità naturali che hanno interessato vaste zone del Nord Italia.

Su suggerimento del senatore CAPONI, il senatore Tamponi riformula l'emendamento sopprimendo le parole «o faunistiche».

Posto ai voti, l'emendamento risulta comunque respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 26.1, è posto ai voti e respinto l'emendamento 26.2 (sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario), di tenore identico all'emendamento 26.12 nella originaria formulazione.

Senza discussione sono poi separatamente posti ai voti e respinti, con parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario ASQUINI, gli altri emendamenti all'articolo 26, ad eccezione dell'emendamento 26.11 che è dichiarato precluso, e degli emendamenti dichiarati in precedenza preclusi.

Infine è posto ai voti ed accolto l'articolo 26, con le modifiche conseguenti all'accoglimento dell'emendamento 24.8.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 27.

Senza discussione è posto ai voti e respinto l'emendamento 27.50, sul quale il relatore PALOMBI ed il sottosegretario ASQUINI hanno espresso parere contrario.

Il relatore ed il rappresentante del Governo invitano i presentatori a riformulare l'emendamento 27.35.

Il senatore BONAVITA, nel ricordare che la disciplina della materia è stata modificata da circa un anno nel senso di prevedere il riferimento ai prezzi di mercato dei canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato concessi ad uso abitativo, chiede al Governo notizie in merito all'attuazione di tale normativa.

Il sottosegretario ASQUINI fa presente che il Governo ha potuto adeguare solo i beni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina richiamata dal senatore Bonavita ed è per questa ragione che ha proposto la norma di carattere più generale di cui al comma 1.



Alla luce di tali dichiarazioni, il senatore BONAVIDA ritira l'emendamento, auspicando che il Governo specifichi la portata del comma 1; egli afferma poi la propria contrarietà a ricomprendere nell'ambito della norma i beni degli enti locali, i quali sono in gran parte utilizzati per finalità sociali.

Il sottosegretario ASQUINI rileva che gli immobili utilizzati per scopi sociali potrebbero in ogni caso essere esclusi dalla rivalutazione del canone.

Il senatore DUJANY interviene per una considerazione di carattere generale, rilevando che il lavoro del Parlamento rischia di diventare inutile se il Governo non fornisce le informazioni relative alle iniziative legislative ponendo il Parlamento stesso in condizione di svolgere la sua tipica attività di controllo.

Il sottosegretario ASQUINI ritira l'emendamento 27.51.

Senza discussione sono successivamente posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario ASQUINI, gli emendamenti 27.22, 27.29 e 27.21.

Dopo che il relatore PALOMBI ed il sottosegretario ASQUINI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 27.38, il senatore CASADEI MONTI interviene a sostegno dell'emendamento, ricordando che i canoni da esso considerati sono già stati rideterminati nel 1990 e risultano quindi perfettamente adeguati alle condizioni di mercato; tra l'altro essi possono, ai sensi della normativa vigente, essere aggiornati annualmente in base ad una perizia dell'Ufficio tecnico erariale.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Dopo che l'emendamento 27.41 è stato dichiarato precluso dalla votazione avvenuta sull'emendamento 24.8, senza discussione sono posti separatamente ai voti e respinti, contrari il relatore ed il Governo, gli emendamenti 27.28, 27.27, 27.25, 27.18, 27.19, 27.20, 27.4, 27.17; l'emendamento 27.39 è dichiarato precluso dalla votazione sull'emendamento 24.8.

L'emendamento 27.12, posto in votazione, è respinto dopo che il relatore ha espresso parere favorevole e il sottosegretario ASQUINI si è rimesso alla Commissione.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 27.37, dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario ed il senatore BONAVIDA è intervenuto per dichiarazione di voto favorevole.

Senza discussione vengono poi separatamente posti in votazione e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 27.31, 27.15, 27.14; l'emendamento 27.24 è ritirato, su invito del relatore PALOMBI e del sottosegretario ASQUINI.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario ASQUINI, il quale ricorda che l'emendamento mira a far sì che i proventi delle eventuali vendite di beni dello Stato siano destinati all'ammortamento del debito pubblico, l'emendamento 27.52 è posto ai voti ed accolto.

In sede di esame dell'emendamento 27.23, il relatore PALOMBI suggerisce ai proponenti di inserire un riferimento all'equo canone.

Il sottosegretario ASQUINI, dopo aver suggerito di escludere gli immobili utilizzati per finalità sociali, prospetta comunque l'opportunità di ritirare l'emendamento per riformularlo in un testo che tenga conto anche del contenuto dell'analogo emendamento ritirato dal senatore Bonavita.

Il senatore MARCHETTI, dopo aver precisato che si tratta di beni normalmente non adibiti ad uso abitativo, ricorda che la vigenza di disposizioni molto antiche impedisce ai comuni di fissare canoni rapportabili al valore dei beni in questione.

Il senatore D'ALÌ esprime l'avviso che il testo andrebbe chiarito in conformità della *ratio* dell'emendamento.

Il senatore MARCHETTI riformula infine l'emendamento, su suggerimento del sottosegretario ASQUINI, aggiungendo, in fine, le parole «e ad un valore comunque non inferiore dei prezzi di mercato, fatti salvi gli scopi sociali».

L'emendamento, posto in votazione, risulta accolto nel testo così riformulato.

Passando all'esame dell'emendamento 27.44, sul quale il relatore ed il sottosegretario ASQUINI esprimono parere contrario; il senatore FALOMI precisa che esso è volto ad eliminare la disparità attualmente esistente tra emittente pubblica ed emittenti private in relazione all'entità del canone corrisposto allo Stato.

A seguito di un'osservazione del senatore D'ALÌ, il proponente ritira poi l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea in un testo che tenga conto in modo più specifico della situazione delle piccole emittenti private.

Dopo che il senatore TAMPONI ha ritirato l'emendamento 27.32 per trasformarlo in un ordine del giorno, è posto ai voti ed accolto l'articolo 27, nel testo così emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27.

Il senatore DUJANY, accogliendo un invito del sottosegretario ASQUINI, ritira l'emendamento 27.0.1 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 27.0.12.

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 27.0.9, 27.0.10, 27.0.7, 27.0.8 e 27.0.11.

I senatori ROVEDA, ZACCAGNA, ARMANI, BUSNELLI, COPERCINI e PALOMBI dichiarano di aggiungere anch'essi la propria firma all'emendamento 27.0.12.

Il senatore CAPONI sottolinea il rischio che l'emendamento possa comportare oneri troppo elevati per gli operatori delle zone marginali.

Il sottosegretario ASQUINI, dopo aver affermato che delle situazioni particolari si potrebbe eventualmente tener conto in un ordine del giorno, dovendo l'emendamento comunque assicurare il mantenimento dell'incasso medio annuo stabilito dal Governo, suggerisce di inserire, alla fine del primo periodo del comma 1, le seguenti parole: «purchè venga assicurato un incasso medio annuo da stabilirsi dal Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale».

Il senatore TAMPONI suggerisce di aggiungere le seguenti ulteriori parole: «salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza in zone periferiche del Paese».

Su tale proposta il sottosegretario ASQUINI si rimette alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BONAVITA, l'emendamento è posto ai voti ed accolto, nel testo così riformulato.

L'emendamento 27.0.13 è dichiarato assorbito.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### 49ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono il ministro dei lavori pubblici Radice ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Grillo.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

*e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Accantonati gli articoli dal 28 al 31, si passa all'esame dell'articolo 32.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti del gruppo Progressisti federativo in materia di condono, dichiarando preliminarmente di non condividere l'approccio sostenuto dal Governo nell'affrontare il problema dell'abusivismo. A suo avviso, infatti, esso dovrebbe trovare soluzione in un provvedimento di natura fiscale, ponderando con estrema attenzione l'esigenza di approntare strumenti legislativi efficaci, a fronte del fallimento della legge n. 47 del 1985. È necessario altresì ricondurre a legalità le violazioni esistenti, esercitando un controllo globale sull'intero fenomeno, anche al fine di recuperare per l'Erario risorse da destinare alle opere infrastrutturali di cui dotare interi quartieri abusivi. Una normativa efficace dovrebbe proporsi, altresì, di privilegiare il rapporto fra lo Stato e le Regioni, delegando a queste ultime il varo di una disciplina in tema di sanatoria, e dovrebbe anche conferire un ruolo più determinante ai comuni, che ora appaiono soltanto notai dell'applicazione di una normativa della quale non sono soggetti attivi.

La previsione di una sanatoria fiscale a domanda, su base individuale, non consentirà un recupero urbanistico globale delle aree interessate dal fenomeno; neppure dal versante delle entrate la disciplina proposta dal Governo appare accettabile, considerato che allo stato attuale il gettito del condono è di gran lunga inferiore alle attese. Un'ulteriore osservazione, che induce ad esprimere un giudizio negativo sull'articolo 32, riguarda il mancato rispetto del principio costituzionale di tutela dell'ambiente, mentre anche dal punto di vista morale e civile la misura del condono si configura quale tacito invito alla elusione fiscale. Rilevata, pertanto, l'irritualità della procedura seguita dal Governo nell'affrontare tale questione - atteso che sono nello stesso tempo in esame da parte della Commissione ambiente del Senato il decreto-legge del 25 novembre 1994, e da parte della Commissione bilancio l'articolo 32 nell'ambito del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria - ribadisce l'inidoneità del citato articolo a salvaguardare la certezza del diritto nei confronti dei cittadini interessati, soprattutto in ragione della sovrapposizione dei termini fissati per il pagamento. A tale riguardo, propone che essi vengano spostati ad un momento successivo alla definitiva approvazione della legge. Sovrapposizione esiste, altresì, in relazione alle normative applicabili, atteso che è ancora vigente la legge n. 47 del 1985 e che pertanto si rende necessario evitare che chi abbia beneficiato della precedente disciplina si veda applicata una nuova nor-

mativa intervenuta successivamente. Un'altra misura da inserire nell'articolo 32 riguarda la rateizzazione dei pagamenti e la cancellazione della oblazione; nè cancellato nè ridotto deve invece essere l'onere di urbanizzazione, in quanto esso corrisponde al servizio reso dallo Stato per garantire i servizi pubblici essenziali.

Il senatore CARPENEDO, a nome del gruppo del Partito popolare italiano, fa presente di non condividere l'assetto generale della disciplina del condono, ed illustra pertanto talune proposte di modifica: esse intendono pervenire ad una migliore definizione delle violazioni oggetto del condono; ad equiparare le situazioni in cui versano i soggetti che abbiano costruito vani abusivi senza licenza, ovvero si siano vista revocata la licenza precedentemente ottenuta; a non sovrapporre le due normative in materia di condono, soprattutto in considerazione del fatto che i debiti derivanti dall'applicazione della citata legge n. 47 sono già prescritti dal 1990; alla riduzione, infine, delle oblazioni in caso di annullamento delle concessioni edilizie.

Il senatore SPECCHIA osserva preliminarmente che, in qualità di estensore del parere della 13<sup>a</sup> Commissione, fa rientrare nel giudizio della propria parte politica sull'articolo 32 molte delle considerazioni svolte in quella sede. La Commissione, infatti, ha affrontato la questione dei termini entro i quali ultimare le opere da condonare e pagare la rata di anticipo dell'oblazione, soprattutto al fine di garantire la certezza di riferimenti giuridici ai soggetti, privati e pubblici, interessati; ha suggerito la rateizzazione per il pagamento dell'oblazione e per gli oneri di concessione; ha inteso escludere dalla sanatoria gli abusi di edifici finalizzati ad attività poste in essere da soggetti condannati per reati di tipo mafioso; ha suggerito, altresì, l'applicazione per l'abusivismo legato a situazione di disagio abitativo, delle riduzioni previste, dall'articolo 34 della legge n. 47 del 1985, nonchè l'armonizzazione dell'articolo 32 con la normativa del più recente decreto-legge in materia.

Venendo poi più specificamente alle proposte della sua parte politica, esprime preliminarmente talune perplessità circa la dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento 32.131. Fa poi presente che il Gruppo di Alleanza nazionale intende affrontare il tema del condono non tanto prevedendo discipline *ad hoc*, quanto ponendo le premesse affinché il fenomeno venga eliminato alla radice tramite misure di prevenzione che limitino definitivamente l'estensione del fenomeno, nonchè la sua concentrazione soprattutto nelle regioni meridionali. Ribadisce, pertanto, l'intento di proporre modifiche al testo predisposto dal Governo, anche in sede di esame del decreto-legge in materia presso la Commissione di merito, al fine di dettare una disciplina innovativa del settore, che estingua il fenomeno dell'abusivismo.

Il senatore CAPONI osserva come l'articolo 32 rappresenti proprio quella parte del precedente decreto sul condono respinto dall'Assemblea del Senato, episodio che additò all'opinione pubblica le sinistre quali responsabili di aver impedito il varo di una riforma che tutelava gli interessi popolari. In realtà, la contrarietà del suo Gruppo nei confronti dell'articolo 32 si motiva con la circostanza che esso, pur proponendosi apparentemente di combattere l'abusivismo, nei fatti contiene *in nuce* le

condizioni per favorire quello di natura speculativa, colpendo eccessivamente l'abusivismo di necessità. Nel ribadire la pregiudiziale politica contraria alle misure di condono, sottolinea come una funzionale normativa in materia debba tener conto non solo delle condizioni soggettive, bensì di quelle oggettive che determinano l'estensione del fenomeno. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica intendono sia eliminare, al comma 1 dell'articolo 1, il riferimento a un duplice parametro per la qualificazione delle opere abusive, conservando il criterio dei 750 metri cubi, sia di estrapolare dal novero delle costruzioni abusive destinarie della sanatoria quelle insistenti su aree di particolare interesse artistico e architettonico, colpendo pertanto l'abusivismo speculativo e non accanendosi, anzi prevedendo condizioni più agevolate, sull'abusivismo di necessità.

Interviene brevemente il senatore DI MAIO, per associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Caponi in merito all'esigenza di evitare la degenerazione del fenomeno dell'abusivismo speculativo, soprattutto a tutela delle aree protette e di particolare interesse ambientale.

Il relatore PALOMBI ritiene che lo strumento del condono edilizio vada inquadrato in un dibattito approfondito che verta non tanto sulla definizione dei parametri contenuti nelle singole misure di intervento per combattere il fenomeno dell'abusivismo, quanto sull'individuazione delle cause sulle quali poggia il suddetto fenomeno, affinché sia possibile rimuoverle e promuovere di conseguenza una politica urbanistica ed edilizia efficiente, ciò di cui il Paese è purtroppo carente. La legislazione vigente non è idonea a garantire la rimozione degli ostacoli che frenano l'avvio di una politica urbanistica che risponda ai criteri indicati. La previsione di deroghe e di eccezioni all'individuazione dei soggetti destinatari delle misure del condono lascia scoperte molte fattispecie e fa persistere la sopravvivenza di abusi. L'articolo 32 si configura, pertanto, come un segnale di svolta per l'adozione di un'organica normativa che disciplini, l'intero settore; c'è piuttosto da prendere in considerazione la necessità di prevedere, nel corso delle votazioni, il coordinamento delle proposte emendative eventualmente approvate - delle quali talune condivisibili, soprattutto quando vertano in materia di proroga dei versamenti degli acconti e di rateizzazione degli importi da versare - affinché si pervenga all'approvazione definitiva di un testo coerente in tutte le sue parti.

Il ministro RADICE fa notare al senatore GIOVANELLI che l'articolo 32 intende appunto dare un segnale di novità ai cittadini, prendendo atto del fallimento della legge n. 47 del 1985. Mentre infatti tutti si dichiarano a parole favorevoli alla lotta nei confronti dell'abusivismo e della illegalità, si rischia di abbandonare i cittadini onesti in una situazione di sostanziale iniquità, quale è quella ingenerata dalla citata legge n. 47, a causa delle interpretazioni difformi cui sovente ha dato luogo. Nel corso del dibattito è stato detto che la norma forse non è destinata a far incamerare allo Stato gli importi attesi come testimonierebbero le scarse domande di condono finora avanzate. Il ministro, invece, è a riguardo fiducioso, in quanto il meccanismo di cui all'articolo 32 non intendeva indurre la presentazione immediata di domande di condono,

ma unicamente dar corso a prenotazioni di pagamento, lasciando ai cittadini tempo sufficiente per presentare le domande stesse con assoluta serenità.

Per quanto poi riguarda il problema della cubatura degli ampliamenti, rivolto al senatore Caponi il Ministro sottolinea la necessità di individuare una dimensione corretta e valevole per tutte le regioni, che hanno esigenze evidentemente differenziate. Appare in particolare fondamentale dare certezza anche alle regioni del Centro-Sud, dove più intensamente si sono verificati gli abusivismi e sussistono esigenze specifiche.

Si passa alle votazioni.

Contrari il relatore PALOMBI ed il ministro RADICE, l'emendamento 32.151 è respinto.

Sull'emendamento 32.127, il relatore PALOMBI si rimette alla Commissione, mentre il ministro RADICE esprime parere contrario, giudicandolo incostituzionale.

Messo ai voti, anche tale emendamento è respinto.

Il relatore PALOMBI si rimette alla Commissione sull'emendamento 32.37, mentre il ministro RADICE esprime parere contrario.

Messo ai voti, anche tale emendamento risulta respinto.

Si passa all'emendamento 32.36.

Il relatore PALOMBI ritiene eccessivamente avanti nel tempo il termine del 25 luglio 1994, ivi disposto, rimettendosi comunque al Governo per il parere.

Il ministro RADICE esprime netta contrarietà nei confronti dell'emendamento, che messo ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Anche l'emendamento 32.141, contrari il relatore Palombi ed il ministro Radice, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'emendamento 32.142, al quale il senatore ZACCAGNA dichiara di voler aggiungere la propria firma.

Il relatore PALOMBI richiama l'attenzione dei componenti la Commissione sull'emendamento in parola, che, nel riferirsi al termine entro il quale le opere abusive siano state ultimate, propone la data più equa nella quale collocare il limite temporale del condono. Si tratta dunque della modifica più accettabile del testo presentato dal Governo, alla quale egli si dice favorevole.

Il ministro RADICE dichiara di rimettersi alla Commissione.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il senatore SPECCHIA ribadisce le finalità dell'emendamento, sollecitando il consenso della Commissione.

Il presidente BOROLI mette quindi ai voti l'emendamento che, dopo prova e controprova, risulta respinto.

La Commissione passa quindi all'emendamento 32.38, al quale il senatore LA RUSSA dichiara di voler aggiungere la propria firma.

Il relatore PALOMBI si dice favorevole a detto emendamento, mentre il ministro RADICE formula avviso contrario.

Il senatore GIOVANELLI domanda la votazione per parti separate dell'emendamento.

Il presidente BOROLI respinge la richiesta, in quanto la seconda parte dell'emendamento non sarebbe finanziariamente coperta in assenza del termine 1° marzo 1994, di cui alla prima.

Messo ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Viene altresì respinto l'emendamento 32.56, sul quale sia il relatore PALOMBI che il Governo si erano rimessi alla Commissione.

Si passa all'emendamento 32.57.

Il relatore PALOMBI ed il ministro RADICE formulano avviso contrario.

Il senatore ROSSI invita il Governo a rivedere il proprio atteggiamento, ritenendo opportuno che la norma di cui all'articolo 32 venga modificata consentendo unicamente ampliamenti per opere che non abbiano una volumetria superiore a 750 metri cubi.

Dissente il ministro RADICE, ritenendo imprescindibile il riferimento, in alternativa, al fatto che le opere abusive non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria.

Il senatore CURTO chiede chiarimenti sulla norma, che rischia di ingenerare confusione, sia tra i tecnici del settore che tra i cittadini.

Il senatore CAPONI ritiene assai gravi le considerazioni del Ministro, in base alle quali la norma in questione dovrebbe essere attualmente interpretata nel senso che sarebbe sanabile qualsiasi abuso. Proprio per queste motivazioni è a suo giudizio importante che la Commissione approvi l'emendamento 32.57, che indica un parametro unico e certo.

Il senatore GIOVANELLI suggerisce al Ministro di proporre un subemendamento a chiarimento della norma stessa, che può effettivamente dar luogo a confusioni.

Il ministro RADICE ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 32.57.



Il senatore CARPENEDO fa osservare che l'emendamento 32.56, da lui sottoscritto e testè respinto dalla Commissione, avrebbe modificato la norma in modo senz'altro inequivoco, in quanto limitava le possibilità di condono alle opere abusive che non avessero comportato per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria un volume superiore a 750 metri cubi, sia che si trattasse di nuova costruzione, sia di ampliamento di costruzione esistente.

Il senatore CAPONI si dice disposto a modificare l'emendamento 32.57 nel modo ora enunciato dal senatore Carpenedo.

Il senatore SPECCHIA ricorda che il primo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo in materia di condono edilizio conteneva appunto il riferimento ad opere abusive che non avessero comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione esistente. Nel successivo provvedimento d'urgenza è stato inserito, introducendolo con la preposizione disgiuntiva «ovvero», il riferimento alla cubatura di 750 metri cubi. In questo modo si intendeva tener conto ed agevolare anche i piccoli abusi.

Il senatore CAPONI ritiene tuttavia necessario che un chiarimento in materia provenga dal Governo, la cui posizione non risulta ancora enucleata con sufficiente chiarezza.

Il senatore PAROLA ritiene che ogni dubbio potrebbe essere sciolto ove si presentasse un subemendamento nel quale venisse specificato che l'ampliamento deve comunque essere effettuato nei limiti massimi di 750 metri cubi.

Il senatore CURTO rievoca le vicende che hanno presieduto ai successivi decreti-legge in materia di condono edilizio, ricordando che il primo provvedimento d'urgenza in materia faceva riferimento alle costruzioni già esistenti, che potevano essere ampliate entro il limite del 30 per cento della volumetria, e alle nuove, a condizione che non superassero i 750 metri cubi. Ciò ha dato luogo a situazioni di disparità, atteso che la norma consentiva di condonare costruzioni di dimensioni ingenti, escludendo invece il semplice cittadino che si fosse costruito abusivamente una modesta casetta in campagna. L'attuale testo dell'articolo 32 risulta oscuro, e sulla reale portata della norma il Governo dovrebbe fare chiarezza.

Il senatore CHERCHI osserva che se la norma vuole fare riferimento al doppio criterio del 30 per cento della volumetria e del limite massimo dei 750 metri cubi, occorre sostituire l'espressione disgiuntiva «ovvero» con l'espressione «in ogni caso».

Il senatore ROSSI ribadisce l'importanza di adottare un criterio unico di riferimento, come effettuato nell'emendamento 32.57.

In considerazione dell'esigenza di riflettere sulle posizioni emerse, il presidente BOROLI dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,35.*

Il presidente BOROLI dichiara di aver registrato il consenso di tutti i Gruppi a deferire a riunioni da svolgersi in sede ristretta il compito di esaminare possibili modifiche all'articolo 32. Egli propone pertanto di accantonare momentaneamente tale articolo per riprenderlo alle ore 21.

Il senatore GIOVANELLI propone che, per evitare problemi in caso di votazione sugli emendamenti, la seduta pomeridiana venga chiusa, anticipando quella notturna, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30.

Su tale proposta concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

#### ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che l'orario di inizio della seduta notturna, già convocata per le ore 21, è anticipato alle ore 19.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

#### 50ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente  
BOROLI*

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Radice e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Grillo.*

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

**e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si torna all'esame dell'articolo 28, precedentemente accantonato.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Grillo, vengono respinti gli emendamenti 28.7 e 28.13.

L'emendamento 28.8 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Sull'emendamento 28.9 interviene il senatore CHERCHI, per sottolineare come la norma aumenti la percentuale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Il senatore TAMPONI chiede che il Governo espliciti in maniera più chiara la sua politica in materia di trasferimenti alle regioni; la norma che si intende sopprimere con l'emendamento 28.9 non tiene conto, infatti, dei disagi che si arrecherebbero alle regioni menzionate che, in considerazione dei tagli, dovrebbero in tempi brevi reperire ulteriori risorse per soddisfare egualmente i servizi resi, nel settore sanitario, alla popolazione della regione.

Il sottosegretario GRILLO si dichiara contrario all'emendamento sia per questioni di merito, sia per ciò che attiene alla copertura finanziaria. Tuttavia tiene a precisare che tale parere non è l'espressione di una vocazione antiregionalista del Governo, tant'è che gli enti locali non hanno subito riduzioni di trasferimenti con l'attuale manovra di bilancio, mentre soltanto le regioni sono state chiamate a condividere con il Governo la politica di risanamento dei conti pubblici. Considera, infine, che l'elevazione della percentuale suddetta è stata discussa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle regioni a statuto speciale.

Il senatore CHERCHI prende atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, ma tiene a precisare che proprio l'organo da lui citato ha respinto all'unanimità la proposta del Governo, poi introdotta con la norma che l'emendamento intende sopprimere.

Il senatore TAMPONI ribadisce il suo convincimento che la politica del Governo - peraltro non in linea con principi sanciti dalla Carta costituzionale - appare ispirata ad una sottovalutazione delle funzioni proprie del Parlamento, chiamato sempre più di frequente a recepire quasi passivamente le direttive dell'Esecutivo.

Il senatore ZACCAGNA dichiara il voto contrario sull'emendamento 28.9, in considerazione dell'inadeguatezza della copertura finanziaria.

Il senatore DUJANY sottolinea la necessità di sviluppare una politica regionale che non tenga conto soltanto della quantità di denaro erogato, ma si concentri sul potenziamento delle funzioni che le regioni sono chiamate a svolgere. Dichiara, pertanto, il voto favorevole sull'articolo 28, risultato di un'intesa fra il Governo e le regioni.

Il senatore ROSSI dichiara di votare a favore dell'emendamento.

Con il parere contrario del relatore, per ciò che attiene la copertura finanziaria, l'emendamento 28.9 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti dal 28.6 al 28.3.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 29.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti dal 29.15 al 29.8.

Il senatore CHERCHI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 29.1, che viene approvato con il parere favorevole del Governo, mentre il relatore si rimette alla Commissione. Viene invece respinto, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 29.7.

Anche sull'emendamento 29.16 si esprimono in senso contrario il relatore ed il Governo: posto ai voti esso viene approvato. Vengono respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 29.6, 29.5 e 29.4.

Il senatore CHERCHI dichiara di voler far proprio l'emendamento 29.3.

Il sottosegretario GRILLO invita il senatore CHERCHI a ritirare l'emendamento, formulato in maniera generica e senza i riferimenti a quella serie di condizioni - peraltro contenute nell'emendamento 30.3, per il quale preannuncia il voto favorevole - quali l'equilibrio dei bilanci e l'approvazione degli ultimi due conti consuntivi da parte dei comuni dichiarati dissestati, senza il cui rispetto l'emendamento, se accolto, produrrebbe negative ripercussioni sul bilancio dello Stato.

Il senatore CHERCHI, preso atto delle dichiarazioni del Governo, dichiara di ritirare l'emendamento.

La Commissione accoglie, quindi, l'articolo 29, come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 29.

Viene approvato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 29.0.1, sul quale svolgono dichiarazione di voto favorevole i senatori MARCHETTI, a nome del gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e TAMPONI, a nome del gruppo del Partito popolare.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 30.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 30.1 e 30.4.

Sull'emendamento 30.2, il relatore PALOMBI si rimette alla Commissione per quel che riguarda il comma 2-bis, mentre esprime parere contrario sul comma 2-ter.

Il sottosegretario GRILLO concorda con il parere del relatore ma chiede, tuttavia, il ritiro dell'emendamento perchè venga riformulato in Assemblea.

Il senatore CHERCHI dichiara di ritirare l'emendamento 30.2.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, è approvato l'emendamento 30.3.

La Commissione approva quindi l'articolo 30, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 31.

Riguardo all'emendamento 31.1 il senatore GRILLO, pur non esprimendo parere contrario, ne chiede il ritiro e impegna il Governo a considerarlo favorevolmente in una nuova formulazione direttamente in Assemblea; una riflessione più approfondita è richiesta dalla riforma tuttora in corso dell'ordinamento della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore ROVEDA insiste per la votazione dell'emendamento, in quanto ritiene che la trasformazione già intervenuta della Cassa depositi e prestiti in ente pubblico ed economico, la rende destinataria delle norme fiscali relative alle persone giuridiche.

Il senatore GRILLO chiede l'accantonamento dell'emendamento 31.1 affinché il Governo possa reperire i dati necessari per valutare gli oneri che deriverebbero da un eventuale accoglimento dell'emendamento stesso, oneri che, ad ogni buon conto, dovrebbero assestarsi intorno ai 1100 miliardi.

I senatori CHERCHI, MARCHETTI e DUJANY annunciano il voto contrario sull'emendamento 31.1.

I senatori COPERCINI e ARMANI dichiarano di voler apporre la loro firma sotto l'emendamento 31.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto. Parimenti respinto è l'emendamento 31.2 di contenuto pressochè identico.

In seguito all'accantonamento dell'articolo 32, si passa all'esame dell'articolo 33.

Posti ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 33.2 e 33.3.

Il sottosegretario GRILLO dichiara di ritirare l'emendamento 33.7 e preannuncia contestualmente la presentazione in Assemblea di un emendamento sostitutivo che contempli un ruolo più incisivo del Ministero del tesoro nell'azione di privatizzazione della CONSOB.

A seguito del ritiro dell'emendamento 33.7, è precluso il subemendamento 33.7/1.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono poi respinti gli emendamenti dal 33.4 al 33.6.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 34.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti 34.7 e 34.11.

I senatori ZACCAGNA e VENTUCCI dichiarano di voler apporre la propria firma sull'emendamento 34.10.

Il senatore CHERCHI, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in parola, esprime perplessità in merito al parere contrario espresso dal Governo su una precedente proposta emendativa di analogo tenore.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, sono approvati gli emendamenti 34.10, 34.4 e 34.1, di identico tenore.

Il senatore ZACCAGNA dichiara di voler apporre la propria firma sull'emendamento 34.9 che, insieme agli emendamenti 34.5 e 34.6 - di identico tenore - e con i pareri favorevoli del relatore e del Governo, viene approvato limitatamente al comma 4.

Gli emendamenti dal 34.8 al 34.2 risultano conseguentemente preclusi.

La Commissione approva quindi l'articolo 34, come modificato.

Si passa poi all'esame dell'articolo 35.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti dal 35.9 al 35.1.

Dopo che il sottosegretario GRILLO ha osservato che il dettato dell'emendamento 35.27 è già contenuto nel testo del provvedimento, come approvato dalla Camera dei deputati, il senatore CHERCHI dichiara di ritirarlo.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti con votazioni separate gli emendamenti 35.11, 35.29, 35.13, 35.10, 35.12 e 35.3.

Sull'emendamento 35.28 il sottosegretario GRILLO, nel dichiarare di rimettersi alla Commissione, fa presente che la sua approvazione comporterebbe l'esclusione di tutte le forniture del Ministero della difesa dall'azione di ricerca, da parte delle amministrazioni pubbliche, del miglior prezzo presente sul mercato per beni e servizi.

Sulla formulazione dell'emendamento si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori TAMPONI, CURTO e GUERZONI; al termine, il senatore CURTO dichiara di ritirare il suo emendamento, li-

mitatamente al secondo periodo, mentre il senatore TAMPONI dichiara di voler apporre la propria firma all'emendamento 35.28 che, posto ai voti, con il relatore che si rimette alla Commissione, viene respinto.

L'emendamento 35.22 viene ritirato dal senatore TAMPONI.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 35.2 e 35.25, di identico tenore.

L'emendamento 35.8 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

All'emendamento 35.24, il sottosegretario GRILLO propone di aggiungere, al secondo periodo, dopo le parole «della Repubblica italiana», le altre «per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e, successivamente,».

Il senatore ZACCAGNA accoglie la modifica proposta dal Governo.

Il senatore CHERCHI osserva, nell'annunciare il voto contrario sull'emendamento, che esso, se accolto, peggiorerebbe il testo proveniente dalla Camera dei deputati in quanto non andrebbe nel senso del sostegno di un'azione di moralizzazione della Pubblica amministrazione.

Posto ai voti, con il relatore che si rimette alla Commissione, l'emendamento 35.24 viene accolto, con l'integrazione suggerita dal rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 35.21 e 35.7 risultano preclusi.

Preclusi sono altresì gli emendamenti 35.14, 35.29-A, 35.15.

Sull'emendamento 35.4 il senatore CHERCHI osserva che esso tende a sottrarre alla competenza del Ministero del bilancio una precipua azione di controllo sulle politiche di orientamento dei prezzi, di cui al sesto capoverso dell'articolo 35.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 35.4 viene accolto.

Il sottosegretario GRILLO interviene sull'emendamento 35.16, sottolineando che il comma 7 dell'articolo 1, che si propone di sopprimere, non era previsto nel testo originario del provvedimento collegato formulato dal Governo e, quindi, si è in presenza di una modifica apportata dalla Camera dei deputati.

Il senatore MARCHETTI dichiara di ritirare l'emendamento 35.16, mentre il senatore ZACCAGNA dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento 35.23, di identico tenore.

Il senatore CHERCHI ribadisce le osservazioni svolte sull'emendamento 35.4, in merito all'esautoramento delle funzioni del Ministero

della funzione pubblica e del Ministero del bilancio nell'attività di orientamento delle pubbliche amministrazioni nell'individuazione del migliore prezzo di mercato. Dichiaro, pertanto, di votare in senso contrario all'emendamento 35.23.

Anche il senatore TAMPONI annuncia il voto contrario sull'emendamento 35.23, in quanto valuta positivamente l'azione di vigilanza e controllo che il Ministero del bilancio e quello della funzione pubblica dovrebbero svolgere nell'esercizio dell'attività di cui al capoverso 6 dell'articolo 35.

Sul ruolo del Ministero del bilancio e sulla congruità delle risorse umane e materiali su cui esso può contare per attendere alle mansioni contemplate dalle norme citate, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il sottosegretario GRILLO e i senatori ROSSI, MARCHETTI, DEBENEDETTI E CHERCHI.

Posto ai voti, l'emendamento 35.23 viene approvato.

Il presidente BOROLI sospende per un'ora i lavori della Commissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 22.*

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 35.

Sull'emendamento 35.29-b (al quale dichiara di apporre la propria firma il senatore TAMPONI) si dichiarano contrari il RELATORE ed il sottosegretario GRILLO.

Posto quindi ai voti l'emendamento è respinto.

Successivamente il senatore DUJANY ritira, su invito del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 35.5.

In una successiva votazione è altresì respinto, dopo i pareri contrari del relatore PALOMBI e del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 35.29-c.

Parimenti contrario è il giudizio del RELATORE e del sottosegretario GRILLO sull'emendamento 36.26.

Su di esso interviene per dichiarare il proprio voto favorevole il senatore CHERCHI, affermando che esso introduce, secondo una logica improntata alla efficienza, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, un opportuno meccanismo di revisione dei contratti di fornitura stipulati dalla pubblica amministrazione qualora i prezzi concordati eccedano determinati valori.

Il senatore DEBENEDETTI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione, suggerendone una riformulazione tec-



nica - accolta dai proponenti - volta ad accorparsi i capoversi 13-*quinquies* e 13-*sexies*.

Dopo che il sottosegretario GRILLO ha ribadito l'avviso contrario del Governo, l'emendamento 35.26, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore PALOMBI si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 35.6, che il sottosegretario GRILLO invita a ritirare essendo la materia di cui trattasi già disciplinata dal decreto n. 39 del 1993. Preso atto di tale dichiarazione, il senatore DUJANY ritira l'emendamento in questione.

Dopo pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, viene posto ai voti ed è respinto l'emendamento 35.20.

È invece approvato, in una successiva votazione l'articolo 35, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

Esprimono avviso contrario all'emendamento 36.2 sia il RELATORE che il sottosegretario GRILLO.

Il senatore CHERCHI manifesta la propria disponibilità a ritirare tale proposta emendativa se la copertura finanziaria per esso prevista fosse giudicata non adeguata e se il Governo si impegnasse ad approfondire in una fase successiva l'urgente problema della fiscalizzazione degli oneri sociali. Al riguardo fa infatti presente che la cessazione della disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi alle imprese, decisa - a suo avviso - troppo repentinamente a livello comunitario, comporterà un aumento superiore al 20 per cento del costo del lavoro, compromettendo lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, che vedranno peggiorare i loro differenziali di crescita rispetto alle restanti zone del Paese.

Il sottosegretario GRILLO si dichiara disponibile, qualora l'emendamento fosse ritirato, a procedere insieme con il Ministro competente ad una verifica dell'intera materia in relazione agli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo.

Il senatore TAMPONI, nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 36.2, sottolinea come l'intento di tale proposta soppressiva sia quello di porre in luce un'esigenza di rinegoziazione a livello comunitario della decisione di far cessare il regime delle agevolazioni relative agli oneri sociali e contributivi. Fa presente infatti che un ripensamento dell'intera materia, da attuarsi non certo attraverso il conferimento di una delega al Governo, ma a seguito di un ampio confronto e dibattito parlamentare, è quanto mai urgente per evitare che il sistema produttivo subisca gravi contraccolpi, con effetti particolarmente negativi sullo sviluppo del Mezzogiorno. Dopo aver fatto presente che il Ministro del bilancio non ha ancora atteso agli impegni assunti al riguardo in Commissione, invita il Governo ad un atteggiamento di

apertura e di dialogo su una materia particolarmente delicata e complessa.

Il presidente BOROLI precisa che al termine degli impegni della Commissione relativi alla manovra economico-finanziaria si potrà procedere ad una apposita audizione del Ministro del bilancio sui temi richiamati nel precedente intervento.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 36.2, segnalando che il problema dello sviluppo delle aree depresse del nostro Paese deve essere affrontato senza indugio nella sua complessità e drammaticità.

Il senatore CURTO annuncia che, conformandosi all'orientamento della maggioranza, voterà contro l'emendamento in questione, pur riconoscendo l'assoluta urgenza di risolvere un problema, quale quello che deriva al sistema produttivo nel suo complesso dalla cessazione della disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi. Peraltro, l'articolo 36 non chiarisce quali siano le misure correttive da introdurre per far fronte alla predetta cessazione. Viceversa, mentre si procede alla eliminazione delle varie forme agevolative, occorrerebbe anche ricondurre l'incidenza dei contributi ai livelli comunitari che - come è noto - sono generalmente meno elevati. Non è condivisibile invece l'ipotesi, avanzata dal Ministro del bilancio, di sopperire alla decisione comunitaria con nuove misure di agevolazione fiscale alle imprese.

Il senatore CAPONI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 36.2 in quanto ritiene che, in assenza di soluzioni perequative alternative - tra le quali non può certo annoverarsi il ricorso alle cosiddette «gabbie salariali» - occorra mantenere il vigente regime di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 36.2 che - dopo prova e controprova - è respinto.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario GRILLO vengono respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 36.1 e 36.3, quest'ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CHERCHI.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 36.

L'emendamento 36.0.1 viene ritirato e fatto proprio dal senatore CHERCHI.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, esso viene respinto.

Il presidente BOROLI fa presente che non verrà posto in votazione l'articolo 37, in quanto esso è già stato modificato in seguito ad emendamenti approvati al Capo I, in materia di assistenza sanitaria.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 37.

Il senatore CAPONI osserva, in merito all'emendamento 37.0.5, che esso si configura come una proposta alternativa alla politica del Governo, in quanto intende limitare il fenomeno dell'elusione fiscale, tassando soprattutto i redditi più elevati.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 37.0.5 viene respinto.

Sull'emendamento 37.0.6 intervengono per dichiarazione di voto a favore il senatore CAPONI - il quale sottolinea l'intento di ridurre sensibilmente le spese inutili di parte corrente - ed il senatore ROSSI, il quale auspica un'attenzione maggiore sui problemi sottesi all'emendamento, che intende eliminare gli sprechi esistenti nella pubblica amministrazione.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il sottosegretario GRILLO considera l'emendamento accoglibile nel merito, ma di difficile attuazione, in quanto non ritiene che le spese della pubblica amministrazione possano essere ulteriormente ridotte.

Il senatore CAPONI contesta le osservazioni del sottosegretario Grillo, in quanto in molti capitoli di bilancio sono iscritte somme considerevoli destinate a finanziare spese inutili.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 37.0.6 viene respinto.

Dopo che il senatore BAGNOLI è intervenuto per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 37.0.13 e dopo che il RELATORE ed il sottosegretario GRILLO hanno espresso parere contrario, l'emendamento viene respinto.

Il senatore CHERCHI osserva che l'emendamento 37.0.14 comporta entrate per il bilancio dello Stato e si propone soprattutto di rendere più trasparente, al fine di limitare il pressante intervento delle *lobbies*, il rimborso degli oneri nucleari relativi alla produzione di energia elettrica.

Il sottosegretario GRILLO apprezza la linea ispiratrice dell'emendamento e, pur ribadendo la sua contrarietà in quanto non dispone di dati sufficienti per effettuare le opportune verifiche sugli oneri da esso derivanti, invita i proponenti a ritirarlo per poter procedere ad una più attenta valutazione dell'emendamento stesso in sede di Assemblea.

Il senatore CHERCHI accoglie, pertanto, l'invito del sottosegretario Grillo, e ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, viene respinto l'emendamento 37.0.15. Ritirato l'emendamento 37.0.21, risultano preclusi i subemendamenti 37.0.21/1 e 37.0.21/2.

Si riprende l'esame dell'articolo 32, precedentemente accantonato per consentirne una valutazione in sede ristretta.

Il senatore CAPONI, considerata l'ora tarda, propone che i lavori della Commissione vengano aggiornati a domani.

Il senatore ROSSI si associa alla richiesta del senatore Caponi.

Il presidente BOROLI, pur dichiarando la propria preferenza per la prosecuzione dei lavori, afferma di non avere difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio.

Conviene la Commissione.

L'esame è pertanto rinviato a domani.

*La seduta termina alle ore 23,25.*

## EMENDAMENTI

**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158)**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

### Art. 28.

*Sopprimere il comma 1.*

*Consequentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa di parte corrente, escluso quella relativa al personale».

28.7

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 28, inserire i seguenti:*

#### «Art. 28-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari"».

**«Art. 28-ter.**

*(Accertamento del valore)*

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**28.13**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le altre: «264 miliardi».*

**28.8**

D'IPPOLITO

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai

fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari la corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis*, è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera *a*);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera *b*);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis.* L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Republi-

ca 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-*ter*. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-*bis* deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima».

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 887, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinquies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato».

3. L'articolo 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante all'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari».

4. All'articolo 3-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:



«3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito».

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice».

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito».

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente».

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis* è soppressa.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 3, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

*b)* l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al terzo comma dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato di dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

28.9

PREVOSTO, CADDEO, CHERCHI, SCIVOLETTO

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Estensione delle norme sull'accertamento di valore)*

1. Le norme sull'accertamento del valore previste negli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, secondo comma, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base alla parte prima della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto, imposta complementare».

28.6

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

28.5

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «La percentuale del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia al finanziamento del servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stabilita in misura pari al 19 per cento».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

28.4

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento e al 21 per cento».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa dei Ministeri)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa di parte corrente, escluso quella relativa al personale».

28.3

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono istituiti i punti franchi di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e previa intesa tra lo Stato e la Regione, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuati i predetti punti franchi».

**28.1**

PREVOSTO, CHERCHI, TAMPONI, CAMPUS, CAD-  
DEO, LADU, MANIS, MARTELLI, MULAS

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio necessarie ad assicurare il contributo pubblico nazionale da destinare a sostegno dei programmi di competenza regionale per gli interventi infrastrutturali cofinanziati dal Fondo regionale europeo e per gli interventi sul Fondo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento per il periodo 1994-1999 nelle misure previste dalle delibere del CIPE del 13 aprile 1994, che per il biennio 1994-1995 è pari a lire 1.500 miliardi».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**28.2**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHET-  
TI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, le parole: "nel corso dell'esercizio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'esercizio 1995"».

**28.12**

DI BENEDETTO

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa di parte corrente, escluso quella relativa al personale».

**29.15**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

**«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1.** I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**29.13**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al comma 2, sopprimere la lettera b);*

*al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

*dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Emissione di titoli obbligazionari  
da parte delle regioni)*

1. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è consentita alle regioni che non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dalle regioni concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie degli enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a 5 anni.

5. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue semestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà superare il 2 per cento in più, al momento della emissione, del rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni delle specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio. Al fine di contribuire alle spese relative ad atti autorizzativi, lo 0,1 per cento del prestito è attribuito alle entrate del bilancio dello Stato.

6. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario.

7. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato.

8. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio in conto capitale.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche che gli enti emittenti sono tenuti a osservare per la raccolta del risparmio.

10. Per certificazione del bilancio regionale deve intendersi il rilascio del parere di conformità del CICR così come stabilito dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Sono salvi tutti gli adempimenti della legge in tema di bilancio».

29.14

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

29.12

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

29.11

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**29.10**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**29.9**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**29.8**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, settimo periodo, sostituire le parole da: «il prestito è stato deliberato» a: «semestre dello stesso» con le seguenti: «il prestito è stato sottoscritto».*

**29.1**

ROVEDA, BUSNELLI, ARMANI

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese



aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

29.7

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 7, quarto periodo, sostituire, le parole: «l'ente o gli enti creditizi» con le altre: «l'ente emittente».*

29.16

BUSNELLI, COPERCINI

*Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «l'ente o gli enti creditori provvedono» con le seguenti: «l'ente emittente provvede», alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: «Alle somme disponibili sul ricavato del prestito obbligazionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. È abrogato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11».*

29.2

ROVEDA, COPERCINI

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

29.6

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese*

aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

29.5

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

29.4

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. I comuni che, pur essendo stati dichiarati dissestati, abbiano approvato il bilancio riequilibrato e sono in condizioni di dimostrare di avere risorse economiche sufficienti, possono contrarre mutui per la realizzazione di opere pubbliche ritenute essenziali per la collettività amministrata, al fine di una maggiore economicizzazione e di una puntuale utilizzazione delle risorse economico-finanziarie dell'Ente».

29.3

BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Competenze della regione Valle d'Aosta)*

1. Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690».

29.0.1

DUJANY

**Art. 30.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa di parte corrente, escluso quella relativa al personale».

**30.1**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

**Art. 30.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: "arte o professione", sono aggiunte le seguenti: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma".

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia

operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili".

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

"La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

"Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al primo comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza".

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: "e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: "operazioni non imponibili o esenti" sono inserite le seguenti: "o escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

30.4

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 5 e comma 14, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a partire dal secondo esercizio di bilancio successivo all'approvazione ministeriale del piano di risanamento o del bilancio stabilmente riequilibrato gli adeguamenti ai livelli massimi consentiti dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali non sono obbligatori per gli enti dissestati che, anche adottando livelli inferiori a quello massimo, conseguono il pareggio di bilancio.

*2-ter.* Per i comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati, e per gli esercizi anteriori al 1993, è sanata l'irregolare iscrizione nei bilanci di cifre inferiori a quelle corrispondenti all'applicazione delle previste percentuali di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, purchè risultino iscritte cifre almeno pari o superiori a quelle derivanti dall'applicazione delle percentuali anzidette ridotte della metà».

**30.2**

GIOVANELLI, DONISE, ROCCHI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

**30.3**VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO  
Guido, GUERZONI, FONTANINI, PERLINGIERI,  
PIERONI, SALVATO, MARCHETTI, CARPINELLI,  
PASQUINO, D'IPPOLITO VITALE, MAGLIOZZI,  
MARINELLI, ROCCHI**Art. 31.**

*Sopprimere l'articolo.*

**31.4**ANGELONI, SCIVOLETTO, ROGNONI, STAJANO,  
CARPINELLI, PELLEGRINO, CHERCHI,  
ROCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

**31.3**

ALÒ, FAGNI

*Al comma 1, dopo la parola: «conferite» inserire le seguenti: «per una quota non superiore al 50 per cento».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

31.5

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. L'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificata dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del disegno di legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Cassa depositi e prestiti, va interpretato nel senso che dalla data del riconoscimento la Cassa depositi e prestiti ha assunto natura giuridica di ente pubblico economico e, in quanto tale, è divenuta soggetta a tutte le disposizioni relative alle persone giuridiche, ivi comprese le norme fiscali, e che, conseguentemente, dalla stessa data sono abrogate tutte le norme speciali incompatibili con la nuova natura e, in particolare, quelle che prevedevano trattamenti fiscali privilegiati».

31.1

GUGLIERI, ROVEDA, PODESTÀ

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«2. L'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Cassa depositi e prestiti, va interpretato nel senso che dalla data di riconoscimento la Cassa depositi e prestiti ha assunto natura giuridica di ente pubblico economico e, in quanto tale, è soggetta a tutte le disposizioni relative alle persone giuridiche con conseguente abrogazione dalla stessa data di tutte le norme speciali incompatibili con la nuova natura e, in particolare, di quelle che prevedevano trattamenti fiscali privilegiati».

31.2

PEDRIZZI, BATTAGLIA

**Art. 32.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che alla chiusura del periodo d'imposta possiedono, anche in base a contratti di locazione finanziaria, immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* rispetto alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari la corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis*, è stabilito nella misura del:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b)».
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-*ter*. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-*bis* deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".



3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis* è soppressa.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;
- b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;
- b) al terzo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32. - Il Governo è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto ad affrontare il problema dell'abusivismo edilizio secondo i seguenti criteri e principi:

a) definire i casi di insanabilità assoluta;  
b) prevedere misure di repressione del nuovo abusivismo tramite l'istituzione nelle Regioni di centri di responsabilità e controllo con il compito di rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni contro l'abusivismo;

c) delegare alle leggi regionali la facoltà di riaprire i termini della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e di definire autonomamente i casi e le modalità e sanatoria di recupero urbanistico all'infuori delle previsioni inderogabili di cui alla lettera a);

d) le leggi regionali devono:

1) prevedere modalità, strumenti e tempi dell'attività di recupero urbanistico;

2) individuare i criteri e i soggetti preposti alla formazione dei centri di responsabilità per la repressione del nuovo abusivismo e di controllo di effettività delle sanzioni già previste;

3) stabilire che le somme già versate in adempimento dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, qualora non dovute, sono trasferite dallo Stato ai comuni e portate in riduzione della parte del versamento degli oneri di concessione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1995 dal richiedente l'autorizzazione o la concessione in sanatoria;

4) individuare le modalità e gli strumenti per stipulare convenzioni tra amministrazioni comunali e istituti bancari tesi ad ottenere la costituzione di fondi a cui possano accedere i richiedenti l'autorizzazione o la concessione in sanatoria.

**32.100**

GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, DONISE,  
ROCCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31 dicembre 1993» con le seguenti parole: «si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 30 giugno 1994».*

**32.127**

DI BENEDETTO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «il 31 dicembre 1993» fino a: «concessione edilizia in sanatoria».*

**32.37**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «25 luglio 1994».*

**32.36** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «30 giugno 1994».*

**32.141** SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «31 marzo 1994».*

**32.142** SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «31 marzo 1994. Sono esclusi dalla sanatoria i cambi di destinazione d'uso anche senza opere riferiti ai locali o alle aree destinati ad autorimessa o a parcheggio».*

**32.38** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che non abbiano comportato» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «che non abbiano comportato per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria un volume superiore a 750 metri cubi, sia che si tratti di nuova costruzione ovvero di ampliamento di costruzione esistente».*

**32.56** MANCINO, TAMPONI, CARPENEDO, PERLINGIERI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero superiore a 750 metri cubi», con le seguenti: «e che non abbiano una volumetria superiore a 750 metri cubi».*

**32.57** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONI-  
SE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI, ROCCHI

*Alla Tabella B, dopo le parole: «Opere edilizie fino a 750 metri cubi... 7.000.000» inserire le seguenti: «Opere edilizie oltre 751 metri cubi... 10.000.000».*

**32.45** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, PEPE, BRIENZA,  
BELLONI, BONANSEA

*Al penultimo periodo del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè a costruzioni eseguite in assenza di concessione o autorizzazione superiori a 750 metri cubi, ma di particolare pregio artistico o architettonico, riconosciute tali con parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali. In tali casi la misura dell'oblazione è ridotta di un importo pari ad un quarto di quanto stabilito nel presente articolo».*

**32.2** MATTEJA, BRICCARELLO

*In via subordinata all'emendamento 32.2, al penultimo periodo del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in sanatoria, nonchè a costruzioni eseguite in assenza di concessione o autorizzazione superiori a 750 metri cubi, ma di particolare pregio artistico o architettonico, riconosciute tali con parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali».*

**32.1** MATTEJA, BRICCARELLO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «intendersi» con la seguente: «ritenersi».*

**32.58** CARCARINO, BRUNO GANERI, PAROLA, DONI-  
SE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia».*

**32.39** CAPONE, FRONZUTI, PEPE, BRIENZA, BELLONI

*Al comma 1, in fine, aggiungere: «Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita in comuni che siano da sempre sprovvisti di piano regolatore generale, al solo scopo di essere destinata ad abitazione principale, a modifica di quanto disposto all'articolo 34, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non è dovuta l'oblazione ma la sola corresponsione*

degli oneri concessori secondo le modalità previste nei commi successivi».

**32.102**

CORVINO

*In via subordinata all'emendamento 32.102, al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita in comuni che siano da sempre sprovvisti di piano regolatore generale, pur dopo la nomina di commissari ad acta per l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico, al solo scopo di essere destinata ad abitazione principale, a modifica di quanto disposto all'articolo 34, terzo comma, della legge 28 febbraio 1988, n. 47, non è dovuta l'oblazione ma la sola corresponsione degli oneri concessori secondo le modalità previste nei commi successivi».*

**32.101**

CORVINO

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:*

Sono esclusi dalla sanatoria gli abusi di edifici finalizzati, realizzati o comunque connessi ad attività poste in essere da soggetti condannati per reati di stampo mafioso».

**32.145**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche alle opere abusive acquisite a titolo gratuito al patrimonio del Comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

**32.143**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La limitazione quantitativa di cui al comma 1, relativa esclusivamente all'edilizia residenziale, non trova applicazione nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di mutamenti di destinazione d'uso e nel caso di annullamento della concessione edilizia, ferma restando la necessità che i lavori siano stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 1993».

**32.55**

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI, PERLINGIERI

*In via subordinata all'emendamento 32.55, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La limitazione quantitativa di cui al comma 1, che riguarda esclusivamente l'edilizia residenziale, non trova applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia, semprechè i lavori siano stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 1993».

**32.54** MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI, PERLINGIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che realizzate creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, ad opere già oggetto di contenzioso tra privati o che siano state realizzate su parti comuni, salvo convenzione liberatoria tra le parti interessate».

**32.26** TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine delle disposizioni di cui al comma 1 si intendono ultimati gli edifici nei quali siano stati eseguiti il rustico, completate la copertura, le partizioni esterne ed opere interne tali che l'unità immobiliare sia chiaramente identificabile a livello tipologico».

**32.24** TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere a titolo oneroso l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato, o dagli enti pubblici territoriali proprietari, entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta del fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito in lire 150.000 per ogni mq di SLP costruita fruitrice dell'area in oggetto. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in

sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, pari a lire 300.000 per ogni mq di SLP costruita sulla stessa».

**32.25**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico di fabbricati oggetto di condono edilizio si applicano le norme sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successivi decreti di attuazione indipendentemente dall'epoca di realizzazione dell'abuso nonché le norme di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981, e alla circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 21745 del 30 luglio 1981. Per quanto riguarda le limitazioni relative all'altezza degli edifici in rapporto alla larghezza stradale previste dalle vigenti norme sismiche si introduce, in deroga e per i fabbricati oggetto di condono edilizio, una tolleranza del 20 per cento di maggior altezza dei fabbricati».

**32.99**

D'ALI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già dotato di piano regolatore generale, devono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla medesima data, sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali, approvare e adottare i piani particolareggiati di recupero degli stabili e delle aree soggette a riqualificazione urbanistica e ambientale.

«1-ter. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano provvisti di piano regolatore generale dovranno adottare e approvare i piani di recupero entro e non oltre il 30 giugno 1996.

«1-quater. Qualora i sindaci, entro i termini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, non abbiano ottemperato a quanto stabilito dalla presente legge, saranno sostituiti da commissari *ad acta*, nominati dalle regione».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.60**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI



*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Non possono essere soggetti a recupero urbanistico e ambientale le opere e gli immobili, compresi quelle di cui al comma 2, ad uso residenziale edificati nelle seguenti aree:

a) aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ricognitivo di originario interesse pubblico ad esse immanente dichiarato in forza di leggi statali o regionali o dei conseguenziali provvedimenti dell'autorità amministrativa;

b) le aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, inedificabili in forza dei piani di cui all'articolo 1-bis del medesimo decreto-legge;

c) le aree non comprese tra quelle di cui alla lettera b) sottoposte a vincolo di inedificabilità a causa della instabilità idrogeologica, sismica o vulcanica;

d) le zone boscate di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, ancorchè percorse da incendi nei dieci anni precedenti l'emanazione della presente legge;

e) le aree identificate con provvedimento del Ministro dell'ambiente nell'ambito dei piani di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 8 luglio 1989, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in quanto non compatibili con insediamenti abitativi e lavoratori, ovvero nell'atto conclusivo del procedimento di cui all'articolo 6, della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

32.59

CARCARINO, PAROLA BRUNO GANERI, DONISE,  
CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Sostituire il primo periodo del comma 2 con i seguenti:*

«Per gli abusi edilizi connessi fino al 1° ottobre 1983, la misura dell'oblazione è quella determinata nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. Per gli abusi commessi dal 2 ottobre 1983 al 15 marzo 1985 la misura dell'oblazione come determinata nella predetta tabella è moltiplicata per due, per gli abusi commessi dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993 la misura dell'oblazione come determinata nella tabella di cui sopra è moltiplicata

per tre, per gli abusi commessi dal 1° gennaio 1994 la misura dell'oblazione come determinata nella tabella di cui sopra è moltiplicata per quattro».

**32.40**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire i seguenti: «con l'inserimento delle opere interne di cui all'articolo 26 della medesima legge, nella tipologia n. 7».*

**32.41**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3» con le seguenti: «è aumentata di una percentuale pari alla percentuale di inflazione maturata dal 1985 al 1993».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.61**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONI-  
SE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.62**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONI-  
SE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «trecentomila».*

**32.64**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «centomila» con la seguente: «duecentomila».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.65**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «centocinquantamila».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.63**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «ed è diminuito di un terzo per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti».*

**32.144**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La misura dell'oblazione così determinata è ridotta del 50 per cento nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali».*

**32.140**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nei casi in cui l'opera abusiva venga utilizzata come prima abitazione del richiedente la concessione in sanatoria, la oblazione dovuta per i primi 150 metri quadrati complessivi di superficie utile coperta è pari a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione maturata dal 1985 al 1993, secondo le modalità previste dall'articolo 36 della predetta legge. Il possesso dei predetti requisiti deve essere dimostrato all'atto della domanda tramite idoneo certificato di residenza attestante una residenza da almeno tre mesi dalla data di approvazione della presente legge».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.66**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONI-  
SE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 gennaio 1995. La domanda deve essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella misura dovuta secondo l'allegata tabella B.

2-ter. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti lo stato dei lavori;
- b) documentazione fotografica.

2-quater. L'amministrazione comunale nel termine massimo di 90 giorni esegue autentica delle foto da parte della vigilanza urbana, allega certificato urbanistico e rilascia concessione o autorizzazione in sanatoria di tipo condizionato.

*2-quinquies.* Nei successivi 120 giorni la pratica viene integrata con:

a) certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica dell'opera abusiva e dell'esistente qualora l'abuso abbia una superficie maggiore di 50 metri quadri e il complesso edilizio comprenda più di una unità immobiliare; quanto sopra può essere sostituito da certificato di collaudo;

b) copia della dichiarazione e della scheda catastale depositata;

c) titolo di proprietà;

d) elaborati grafici, a firma di professionista abilitato, delle opere abusive con le connessioni relative.

*2-sexies.* Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche, deve essere presentata certificazione come alla lettera d) del comma *2-quinquies*, relativamente alle opere di messa in sicurezza da realizzarsi entro i 90 giorni dalla presentazione e certificazione come alla lettera a) del medesimo comma, entro 30 giorni dalla fine dei lavori di rinforzo statico da realizzarsi entro due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione».

*Conseguentemente sopprimere i primi tre periodi del comma 3.*

**32.27**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994» con le seguenti: «La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**32.126**

DI BENEDETTO

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a pena di decadenza» e dopo le parole: «entro la data del 15 dicembre 1994» inserire le seguenti: «La mancata presentazione della domanda entro il termine previsto comporta una maggiorazione dell'oblazione del 50 per cento annuo su quella dovuta».*

**32.42**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA

*Al comma 3, sostituire le parole: «15 dicembre 1994» con le seguenti: «15 gennaio 1995».*

**32.139**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 3, sostituire le parole: «15 dicembre 1994» con le seguenti: «15 gennaio 1995».*

**32.3**

CORRAO

*Al comma 3, sostituire le parole: «15 dicembre 1994» con le seguenti: «15 gennaio 1995».*

**32.117**

TERRACINI

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La documentazione da allegare è quella richiesta dall'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

**32.67**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, quarto periodo, premettere le seguenti parole: «Per quanto riguarda le pratiche già avviate alla data del 31 dicembre 1993,».*

**32.28**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: «ed il decorso» fino a: «del periodo successivo».*

**32.68**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, sostituire le parole: «termine di un anno» con le seguenti: «termine di due anni», e sopprimere le parole: «senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune».*

**32.103**

PAROLA, GIOVANELLI, BRUNO, CARCARINO, ROCCHI

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «del comune» inserire la seguente: «non».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio*

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

32.69

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, sostituire le parole: «l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta» con le seguenti: «l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o determinata in modo non veritiero e palesemente doloso».*

32.104

PAROLA

*Al comma 3 sostituire le parole: «in modo veritiero» con le parole: «in modo dolosamente inveritiero».*

32.43

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, MELONI, PEPE, BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata e interamente corrisposta in modo dolosamente inveritiero, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni di cui agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

32.149

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Nei casi in cui l'opera abusiva venga utilizzata come prima abitazione del richiedente la concessione in sanatoria, la oblazione dovuta per i primi 150 metri quadrati complessivi di superficie utile coperta è pari a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aumentato di una percentuale pari al tasso di inflazione maturata dal 1985 al 1993, secondo le modalità previste dall'articolo 36 della stessa legge. Il possesso dei predetti requisiti deve essere dimostrato all'atto della domanda tramite idoneo certificato di residenza attestante una residenza da almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio*

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.70**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il predetto termine decorre dall'emissione espressa o tacita del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32. Qualora la domanda di concessione in sanatoria riguardi immobili acquisiti dal comune con provvedimento trascritto nei Registri immobiliari ma non ancora demoliti o destinati a finalità pubbliche l'accoglimento della domanda autorizza il Conservatore dei registri immobiliari alla cancellazione della trascrizione».*

**32.44**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE, BRIENZA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta con le stesse modalità di cui agli articoli 34 e 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.88**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'oblazione prevista dal presente articolo, qualora dovuta, deve essere corrisposta a mezzo di un versamento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una rata pari ad un decimo dell'importo dovuto. La restante parte dovrà essere versata in successive



nove rate, di pari importo a scadenza trimestrale. È consentito il versamento dell'oblazione, in un'unica soluzione, entro il medesimo termine, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate».

32.105

PAROLA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, DONISE, STANISCIÀ, SICA, CARCARINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, contestualmente alla presentazione della domanda, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro sessanta, centoventi, duecentodieci e trecentosessanta giorni dalla presentazione della domanda.

È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione contestualmente alla presentazione della domanda, ovvero entro il termine di scadenza di una delle predette rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella B ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla presentazione della domanda.

Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo dell'oblazione da versare entro trecentosessanta giorni dalla presentazione della domanda».

32.124

DI BENEDETTO

*Al comma 4, sostituire le parole: «15 dicembre 1994» con le seguenti: «15 gennaio 1995».*

32.4

CORRAO

*Al comma 4, sostituire le parole: «15 dicembre 1994» con le seguenti: «30 dicembre 1994».*

32.138

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».*

**32.71** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «15 gennaio 1994, 15 marzo 1995, 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995» con le seguenti: «15 febbraio 1995, 15 maggio 1995, 15 agosto 1995 ed il 15 novembre 1995».*

**32.73** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentito» con le seguenti: «è possibile».*

**32.74** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4 sopprimere le parole: «ovvero l'oblazione stessa pari a lire 2.000.000 sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

*Alla diminuzione del gettito corrisponde il maggior introito derivante dallo spostamento al 31 marzo 1994 del termine di cui al comma 1.*

**32.47** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE, BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione pari a lire 5.000.000 deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra».*

*Alla diminuzione del gettito corrisponde il maggior introito derivante dallo spostamento al 31 marzo 1994 del termine di cui al comma 1.*

**32.46** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE, BRIENZA, BONANSEA

*Al comma 4, sostituire le parole da: «in quattro rate» fino a: «15 settembre 1995» con le seguenti: «in otto rate di pari importo*

rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995, il 15 settembre 1995, il 15 dicembre 1995, il 15 marzo 1996, il 15 luglio 1996 e il 15 ottobre 1996».

**32.137** SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'oblazione prevista dal comma 4 e gli anni di concessione sono ridotti di un terzo relativamente alle domande presentate nei comuni privi di strumenti urbanistici generali. L'oblazione prevista dal comma 4 è ridotta di un terzo relativamente alle domande presentate nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

**32.125** DI BENEDETTO

*Sopprimere il comma 5.*

**32.150** MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stato interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare la somma residua oltre agli interessi legali in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**32.123** DI BENEDETTO

*Al comma 5, sostituire le parole: «versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994» con le seguenti: «versare, in luogo della somma residua, il doppio della differenza tra la somma dovuta a quella versata, in quattro rate di pari importo, con scadenza eguali a quelle per il pagamento delle rate di cui al comma 4».*

**32.5** CORRAO

*Al comma 5, sostituire le parole: «il triplo» con le seguenti: «il doppio».*

**32.136** SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994» con le seguenti: «la somma residua aumentata di una percentuale pari alla percentuale di inflazione maturata dal 1985 al 1993».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

**32.87**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 5, sostituire le parole: «il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in un'unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994», con le seguenti: «la somma residua maggiorata degli interessi legali secondo le modalità previste al presente comma».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire la cifra: «214», con la seguente: «224».*

**32.106**

GIOVANELLI, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, SICA, STANISCIÀ, ROCCHI

*Al comma 5, sostituire le parole: «da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47», con il seguente: «purchè sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

**32.48**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE, BRIENZA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie oggetto di convenzione con enti pubblici se detta convenzione non è stata interamente realizzata o finanziata».*

**32.29**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per le opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, relative ad ampliamenti o tipologie di abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro 180 giorni; trascorso tale termine si intende reso in senso favorevole”».

**32.30**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso».

**32.31**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere, altresì, allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma pari alla prima di quattro rate di pari importo a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata nella Tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Il pagamento delle rimanenti tre rate dovrà essere effettuato con pagamenti semestrali dalla data di presentazione delle domande.

Qualora l'importo degli oneri di concessione vigenti e applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta Tabella C, la somma da versare deve essere pari a detto minore importo».

**32.6**

CORRAO

*Al comma 6, sopprimere la parola: «altresì».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.86**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA; SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, dopo le parole: «è ubicata la costruzione, di una», inserire le seguenti: «quota pari al 20 per cento della».*

**32.49**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLOMI, PEPE, BRIENZA

*Al comma 6, sostituire la parola: «se», con la seguente: «eventualmente».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.85**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «nonchè per le modifiche di destinazione d'uso».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**32.84**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «per il pagamento dell'anticipo degli oneri di concessione si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione».*

**32.135**SPECCHIA, GRIPPALDI, CURTO, MONTELEONE,  
PACE, PEDRIZZI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici tecnici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio saranno concordate con gli Uffici tecnici del comune in cui l'abuso è stato realizzato».*

**32.134**SPECCHIA, GRIPPALDI, CURTO, MONTELEONE,  
PACE, PEDRIZZI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La restante parte della somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, è suddivisa in quattro rate annuali di eguale importo, con l'applicazione dell'interesse legale annuo. È consentito il versamento della somma a titolo di anticipazione, in una unica soluzione entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate».*

**32.50**NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo».*

**32.119**

TERRACINI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il pagamento degli oneri di concessione si applica la rateizzazione prevista dal comma 4, relativa al pagamento dell'oblazione».*

**32.122**

DI BENEDETTO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:*

«6-bis. Gli abusi di necessità non rientrano nelle esclusioni previste dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

**32.128**

**SPECCHIA**

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«1. Alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non ancora definiti continua ad applicarsi quanto disposto in materia dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nelle modalità e nei valori definiti o in corso di definizione ad opera delle regioni con propri provvedimenti legislativi».

*Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

«Art. 37-bis. - 1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**32.82**

**CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI**

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«1. Alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non ancora definite continua ad applicarsi quanto disposto in materia dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nelle modalità e nei modi definiti o in corso di definizione ad opera delle regioni con propri provvedimenti legislativi».

**32.83**

**CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI**

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune,



entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 6, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti importi in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 6 ed al presente comma, entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute».

**32.107**

PAROLA, FALOMI, CARCARINO, ROCCHI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 30 dicembre 1994, di una somma d'importo pari a quanto dovuto per gli oneri di concessione secondo la legge 28 febbraio 1985, n. 47, aumentata degli interessi legali».*

**32.133**SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 7, primo periodo dopo le parole: «non definite» inserire le seguenti: «per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

**32.120**

TERRACINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «15 dicembre 1994» con le seguenti: «15 gennaio 1994».*

**32.7**

CORRAO

*Al comma 7, sostituire le parole: «quota pari al 70 per cento delle somme» con le seguenti: «quota pari al 30 per cento delle somme».*

**32.108**

PAROLA, CARCARINO, GIOVANELLI, ROCCHI

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 6 ed al presente*

comma entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute».

32.121

TERRACINI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Vengono fatte salve e conservano efficacia le disposizioni, già emanate per gli oneri di concessione dalle Regioni, in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

32.8

CORRAO

*Al comma 8, sostituire le parole: «L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta», con le seguenti: «L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti con sei rate trimestrate a partire dalla data del provvedimento comunale».*

32.109

PAROLA, CARCARINO, GIOVANELLI, ROCCHI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere abusive eseguite da soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i reati connessi al riciclaggio di denaro, ovvero a quelle eseguite a favore dei predetti soggetti. Per le opere di cui al presente comma la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.*

*8-ter. Per i notai che ricevono o autenticano gli atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non convalidabili, concernenti le opere di cui al comma 8-bis, alle sanzioni di cui all'articolo 21 della citata legge è aggiunta la radiazione dal rispettivo albo professionale».*

32.32

TERZI, PEDRAZZINI, COPERCINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere abusive eseguite da soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per*

i reati connessi al riciclaggio di denaro, ovvero a quelle eseguite a favore dei predetti soggetti. Per le opere di cui al presente comma la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari. Per effetto della confisca, le opere di cui al presente comma sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono; il 50 per cento degli introiti derivanti dalla locazione dei suddetti immobili sono trasferiti annualmente al bilancio dello Stato fino all'ammontare del valore degli immobili stessi da determinarsi sulla base dei dati catastali. Le somme di cui sopra sono riassegnate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, su appositi capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, per spese attinenti le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

8-ter. Per i notai che ricevono o autenticano gli atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non convalidabili, concernenti le opere di cui al comma 8-bis, alle sanzioni di cui all'articolo 21 della citata legge è aggiunta la radiazione dal rispettivo albo professionale.».

**32.33**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine della definizione conclusiva degli oneri con le Amministrazioni comunali in modo automatico, viene determinato che, per le nuove costruzioni, gli oneri primari, secondari ed accessori sono moltiplicati per 1,3, mentre per gli ampliamenti e le opere di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli oneri primari, secondari ed accessori sono moltiplicati per 1,1. Al fine di una corretta stima, la data di riferimento degli oneri è quella del 26 luglio 1994, e per costo di costruzione si intendono lire 1.000.000 al mq. per gli ampliamenti o le nuove costruzioni e lire 500.000 al mq. per le ristrutturazioni.».

**32.34**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:*

«9. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima ed unica abitazione del richiedente la sanatoria, o di un suo parente di primo grado, la misura dell'oblazione e degli oneri concessori è ridotta del 50 per cento per le opere che presentano una superficie utile abitabile complessiva non superiore ai 95 mq., e del 25 per cento per le opere che presentano una superficie utile abitabile complessiva tra i 95.10 mq. ed i 160 mq. Delle stesse percentuali sono ridotti gli importi del primo versamento di cui alla allegata tabella B. Ai soli fini della determinazione della superficie utile

abitabile sono esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posti macchina. Sono escluse da tali agevolazioni le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1.

10. Le riduzioni di cui al comma 2 si applicano anche alle oblazioni ed oneri concessori dovuti nei casi di ampliamento dell'abitazione e delle opere di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che ricorrano e condizioni di cui al comma 9, riferite all'intera unità abitativa.

11. La riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori non si applica nel caso di possesso di diritti di proprietà su altro alloggio nel territorio nazionale, da parte del soggetto che utilizza l'immobile oggetto della sanatoria come abitazione principale, quando tali diritti non derivano da atti di successione. Gli immobili sanati ai sensi dei commi 9 e 10 non possono essere ceduti a terzi per un periodo di dieci anni».

*Conseguentemente al comma 12, sopprimere le parole: «terzo e».*

**32.19**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, non è dovuta oblazione per i primi 150 mq. di superficie complessiva. Vengono confermate le esclusioni di cui al comma terzo dell'articolo 34 della legge 28 gennaio 1985, n. 47.

Sono comunque dovuti gli oneri concessori ridotti percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed alla ubicazione delle stesse opere, secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata alla presente legge; le stesse riduzioni si applicano all'oblazione dovuta per la superficie eccedente i predetti 150 mq. di superficie complessiva».

**32.9**

CORRAO

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* per le opere fino a: disagio abitativo *con le seguenti:* Per l'opera realizzata al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, accatastata o accatastabile nelle categorie A/2, A/3, A/4, inferiore a 150 metri quadri, purchè adibita ad abitazione principale del nucleo familiare del responsabile dell'opera, ovvero qualora il responsabile dell'abuso e tutti i membri del nucleo familiare risultante al 31 dicembre 1993 non siano possessori di altro immobile nella provincia e nel comune di residenza.

**32.81**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «per le opere realizzate» con le seguenti: «per l'opera realizzata».*

**32.80** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 9, sopprimere le parole: «e degli oneri di concessione».*

**32.110** PAROLA

*Alla tabella D, di cui al comma 9, sopprimere la lettera a); nella lettera b), che conseguentemente diventa lettera a), sopprimere le parole: «(redditi da lavoro dipendente)».*

*Conseguentemente, la lettera c) diventa b).*

**32.98** COVIELLO, LADU, TAMPONI, ZANOLETTI, COSTA, CUSUMANO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Gli Istituti, che normalmente forniscono il servizio di credito fondiario, sono tenuti all'accensione di mutui fondiari, a tassi agevolati se riferiti alla prima casa, da rilasciare al proprietario, o suo avente diritto, a seguito delle presentazioni di: atto di proprietà del terreno; documentazione completa ai sensi dell'articolo 30; certificato di destinazione urbanistica per il terreno su cui insiste la costruzione abusiva, preso a garanzia del mutuo fondiario, con riportata la dicitura "Non è soggetto a vincoli che determinano assoluta inedificabilità". La procedura per il rilascio del mutuo fondiario deve essere esperita entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta. La somma mutuabile, su richiesta dell'interessato, può comprendere anche la somma da corrispondere quale oblazione».

**32.132** SPECCHIA, GRIPPALDI, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «e degli oneri di concessione».*

**32.111** GIOVANELLI, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, SICA, STANISCIÀ, ROCCHI

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado e che vi sia convivenza da almeno due anni».*

**32.79**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 10, sostituire le parole: «entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e vi sia convivenza da almeno due anni», con le seguenti: «entro il primo grado».*

**32.21**

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «due», con la seguente: «cinque».*

**32.78**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «è necessario», con le seguenti: «è obbligatorio».*

**32.77**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 10, dopo le parole: «del presente articolo» inserire il seguente periodo: «Tale riduzione si applica anche a favore dei cittadini emigrati all'estero relativamente all'abitazione primaria posseduta nel territorio italiano».*

**32.51**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE, BRIENZA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Tutti gli immobili di cui ai commi 1 e 9 non possono essere soggetti a vendita a terzi per un periodo non inferiore a venti anni».

**32.76**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre la riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di possesso di diritti di proprietà su altro alloggio nel territorio nazionale, da parte del soggetto che utilizza l'immobile oggetto della sanatoria come abitazione principale, quando tali diritti non derivano da atti di successione».*

**32.20** TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**32.75** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Gli immobili sanati ai sensi dei commi 9 e 10 non possono essere ceduti a terzi per un periodo di dieci anni».*

**32.22** TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «venti anni».*

**32.95** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «quindici anni».*

**32.96** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «dieci anni».*

**32.97** CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole da: «la differenza», fino alla fine del periodo con le seguenti: «una sanzione amministrativa pari a 10 volte l'oblazione determinata ai sensi del comma 2».*

32.89

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Il versamento della somma eccedente deve essere effettuato a pena di nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento».*

32.52

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE, BRIENZA, BONANSEA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Ai fini del comma 11 i redditi da lavoro dipendente sono considerati in misura pari al 60 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis. - (Razionalizzazione della spesa pubblica). - 1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, esclusa quella relativa al personale».

32.90

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto, quinto e settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma e della certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 18 febbraio 1985, n. 47, gli accertamenti e le verifiche da eseguire ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 35, per gli edifici sorti nelle zone sottoposte a vincolo sismico, possono essere effettuate secondo i criteri tecnici stabiliti con le ordinanze e circolari tecniche concernenti la riparazione degli immobili danneggiati».



ti dal terremoto e dalle norme tecniche previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987. L'eventuale progetto di adeguamento, per le costruzioni sorte nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo quanto previsto, per migliorare ed adeguare gli edifici esistenti, dal punto C.9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, «Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche». La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento».

32.10

CORRAO

*Al comma 12, sostituire i primi due periodi con i seguenti:*

«All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34, la domanda di cui al comma 3 del presente articolo è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d) della citata legge n. 47 del 1985».

32.23

TERZI, PEDRAZZINI, ARMANI, COPERCINI

*Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1».*

32.146

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI, PERLINGIERI

*Al comma 12, dopo le parole: «articolo 34, terzo,» inserire le seguenti: «quarto».*

32.112

PAROLA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, DONISE, SICA, STANISCIÀ, CARCARINO, ROCCHI

*Al comma 12, primo periodo, dopo la parola: «terzo» inserire la seguente: «quarto».*

32.118

TERRACINI, D'ALI

*Al comma 12, sostituire le parole: «terzo e settimo comma» con le seguenti: «terzo, quarto e settimo comma».*

**32.131****SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO,  
MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI**

*Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di concessione edilizia in sanatoria conseguente ad annullamento di concessione edilizia, per la parte eccedente i 750 metri cubi, l'oblazione è ridotta di un terzo».*

**32.53****NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, BELLONI, PEPE,  
BRIENZA, BONANSEA**

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compete la riduzione di un terzo dell'oblazione in caso di concessione edilizia in sanatoria conseguente ad annullamento di concessione edilizia».*

**32.147****MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI, PERLINGIERI**

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di concessione edilizia in sanatoria conseguente ad annullamento di concessione edilizia, per la parte eccedente i 750 metri cubi, l'oblazione è ridotta di un terzo».*

**32.148****MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI, PERLINGIERI**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Ai fini della certificazione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli accertamenti e le verifiche da eseguire di cui al comma 4 dello stesso articolo per gli edifici sorti nella zona sottoposta a vincolo sismico, possono essere effettuate secondo i criteri tecnici stabiliti con le ordinanze e circolari tecniche concernenti la riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto, e dalle norme tecniche previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987. L'eventuale progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico, di cui all'ottavo comma del citato articolo 35, può essere predisposto secondo quanto previsto, per migliorare ed adeguare gli edifici esistenti, dal punto C.9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986».

**32.113****PAROLA, CORRAO, BRUNO GANERI, ROCCHI**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Possono su loro richiesta ottenere la retrocessione dell'immobile acquisito, i proprietari che hanno ultimato i fabbricati ad uso residenziale primario entro la data del 31 dicembre 1993, che siano nelle condizioni di poter presentare domanda di concessione in sanatoria ai sensi della presente legge. La retrocessione è automatica previa istanza al conservatore dei registri immobiliari con allegata la concessione in sanatoria conseguita e le ricevute dei pagamenti effettuati per i contributi di concessione, e per l'oblazione qualora dovuta. Sono altresì sospesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i provvedimenti di acquisizione di immobili residenziali ad uso primario suscettibili di sanatoria ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

**32.114**

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, ROCCHI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Tutti i proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a disposizione dei comuni e delle regioni allo scopo di essere utilizzati per piani di recupero, riqualificazione delle periferie e urbanizzazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**32.91**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo è prevista la demolizione ed il ripristino dei luoghi, ad opera del

Ministero dei lavori pubblici, previa acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato dell'opera e del terreno di riferimento con l'assegnazione se trattasi di prima abitazione, a titolo di indennizzo della titolarità di altro suolo edificabile per una cubatura di valore corrispondente, in zone appositamente previste dal comune, anche in deroga alla normativa urbanistica vigente, su cui poter autocostruire la propria abitazione, ovvero con la corresponsione di una somma pari al valore commerciale del solo terreno».

**32.92**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. I Comuni debbono provvedere, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 47 del 1985, anche ai piani particolareggiati di recupero dell'abusivismo nei comprensori, di cui al capo III della stessa legge.

In tali comprensori, il progetto originario di lottizzazione che sia stato già assentito dalla commissione urbanistica comunale, senza che ne abbia fatto seguito l'iter di convenzione, diventerà strumento del piano particolareggiato di recupero.

In tale piano saranno consentite permute di destinazione di zona, con il territorio limitrofo al perimetro del comprensorio originario, e le quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, degli insediamenti residenziali abusivi, potranno essere reperite in aree limitrofe, anche con destinazione agricola.

Le predette normativa costituiscono deroghe alle procedure che debbano comportare varianti alle destinazioni di zona e modifiche alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

L'approvazione del piano particolareggiato di recupero, attinente il capo III della legge n. 47 del 1985, è delegata al Comune, e non è soggetta a preventiva autorizzazione regionale. Qualora non sussista il progetto di lottizzazione del comprensorio, già assentito dal Comune, si provvederà a redigere il piano particolareggiato di recupero in base alle predette normative.

I piani particolareggiati di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, debbono essere adottati dal Comune nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.

Per omessi adempimenti del Comune alle predette norme ed ai suddetti termini prescrittivi, la Regione provvederà alla nomina di un commissario *ad acta*».

**32.129**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Operazioni relative a titoli di Stato)*

1. L'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“1. Le operazioni di sottoscrizione, negoziazione e rimborso dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali”».

**37.0.21**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 13.*

**32.93**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di terreni e manufatti disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta sanatoria, fatti salvi i diritti di terzi. Quando il comune, all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già disposto l'acquisizione dell'immobile per opere di utilità pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di espropriazione deve comunque essere notificato a pena di decadenza entro e non oltre la scadenza del termine di cui al diciottesimo comma dell'articolo 35 della citata legge n. 47 del 1985. Le somme già versate dall'interessato a titolo di oblazione e di contributo di concessione devono essere restituite contestualmente alla notifica del decreto di espropriazione».

**32.130**

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione».

**32.35**

DUJANY

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68».

**32.116**

PERLINGIERI, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Dopo il comma 13 aggiungere, in fine, il seguente:*

«13-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità, o con variazioni essenziali rispetto alla concessione stessa, sono soggetti a demolizione entro tre mesi dall'accertamento dell'abuso. La demolizione dell'abuso di cui al presente comma è a carico del responsabile dell'abuso».

**32.94**

CARCARINO, PAROLA, BRUNO GANERI, DONISE, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«13-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le regioni, determina le modalità di trasferimento delle somme percepite a titolo di oblazione, ai sensi del presente articolo, ai comuni maggiormente interessati dall'abusivismo».

**32.115**

GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, DONISE, CARCARINO, ROCCHI

### **Art. 33.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**33.2** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Stralciare l'articolo.*

**33.1** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**33.3** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 33.7, al comma 1, sopprimere le parole: «sopprimere la parola: "completo" e».*

**33.7/1** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, MARCHETTI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «completo» e sostituire le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) determina l'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi» con le seguenti: «il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina l'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali resi dalla CONSOB».*

**33.7** IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**33.4**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**33.5**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**33.6**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Prestiti per programmi già approvati)*

**1.** Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, procede entro il 28 febbraio 1995 ad autorizzare la quota per l'anno dei prestiti previsti dal decreto-legge 22



ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, in modo da garantire la realizzazione dei programmi già approvati e da eliminare ogni vincolo derivante dal cofinanziamento nazionale ed un sollecito utilizzo dei fondi strutturali europei».

**33.0.1**

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Prefinanziamenti per interventi previsti  
nel quadro comunitario di sostegno)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo n. 1 di cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel quadro comunitario di sostegno.

2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalità di funzionamento di tali prefinanziamenti.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 può essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali».

**33.0.2**

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Affidamento in concessione  
per il completamento di opere pubbliche)*

1. Possono essere date in concessione a privati opere pubbliche incompiute, che questi si impegnino a portare a compimento, avendone in cambio il diritto ad un uso per un tempo prefissato, e con modalità tali da assicurare la redditività dell'investimento. A tale completamento possono concorrere fondi pubblici in misura non superiore al 25 per

cento del costo complessivo del completamento stesso. Le amministrazioni centrali e locali effettueranno gare per tali concessioni, secondo regole predisposte dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro, riguardanti sia la fase del completamento che quella della gestione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni possono usare sia le risorse proprie, che le risorse comunitarie e nazionali attivate nell'ambito delle azioni di sostegno per le regioni dagli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e secondo le modalità previste da queste azioni.

3. Ove siano utilizzate risorse comunitarie e nazionali le amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi di prefinanziamenti da istituti di credito, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, nell'ambito di una convenzione quadro che preveda anche che il rimborso sia effettuato direttamente dal Tesoro ai sensi del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno».

**33.0.3**

**MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI**

#### **Art. 34.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Accertamento dell'IVA)*

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore immobiliare viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**34.7**

**FAGNI, ALÒ, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 34.**

*(Alloggi militari e delle Forze di polizia)*

1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio e di quelli che comunque rientrano nel patrimonio abitativo della Difesa, con esclusione degli alloggi di cui al n. 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, oppure, se più favorevole, un canone pari a quello risultante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. L'equo canone viene applicato anche agli utenti titolari di reddito familiare annuo lordo annualmente indicizzato secondo l'indice ISTAT nei limiti e condizioni di quanto previsto dal decreto ministeriale, emanato in esecuzione dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Per gli alloggi ASI-ASIR di cui al n. 2 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applica un canone convenzionale fissato con decreto del Ministero della difesa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggio, è data facoltà all'Amministrazione della difesa di concedere proroghe annuali, rinnovabili. Sui casi di mancato accoglimento dell'istanza di proroga è competente la giurisdizione ordinaria. Per tali utenti i canoni da applicare durante il periodo di proroga sono pari a quelli risultanti dall'applicazione della normativa sull'equo canone con le seguenti maggiorazioni:

a) del 50 per cento per utenti con reddito familiare lordo superiore a 60 milioni;

b) del 20 per cento per gli utenti con reddito familiare lordo oltre il limite previsto dal decreto ministeriale emanato in esecuzione all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 e fino a 60 milioni.

4. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

5. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative determinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978,

n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni e dell'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, della legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) 5 per cento per il ripristino degli immobili oggi non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzione;
- b) 20 per cento per la manutenzione;
- c) 25 per cento per la realizzazione da parte del Ministero della difesa di altri alloggi».

**34.11**

LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, FORCIERI,  
ROCCHI

*In via subordinata all'emendamento 34.9, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2 dell'articolo 6 della medesima legge il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone"».

**34.10**

LA LOGGIA, MANIS

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2 dell'articolo 6 della medesima legge il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

**34.4**

CARNOVALI, COPERCINI, PERUZZOTTI

*Sostituire i commi 1, 2 e 4 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2 dell'articolo 6 della medesima legge, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime

di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni. L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

«4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate nell'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del COCER interessate».

34.9

LA LOGGIA, MANIS

*Sostituire i commi 1, 2 e 4 rispettivamente con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo del Ministero della difesa, ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al punto 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al punto 2 dell'articolo 6 della medesima legge il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se

in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, previste dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del ministero della Difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del COCER interessate».

34.5

CARNOVALI, PERUZZOTTI

*Sostituire i commi 1, 2 e 4 rispettivamente con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione di tutti gli alloggi costituenti il patrimonio abitativo del Ministero della difesa, ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al punto 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al punto 2 dell'articolo 6 della stessa legge, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero se più favorevole all'utente, un canone pari a quello risultante dall'applicazione della normativa vigente sull'equo canone. Agli utenti con reddito familiare annuo lordo, annualmente indicizzato secondo l'indice ISTAT, rientrante nei limiti e nelle condizioni previsti dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo

9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggio, è consentita la continuità nella conduzione dell'alloggio, in presenza di particolari comprovate esigenze dell'utente, anche se in regime di proroga, dietro applicazione di un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a lire 60 milioni e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare superiore a lire 60 milioni. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, previste dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione da parte del ministero della Difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del COCER interessate».

34.6

FRONZUTI, NAPOLI, CAPONE, PEPE, BELLONI,  
BRIENZA, BONANSEA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione di tutti gli alloggi costituenti il patrimonio abitativo del Ministero della difesa, ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al punto 1 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al punto 2 dell'articolo 6 della stessa legge, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero se più favorevole all'utente, un canone pari a quello risultante dall'applicazione della normativa vigente sull'equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando



per l'occupante l'obbligo del rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a lire 60 milioni e del 50 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare superiore a lire 60 milioni. L'Amministrazione della difesa ha la facoltà di concedere proroghe temporanee secondo modalità che saranno definite da apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3 della legge 1º dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

34.1

PEDRIZZI, BATTAGLIA, BAIOLETTI, CURTO

*Al comma 2, dopo le parole: «alloggi privati» inserire, in fine, le seguenti: «, per i nuclei familiari aventi un reddito complessivo superiore a lire sessanta milioni. Per i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a lire sessanta milioni si applicano le disposizioni definite con legge regionale per il canone di locazione vigente nell'edilizia residenziale pubblica».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole: "arte o professione", sono aggiunte le seguenti: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma".

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19, sono sostituiti dai seguenti:

"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa

ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili".

4. Al primo comma, dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

"La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

"Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al primo comma dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza".

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: "e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: "operazioni non imponibili esenti" sono inserite le seguenti: "o escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

**34.8**

FAGNI, ALÒ, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

**34.3**

ANGELONI, SCIVOLETTO, ROGNONI, CARPINELLI,  
PELLEGRINO, STAIANO, MANTOVANI,  
ROCCHI

Sopprimere il comma 4.

34.2

ALÒ, FAGNI

**Art. 35.**

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

**«Art. 37-bis.**

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 833, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole: "arte o professione", sono aggiunte le seguenti: 'a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma'.

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili".

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

“La detrazione nell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione”.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

“Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza”.

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: “e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta”.

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: “operazioni esenti” sono inserite le seguenti: “o escluse dal campo di applicazione dell'imposta”.

35.9

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 35.**

*(Fiscalizzazione degli oneri contributivi e ruolo delle Agenzie regionali per l'impiego)*

1. Tutte le imprese iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel territorio regionale hanno l'obbligo di fornire annualmente in sede di presentazione dei bilanci all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, oppure, in mancanza, agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, un prospetto contenente tutti i trasferimenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo ed un bilancio occupazionale che evidenzii l'incremento previsto dell'occupazione determinato dall'utilizzo di tali trasferimenti nonché le previsioni di sviluppo per l'anno successivo.

2. Le Agenzie regionali per l'impiego possono contrattare con le imprese un'imponibile di manodopera a fronte dei trasferimenti di cui al comma 1 ottenuti. Le Agenzie regionali per l'impiego hanno la facoltà di modularne la fiscalizzazione degli oneri sociali sulla base delle previsioni occupazionali contenute nel bilancio occupazionale delle singole imprese, sulla base della coerenza degli impegni assunti, accrescendo la quota di fiscalizzazione a fronte di ulteriori impegni di assorbimento occupazionale e riducendola in caso contrario.

3. Le Agenzie regionali per l'impiego, per facilitare riduzioni contrattate dall'orario di lavoro, potranno altresì modulare la fiscalizzazione degli oneri sociali in materia tale:

a) da non aumentare la quota di contributi a carico delle imprese nel caso di ampliamento del numero di addetti a fronte di riduzione di orario a parità di salario per i dipendenti;

b) da ridurre in maniera decrescente per un triennio gli oneri sociali a carico delle imprese per ammortizzare parzialmente i costi di tale riduzione di orario.

4. Nelle regioni nelle quali non sia stata costituita l'Agenzia regionale per l'impiego e fino alla sua costituzione, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti dalla corrispondente commissione regionale per l'impiego. Nelle regioni a statuto speciale tali compiti sono svolti dal corrispondente organo.

5. Il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per predisporre opportune misure che consentano alle Agenzie regionali per l'impiego di utilizzare le somme già previste per la fiscalizzazione degli oneri previsti dai commi 1, 2 e 3. I finanziamenti previsti per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi devono confluire in un fondo per la riduzione dell'orario di lavoro e l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ammontare annuo di tali finanziamenti è automaticamente ripartito tra le Agenzie regionali per l'impiego, ovvero tra le strutture sostitutive di queste, ai sensi del comma 4, sulla base del numero complessivo dei disoccupati, dei lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti alle liste di mobilità presenti nel territorio di ciascuna regione».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

35.18

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla scadenza» con le altre: «nei tre mesi precedenti la scadenza».*

35.1

BISCARDI, VALLETTA

*Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi di cui al comma 8, e sulla base dei dati di cui al comma 4».

**35.27**

CHERCHI, FALOMI, CRESCENZIO, MANTOVANI,  
CAVAZZUTI, ROCCHI

*Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

**35.11**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, capoverso 17, capoverso 2-bis dopo la parola: «L'Autorità» aggiungere le seguenti: «con riferimento alle forniture di beni e prodotti informatici di largo consumo».*

**35.6**

DUJANY

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La revisione viene operata sulla base delle variazioni percentuali dei prezzi pubblicati di cui al comma 6 relativi alle voci di beni e servizi di interesse rispetto ai prezzi considerati in fase di gara», e aggiungere il seguente periodo: «In assenza di dati di cui al comma 6, la revisione viene operata sulla base delle variazioni percentuali dell'indice accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».*

**35.29**

BRIENZA, BELLONI, COSTA, NAPOLI, CAPONE,  
PEPE

*Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, non possono prevedere prezzi superiori a quelli rilevati ed elaborati dall'ISTAT ai sensi del comma 6».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**35.13**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«in riferimento al prezzo di mercato rilevato dall'ISTAT di cui al comma 6. In ogni caso il prezzo di mercato non può essere superiore al 10 per cento del prezzo medio rilevato ed elaborato dall'ISTAT».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**35.10**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«in riferimento al prezzo di mercato rilevato dall'ISTAT di cui al comma 6. In ogni caso il prezzo di mercato non può essere superiore al prezzo medio rilevato ed elaborato dall'ISTAT».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**35.12**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa disciplinati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la revisione periodica del prezzo viene effettuata d'intesa tra le parti, tenuto conto

delle valutazioni espresse dalla Commissione di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993».

**35.3**

DUJANY

*Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

«5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, siano esse il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, come disposto dalle normative comunitarie. Restano in ogni caso escluse la fornitura di mezzi e sistemi militari nonché le forniture ad alta tecnologia o rispondenti a specifici requisiti qualitativi o *standard* costruttivi - e relativi ricambi e servizi - per le quali non esistono prezzi di mercato di riferimento. Alle forniture predette continueranno ad applicarsi, nei casi previsti, le normative speciali già esistenti che prevedono procedure e giudizi di congruità da parte dei competenti organi tecnici dell'ente appaltante nella fase precedente la stipula del contratto».

**35.28**

CURTO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

«Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano l'acquisizione di beni e servizi al miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, sia esso il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri contenuti nelle direttive comunitarie sugli appalti di fornitura di beni e servizi».

**35.22**

DELFINO, TAMPONI

*Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusi i servizi di cui al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

**35.2**

BASTIANETTO, BEDIN

*Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusi i servizi di cui al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

**35.25**

CUSUMANO, FAVILLA, COSTA



*Al comma 1, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:*

«È abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573».

35.8

PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 6 con il seguente:*

«Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con cadenza almeno semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno».

35.24

D'ALÌ, LA LOGGIA

*Al comma 1, nel capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «miglior prezzo di mercato» con le seguenti: «migliori condizioni di mercato».*

35.21

TAMPONI, DELFINO

*Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «facenti parte del Sistema statistico nazionale» inserire le seguenti: «sentite le Organizzazioni rappresentative di settore.».*

35.7

PEPE, LO RUSSO, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI

*Al comma 1, nel capoverso 6, al primo periodo, sopprimere la parola: «principali».*

35.14

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, capoverso 6, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Gli elenchi dei prezzi», inserire le altre: «di mercato».*

35.29-A

BRIENZA, BELLONI, COSTA, NAPOLI, CAPONE, PEPE

*Al comma 1, nel capoverso 6, al quarto periodo, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trimestrale».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno».*

**35.15** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione», di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1994, n. 39.

**35.4** DUJANY

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.*

**35.16** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.*

**35.23** D'ALI

*Al comma 1, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica» inserire le altre: «e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**35.29-B** BRIENZA, BELLONI, COSTA, NAPOLI, CAPONE, PEPE

*Al comma 1, dopo il capoverso 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Nell'ipotesi in cui per determinati contratti disciplinati da normative di carattere speciale, con particolare riguardo, alle forniture aventi caratteristiche peculiari, quali forniture di prodotti di alta tecnologia, informatica, forniture di armamenti militari e simili, dette normative prevedano un giudizio di congruità, tale giudizio continuerà a svolgersi secondo i parametri di valutazione e le regole per essi dettate dalla normativa vigente».

**35.5** DUJANY

*Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «le Amministrazioni dello Stato» aggiungere le altre: «di cui al comma 1» e sostituire la parola: «dirigenti» con l'altra: «funzionari».*

35.29-C

BRIENZA, BELLONI, COSTA, NAPOLI, CAPONE,  
PEPE

*Al comma 1, dopo il capoverso 13, inserire i seguenti:*

13-bis. Le pubbliche amministrazioni procedono nella revisione degli atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni e servizi non eseguiti in misura superiore alla metà alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 4 e 5. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

13-ter. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contribuente dell'inizio del procedimento medesimo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti fatta salva la responsabilità contabile, civile ed amministrativa del funzionario.

13-quater. Per i contratti di importo inferiore a lire 250 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 250 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 15 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Ove si proceda al giudizio di congruità, rimandano in ogni caso esclusi effetti giuridici di responsabilità contabile.

13-quinquies. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 13-quater, o il giudizio di cui al comma 13-ter si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 4 e 5, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'oggetto dedotto in contratto.

13-sexies. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione dei un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrazioni.

13-septies. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni, anche in riferimento all'adozione di misure

cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 13-bis a 13-sexies si riferiscono ai contratti per l'acquisto di beni e servizi per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente norma.

**35.26**

CAVAZZUTI, CHERCHI, FALOMI, MANTOVANI,  
CRESCENZIO, ROCCHI

*Al comma 1, dopo il capoverso 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le attività socio assistenziali non sono ricomprese nei servizi di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**35.20**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BER-  
GONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Per i fini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, si provvede per gli anni 1995, 1996 e 1997 ad un finanziamento annuo pari a 12 miliardi di lire, di cui 8 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 14, comma 1 (provvedimenti a favore della minoranza slovena in Italia) e 4 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 14, comma 2 (provvedimenti a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia)».

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**35.0.1**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHET-  
TI, BERGONZI, DIONISI

**Art. 36.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni relative alla tassazione delle plusvalenze)*

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le altre: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: “a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice”.

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme contenute nel presente articolo».

**36.2**

CHERCHI, DEBENEDETTI, FALOMI, CAVAZZUTI,  
CRESCENZIO, PELELLA, ROCCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e tenendo conto degli indirizzi» con le seguenti: «adeguandosi agli indirizzi».*

**36.1**

CARNOVALI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ferma restando la cessazione, entro il 31 dicembre 1997, della disciplina degli sgravi contributivi alle imprese, di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alle regioni Abruzzo e Molise continuano ad applicarsi le riduzioni contributive così come determinate dall'articolo 11, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**36.3**

STANISCIÀ, CHERCHI

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, richiamato nell'articolo 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 è ridotto al 4 per cento e può essere corrisposto su mutui di durata non superiore a dieci anni.

2. La lettera l) del comma 2 e la lettera l) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 sono sostituite dalla seguente:

l) "sei rappresentanti delle categorie dei danneggiati, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su segnalazione delle associazioni più rappresentative, di cui tre con diritto di voto".

3. I titoli pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 16 del 1980, e successive modificazioni, consegnati agli aventi diritto in luogo dei contanti, sono regolati ad un tasso di interesse fisso annuo lordo dell'8 per cento.

4. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 si applicano alle domande presentate ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e delle precedenti normative in materia».

**36.0.1**

PODESTÀ, ROVEDA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 65 comma 5 del decreto-legge 30 agosto 1994, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1995».

**36.0.2**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, PEPE, BRIENZA,  
BONANSEA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso successiva al 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni.

2. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 65 comma 5 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1995».

*Conseguentemente all'articolo 37 sostituire le parole: «214 miliardi», con le seguenti: «244 miliardi».*

**36.0.4**

GARATTI, ZACCAGNA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere altresì concesso nei casi in cui l'attività produttiva sia stata sospesa ovvero sia cessata a seguito di ordinanza delle competenti Autorità ovvero della Magistratura entro la data del 31 dicembre 1989, per motivi connessi a fenomeni di inquinamento ambientale avvenuti anche all'esterno dell'impresa, al verificarsi degli incidenti previsti dalla direttiva CEE 82/501 del 24 giugno 1982, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche con decorrenza dalla data di sospensione dal lavoro per cessazione dell'attività medesima. In tali casi e con questa causale il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per il periodo necessario al compimento delle attività di smantellamento degli impianti o di bonifica dei terreni o per un periodo anche consecutivo comunque non superiore a 36 mesi, oltre al periodo eventualmente erogato in precedenza per la causale prevista al comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il periodo di integrazione salariale concesso per la causale prevista al presente articolo, non viene considerato ai fini della determinazione del cumulo previsto all'articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

*Conseguentemente sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

**«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio**

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**36.0.3**

MARCHETTI, CARCARINO, SALVATO, CARPI,  
FAGNI, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIO-  
NISI

**Art. 37.**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è prorogato al 15 agosto 1996».

**37.0.1**

DEGAUDENZ, BEDIN, PERLINGIERI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è prorogato al 15 agosto 1996».

**37.0.12**

DEGAUDENZ, TAMPONI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è prorogato al 15 agosto 1996».

**37.0.11**

DEGAUDENZ



*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Ripartizione dotazione annua dell'ASI)*

1. La dotazione annua dell'Azienda Spaziale Italiana, determinata, ai sensi della legge 30 maggio 1988, n. 186, dalla Tabella C della legge finanziaria, affluisce, per il 50 per cento del proprio ammontare, al capitolo 7504 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; il restante 50 per cento affluisce in parti uguali ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dei Ministeri dell'industria, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente».

**37.0.2**

**LORENZI**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dal seguente:

“1. L'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche, l'impiego di pubblici dipendenti, nonché l'uso di beni pubblici, in atto alla data del 31 dicembre 1993, in tutti i comparti della pubblica amministrazione, verranno riordinati e regolamentati dai contratti di lavoro dei comparti pubblici interessati”».

**37.0.3**

**DELFINO**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, non tassata all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,500 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi (mod. 740); alla istituzione di apposite procedure per il controllo della dichiarazione e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e l'attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi.

**37.0.5**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995/1997 tutti i Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, esclusa quella relativa al personale».

**37.0.6**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:*

**«Art. 37-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per il locatore)*

1. Il locatore che dimostri di avere locato ad uso abitativo un immobile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla data di entrata in vigore della presente legge possieda un immobile locato ad uso abitativo, per l'intera durata della locazione, salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha diritto alla riduzione del 50 per cento dell'imposta

comunale sugli immobili (ICI) e alla deduzione dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'IRPEF, nella misura del 20 per cento del canone di locazione percepito annualmente.

**Art. 37-ter.**

*(Agevolazioni fiscali per il conduttore)*

1. Il conduttore di un alloggio locato ad uso abitativo ha diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'IRPEF, il canone di locazione pagato nella misura del 40 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè il reddito complessivo familiare derivi esclusivamente o in maniera preponderante da lavoro dipendente o da pensione».

**37.0.4**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Fino alla revisione generale della disciplina delle locazioni di immobili urbani:

a) le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applicano ai contratti di locazione stipulati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli alloggi di categoria catastale A1 e A7;

b) per gli immobili adibiti ad uso abitativo non compresi tra quelli di cui alla lettera a), il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere modificato solo in caso di accordo tra le parti sociali. Tale accordo dovrà stabilire un canone massimo di riferimento per la contrattazione territoriale di cui alla lettera c), determinato nella contrattazione nazionale collettiva tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori rappresentative a livello nazionale, sulla base del valore patrimoniale dell'immobile dichiarato al fine dell'imposizione fiscale, moltiplicato per il coefficiente di rendimento stabilito consensualmente. Tale canone di riferimento non potrà in ogni caso superare di oltre il 30 per cento quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dovrà prevedere una applicazione graduata in quattro anni;

c) in applicazione dell'accordo di cui alla lettera b) il canone di locazione contrattuale è stabilito nella contrattazione tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori rappresentative a livello provinciale, sulla base del canone massimo di cui alla lettera b), nonché della tipologia, delle condizioni oggettive, dell'ubicazione, della vetustà

e dello stato di conservazione dell'immobile. I contratti di locazione sono stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, scelte dal locatore e dal conduttore;

d) non è consentito al locatore chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo che per i motivi di cui all'articolo 59 della citata legge n. 392 del 1978. Il locatore deve esprimere la volontà di recedere dandone comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto specificando, a pena di nullità, il motivo tra quelli tassativamente indicati nell'articolo 59 della legge n. 392 del 1978. Alla procedura di rilascio si applicano gli articoli da 30 a 46 della legge n. 392 del 1978;

e) i contratti con canoni di locazione stabiliti i deroga agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non possono avere durata inferiore agli otto anni;

f) le disposizioni di cui alla lettera d) si applicano anche ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

g) per i provvedimenti di rilascio per finita locazione, salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi a partire dal 1° gennaio 1995.

2. L'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato.

3. Ai conduttori che in sede di prima applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, abrogato dal comma 2 del presente articolo, si siano avvalsi della proroga di due anni del contratto per il mancato accordo tra le parti, si applica quanto previsto dalla presente legge. In caso di stipulazione di un nuovo contratto ai sensi della presente legge, si intende revocata la disdetta della locazione precedentemente inviata al conduttore da parte del locatore.

4. Per i contratti di locazione stipulati in base all'articolo 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, l'aggiornamento di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applica».

**37.0.7**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Allo scopo di procedere alle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammi-

nistrazione pubblica, previste dal comma 9 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si dispone:

a) hanno titolo all'acquisto delle unità immobiliari ad uso abitativo i conduttori o i loro familiari conviventi da almeno 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) la vendita è diretta tra conduttore e ente previdenziale, è vietata qualsiasi intermediazione tra gli enti di cui alla lettera a) e finanziarie ovvero immobiliari;

c) i conduttori di cui alla lettera a) e i titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aumentato di 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare con esclusione del conduttore dell'immobile, gli anziani ultrasessantenni, i portatori di *handicap*, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono conduttori del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. È possibile procedere a proposta di mobilità solo su richiesta del conduttore e dei familiari conviventi;

d) per la determinazione del prezzo di vendita le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 giugno 1994 si applica il valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applicano i coefficienti correttivi in relazione allo stato dell'immobile ed alla sua ubicazione;

e) le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

1) pagamento immediato in una unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

2) pagamento immediato di una quota non superiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo dilazionata;

f) gli enti sono autorizzati ad utilizzare le proprie risorse tecniche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'erogazione dei mutui ai conduttori interessati all'acquisto. Il tasso di interesse è quello legale;

g) all'articolo 9, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sostituire le parole: "a cominciare da quello abitativo," con le seguenti: "a cominciare da quello non abitativo. Per le alienazioni del patrimonio abitativo i programmi dovranno procedere";

h) il ricavato della vendita del patrimonio degli enti di cui al presente articolo è destinato in una percentuale non inferiore al 60 per cento al recupero o a nuove costruzioni da destinare a nuclei familiari sottoposti a sfratto o con sfratto già eseguito. Il 20 per cento del ricavato della vendita è destinato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a partire prioritariamente dagli immobili ad uso abitativo».

**37.0.8**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Allo scopo di procedere alle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, prevista dal comma 9 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 si dispone:

a) hanno titolo all'acquisto delle unità immobiliari ad uso abitativo i conduttori o i loro familiari conviventi da almeno 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) la vendita è diretta tra conduttore e ente previdenziale, è vietata qualsiasi intermediazione tra gli enti di cui al comma 1 e società finanziarie ovvero immobiliari;

c) i conduttori di cui al punto 1 e i titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aumentato di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare con esclusione del conduttore dell'immobile, gli anziani ultrasessantenni, i portatori di *handicap* qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono conduttori del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. È possibile procedere a proposta di mobilità solo su richiesta del conduttore e dei familiari conviventi;

d) per la determinazione del prezzo di vendita le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto 30 giugno 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale applicano il valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così

determinato si applicano i coefficienti correttivi in relazione allo stato dell'immobile ed alla sua ubicazione;

e) le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

1) pagamento immediato in una unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

2) pagamento immediato di una quota non superiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo dilazionata.

**37.0.9**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è sostituito dal seguente:

Art. 11. - *(Deposito cauzionale)*. - "1. Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone e deve essere versato su apposito fondo istituito dal comune di riferimento. Tale deposito è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. È facoltà delle parti procedere ad intesa per il pagamento degli interessi legali alla fine della locazione.

2. Il deposito cauzionale versato al comune deve essere utilizzato dal comune di riferimento esclusivamente per interventi di manutenzione degli stabili, di ampliamento dei servizi sociali, di predisposizione di zone di verde pubblico e per qualsiasi progetto che comporti beneficio alla collettività ovvero miglioramento della qualità della vita, con particolare riguardo per quartieri periferici e degradati".

**37.0.10**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Sono fiscalizzati a partire dal 1° marzo 1994, l'aumento delle quote fisse e l'intero ammontare delle quote di prezzo di 22 e 33 lire al kw/h corrispondenti, su base annua, ad un introito di 1200 miliardi, attribuiti all'Enel sui consumi domestici in base all'articolo 17 della

legge del 28 febbraio 1986, n. 41, a compensazione dei minori apporti al fondo di dotazione dell'Ente disposti dall'articolo 18 della stessa legge».

**37.0.13**

BAGNOLI, LARIZZA, PREVOSTO, STEFANO, MICELE, PAPPALARDO, BALDELLI, CANGELOSI, CARPI, ROCCHI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. I proventi derivanti dall'applicazione su ogni kw/h di energia elettrica consumata dell'aliquota di sovrapprezzo straordinario per il rimborso degli oneri nucleari, sono dal 1° gennaio 1995 versati, a titolo di imposta, dalle società distributrici di elettricità al Ministero delle finanze che, verificata la spettanza delle singole imprese e l'ammontare complessivo degli oneri, sulla base dei criteri tassativamente indicati dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, della documentazione agli atti e degli ulteriori accertamenti ritenuti eventualmente necessari, provvede, con propri decreti, a rimborsare direttamente gli aventi diritto, anche mediante compensazione con debiti d'imposta.

2. Ferma restando l'attuale aliquota di sovrapprezzo straordinario per oneri nucleari, una volta rideterminato il loro ammontare complessivo, escludendo in ogni caso il versamento d'interessi non previsto dalla citata legge n. 9 del 1991, il Ministro delle finanze provvede a recuperare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali somme versate alle imprese eccedenti le loro spettanze, anche mediante compensazione di crediti d'imposta, e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo 1995, una Relazione sui risultati della verifica e sul conseguente incremento di gettito fiscale su base annua».

**37.0.14**

BAGNOLI, PREVOSTO, STEFANO, MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, BALDELLI, CANGELOSI, CARPI, ROCCHI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi previsto dall'articolo 33, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 è soppresso dal 1° gennaio 1995.

2. Le aliquote di maggiorazione straordinaria del corrispondente sovrapprezzo termico, versate al Ministero del tesoro a copertura delle



minori entrate dovute al differimento dell'imposta di cui al comma 1 restano invariate ed il loro ammontare viene fiscalizzato».

**37.0.15**

BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO,  
PREVOSTO, LARIZZA, BALDELLI, CANGELOSI,  
CARPI, ROCCHI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Lo stanziamento annuale di competenza sul capitolo di bilancio 4481 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri deve essere non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di competenza complessivo sui seguenti capitoli di bilancio: 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4482, 4483, 4484, 4500.

2. Il capitolo 4481 del predetto stato di previsione deve essere annualmente integrato con la parte non decretata al 31 dicembre dell'anno precedente dell'intera disponibilità, di competenza e di cassa, dello stesso capitolo 4481 nell'esercizio precedente.

3. Per l'esercizio 1995 l'integrazione di cui al comma 2 consiste nella parte non decretata al 31 dicembre 1994 della riserva per contributi ai programmi promossi da organizzazioni non governative, costituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed integrata come disposto dal citato decreto all'articolo 8, comma 2.».

**37.0.16**

SERRI, CIONI, BRATINA, LAURICELLA, BENVENUTI, CAMPO

*Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:*

**«Art. 37-bis.**

1. È autorizzata la realizzazione di un piano nazionale triennale per lo sviluppo della filiera biodiesel articolato secondo progetti di realizzazione.

2. Il piano ed i progetti saranno approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 1995.

**Art. 37-ter.**

1. Il CIPE, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire gli obiettivi e le linee guida del piano

di cui all'articolo 37-bis ed i criteri di valutazione dei progetti, in considerazione:

- a) di massimizzare l'impatto atteso sullo sviluppo di una filiera agricola energetica nazionale;
- b) dell'effettiva esistenza di una adeguata capacità produttiva, in termini di volumi di produzione e di adeguate caratteristiche qualitative dei prodotti;
- c) della capacità distributiva e delle immissioni in consumo nel periodo di riferimento 1993-1994;
- d) di assicurare un efficace sistema informativo sulle sperimentazioni intraprese e sui risultati raggiunti dai soggetti attuatori, anche mediante accordi tra le diverse categorie e gli enti interessati.

2. Il primo piano nazionale per il biodiesel avrà decorrenza dal 1° luglio 1995.

#### **Art. 37-quater.**

1. Per il periodo di validità del piano di cui all'articolo 37-ter, il biodiesel sarà immesso al consumo in esenzione d'accisa, sulla base delle campagne agricole dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, per un quantitativo pari a 150.000 tonnellate nella campagna 1995-1996 e a 160.000 in quella successiva.

2. Entro il 30 giugno 1996, verrà definito l'eventuale ulteriore aumento del quantitativo in esenzione d'accisa per la campagna 1997-1998, tenendo conto in particolare:

- a) dell'esperienza realizzata con l'applicazione del presente piano;
- b) dei criteri che saranno definiti in sede comunitaria per la ripartizione delle superfici destinabili a colture non alimentari sulla base delle intese raggiunte, in sede GATT, tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleosi;
- c) dello sviluppo delle destinazioni non alimentari delle colture agricole nel nostro Paese.

3. Per la realizzazione del piano, entro 30 giorni dalla delibera CIPE di cui all'articolo 37-bis, potranno presentare progetti gli operatori in possesso di strutture aziendali adeguate agli obiettivi del piano stesso, titolari di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, o titolari di una quota di riparto di contingente per la campagna 1994-1995. Lo stesso Ministero dell'industria potrà provvedere al rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di nuovi impianti soltanto qualora le strutture esistenti non fossero in grado di assicurare i volumi di produzione e/o le garanzie di qualità necessarie all'esecuzione del piano.

4. Al comma 3 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, così come modificata dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, sono abrogati il terzo ed il quarto periodo.

5. A partire dal secondo anno di validità del piano e successivamente con scadenza annuale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenterà al CIPE una relazione informativa e valutativa sullo stato di avanzamento del piano stesso».

**37.0.17**

SPECCHIA, CURTO, MONTELEONE, PEDRIZZI,  
MACERATINI, MISSERVILLE, TURINI, DEMASI,  
SQUITIERI, PACE

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso successiva al 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni».

**37.0.18**

FOLLONI, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 65 comma 5 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1995».

**37.0.19**

FOLLONI, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 centri di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti. Per conseguire tali obiettivi è abrogato il requisito della distanza dalla ricevitoria più vicina previsto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987.

2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.

3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita del tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditività media delle rispettive attività».

**37.0.20**

FARDIN, VOZZI, SELLITTI, BALDELLI, MODOLO

*All'emendamento 37.0.21, nel capoverso, sostituire la parola: «possono», con le altre: «debbono per almeno il trenta per cento».*

**37.0.21/2**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 37.0.21, nel capoverso, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «debbono».*

**37.0.21/1**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Operazioni relative a titoli di Stato)*

1. L'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“1. Le operazioni di sottoscrizione, negoziazione e rimborso dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali”».

**37.0.21**

IL GOVERNO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

**54<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Ministero della pubblica istruzione, i direttori generali dell'Istruzione classica, scientifica e magistrale Cammarata, dell'Istruzione tecnica Ricevuto, dell'Istruzione professionale Martinez y Cabrera, dell'Istruzione media non statale Lecaldano.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente ZECCHINO avverte di aver richiesto a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti la riforma dell'istruzione secondaria superiore e il prolungamento dell'obbligo scolastico: audizione dei competenti Direttori generali del Ministero della pubblica istruzione.**  
(R048 000, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che l'indagine conoscitiva di cui oggi si svolge la prima seduta, pur essendo legata alla riforma dell'istruzione secondaria superiore e al prolungamento dell'obbligo scolastico - og-

getto dei disegni di legge sottoposti all'esame della Commissione - non potrà trascurare i temi della riforma del Ministero della pubblica istruzione e dell'autonomia delle singole scuole, oggetto di una delega legislativa la cui proroga è contenuta in una proposta di legge all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato. Nel ringraziare poi i direttori generali del Ministero presenti alla seduta, li invita ad illustrare lo stato dell'istruzione secondaria superiore nei campi di rispettiva competenza, dando conto di quei mutamenti che sembrano aver anticipato l'evoluzione del quadro normativo, ed anche a fornire informazioni sui problemi legati alle occupazioni e alle altre difficoltà emerse nelle ultime settimane. Dà quindi la parola al direttore generale dell'Istruzione professionale.

Il dottor MARTINEZ Y CABRERA ricorda che l'istruzione professionale statale rappresenta un settore di frontiera, che ha subito i più forti contraccolpi per i cambiamenti intervenuti nel mondo produttivo, tali da trasformare la concezione stessa della formazione professionale. D'altra parte, il settore ha potuto mettere a frutto le sperimentazioni effettuate ed ha proceduto ad una organica riforma del suo ordinamento. Oggi quindi l'istruzione professionale statale si fonda su un quadro ordinamentale rinnovato, certo a maglie larghe ma non sperimentale, ispirato al principio di superare un sistema che era caratterizzato in senso principalmente addestrativo, secondo una configurazione tipica del secondo dopoguerra. Il primo obiettivo perseguito, dunque, è stato quello di assicurare una forte dimensione culturale. Il secondo obiettivo è stato quello di inserire il nuovo ordinamento nel quadro della evoluzione dell'obbligo scolastico, secondo la particolare caratterizzazione che quest'ultimo presenta in Italia, ove se ne accentua la finalità aggregante e di garanzia di livelli generali di cultura. Il terzo obiettivo è stato quello di integrare l'istruzione professionale scolastica con la formazione di competenza regionale. Mentre infatti in tutti gli altri Paesi fra i due ambiti sussiste una divisione orizzontale (ove la formazione di competenza delle Regioni interviene dopo la formazione scolastica) in Italia la Costituzione disegna una divisione di tipo verticale.

Il nuovo ordinamento prevede quindi un primo triennio caratterizzato da una forte dimensione culturale, che si conclude con il rilascio di una qualifica di primo livello a carattere polivalente, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea e di tutti i Paesi industrializzati. Tale qualifica rappresenta la base per le successive specializzazioni. Il successivo biennio è mirato a consentire l'accesso all'università ovvero a rilasciare, d'intesa con le Regioni, una qualifica professionale di secondo livello. Si è quindi tentato di raggiungere un punto di equilibrio, lasciando alla scuola la formazione di primo livello e alle Regioni quella di secondo livello, caratterizzata dalla specializzazione e dal collegamento con le specifiche esigenze delle singole realtà locali. Il successo del modello, dimostrato dalle intese stipulate o in corso di stipula fra il Ministero e pressochè tutte le Regioni, è legato anche al fatto che esso tiene conto delle difficoltà che le Regioni avrebbero incontrato ove avessero dovuto farsi carico anche della formazione di primo livello.

Passando quindi ad illustrare la struttura didattica del nuovo ordinamento, il direttore Martinez sottolinea come l'utenza degli istituti professionali provenga, nella generalità dei casi, dalle aree meno favorite

della società; anche in questo caso occorre dunque una mediazione fra l'obiettivo di elevare il livello culturale della scuola e quello di non porre in difficoltà gli alunni. A tal fine, sono state individuate le direttrici fondamentali di assicurare l'apprendimento del nucleo essenziale di ciascuna disciplina (un compito impegnativo, che pone in rilievo il ruolo di mediazione spettante al docente) e di prevedere una area di approfondimento. Si tratta di quattro ore a disposizione degli insegnanti, da utilizzare - specialmente nei primi anni - per sorreggere le situazioni di difficoltà, ma che in prospettiva potranno servire anche a promuovere l'eccellenza. L'attuazione di tale area aveva incontrato, in passato, difficoltà legate all'irrisoria retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento, superate solo grazie alla dedizione di migliaia di insegnanti. Nel consegnare alla Commissione una analitica documentazione, il direttore Martinez fa presente che il nuovo ordinamento viene applicato all'80 per cento delle prime classi sulla base di una intesa con i sindacati: era infatti essenziale che il superamento del vecchio sistema avvenisse progressivamente e senza traumi. Conclude affermando che, senza il rinnovamento illustrato, l'istruzione professionale non avrebbe avuto alcun futuro, mentre al contrario essa rappresenta una componente essenziale del sistema formativo statale, dal momento che in ogni Stato è presente un ciclo formativo corto come quello rappresentato, in Italia, dalla sola istruzione professionale.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al direttore generale per l'Istruzione media non statale, dottoressa LECALDANO, la quale illustra in primo luogo i dati quantitativi relativi agli studenti delle scuole secondarie superiori non statali, laiche e religiose, dai quali emerge che essi sono in numero molto ridotto rispetto agli studenti delle corrispondenti scuole statali. Rilevato come anche il numero medio degli alunni per classe sia inferiore, la dottoressa segnala il conseguente interesse delle scuole non statali a forme di flessibilità organizzativa (come la creazione di classi uniche per diversi indirizzi) tali da agevolare l'attività. Fa quindi presente che la grande maggioranza delle scuole non statali opera nell'area umanistica - una scelta legata alle tradizioni della scuola cattolica - e ricorda che la legge regolatrice delle scuole non statali risale al 1942; l'Amministrazione scolastica si è pertanto trovata nella necessità di surrogare nel tempo le lacune, attraverso l'emanazione di numerose circolari ed ordinanze. Il principio ispiratore della legge, tuttora immutato, è il vincolo di puntuale conformità delle scuole non statali a quelle statali; come inevitabile conseguenza, le scuole non statali hanno potuto accodarsi solo con ritardo al processo di rinnovamento da tempo avviato in quelle non statali. D'altra parte, il mancato rinnovamento qualitativo delle scuole non statali è legato, in una certa misura, ai silenzi del legislatore e al disinteresse dell'Amministrazione scolastica: ad esempio, i decreti delegati del 1974 sugli organi collegiali della scuola dimenticavano del tutto le istituzioni non statali.

In una prospettiva di riforma, vi sono temi sui quali sarà senza dubbio necessario offrire una risposta alle scuole non statali: si riferisce in particolare alle prospettive di collaborazione e integrazione con altre istituzioni, specie per il livello post-diploma, alla partecipazione ai programmi comunitari, al coinvolgimento nel sistema nazionale di valutazione e ai processi di aggiornamento del personale docente.

Dà quindi conto dei tre principali modelli di sperimentazione attualmente in corso, dei quali il primo riguarda la formazione magistrale: in materia, va segnalato in particolare che le scuole non statali non vedono con favore il modello dei programmi Brocca, che impone un elevato numero di ore settimanali. Il secondo programma sperimentale, ad indirizzo biologico, appare interessante e richiede un aggiornamento per assicurarne la validità. Il terzo riguarda il liceo europeo, che si innesta sul liceo linguistico - istituzione tipicamente non statale - ed è articolato in tre opzioni, linguistica moderna, giuridica economica ed artistica. Tale sperimentazione, benchè recente, ha riscosso un notevole favore e merita un giudizio complessivamente positivo. Oltre a quelle menzionate, le scuole non statali hanno attivato altre sperimentazioni in tutto conformi a quelle in corso nelle scuole statali. Ve ne sono poi altre, di tipo autonomo, parte delle quali comportano solo limitati aggiustamenti; alcune invece recano mutamenti significativi, come quelle avviate nelle scuole del comune di Milano per periti aziendali. In generale, dalle sperimentazioni emerge la necessità di una riflessione sul tempo-scuola, che alcune tendono ad ampliare ed altre a circoscrivere, nella ricerca di un giusto punto di equilibrio fra le esigenze didattiche e la necessità di non sovraccaricare gli alunni. Due richieste tipiche della scuola non statale, poi, riguardano il sabato libero e l'unità didattica di 50 minuti. In conclusione occorrerà chiarire come tali esigenze di flessibilità possano inserirsi nel processo di riforma della scuola secondaria superiore.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al direttore generale per l'Istruzione tecnica, dottor RICEVUTO, il quale segnala in primo luogo la anzianità dei piani di studio vigenti nel settore, risalenti - con poche eccezioni - al 1961. È pertanto del tutto fisiologico che si sia manifestato un fermento innovativo, per la cui espressione i decreti delegati del 1974 hanno offerto lo strumento della sperimentazione. La prima forma di sperimentazione è quella autonoma, che ha condotto alle esperienze e ai risultati più diversi ed alla quale va riconosciuto il grande merito di avere agito da battistrada. Negli anni Ottanta, stante la necessità di tesaurizzare gli esiti più significativi, si è passati alla sperimentazione assistita, attraverso un lavoro di ricerca e di approfondimento che ha investito tutta la vasta gamma dell'istruzione tecnica. Tale processo, condotto sulla base dei lavori di speciali commissioni che tenevano conto delle indicazioni dei collegi dei docenti, ha orientato le scuole verso un graduale avvicinamento alle nuove tipologie, secondo un principio di consenso che ha rappresentato la chiave del successo di tale operazione.

Altro tipo di sperimentazione importante è quella conseguente ai lavori della «commissione Brocca», che ha indicato una tipologia unica per il biennio della scuola secondaria superiore, differenziando gli indirizzi solo per il successivo triennio.

I progetti assistiti, che si pongono in posizione intermedia tra i programmi ordinamentali risalenti al 1961 e la sperimentazione dei «programmi Brocca», rappresentano peraltro l'indirizzo preferito dalla maggior parte degli studenti degli istituti tecnici, dal momento che assicurano una maggiore specializzazione formativa e un più ampio spettro di sbocchi professionali.



Quale che sia la strada prescelta, occorre tuttavia porre particolare attenzione ad istituire gli opportuni raccordi per le più proficue collaborazioni, al fine di evitare duplicazioni nelle iniziative. A tal fine potrà essere utile sviluppare la stipulazione di convenzioni o il raggiungimento di intese con le Regioni, come prospettato anche dal direttore Martinez. Ad esempio, nelle regioni meridionali sono attualmente in corso iniziative di formazione post-diploma volte al conseguimento di un titolo professionale utile nel processo di avviamento al lavoro, organizzato d'intesa con le Regioni stesse.

Il direttore Ricevuto si sofferma quindi sull'attività della Direzione cui è preposto relativamente alla organizzazione dei progetti assistiti: partendo dalla considerazione che tali sperimentazioni resterebbero prive di efficacia se non ne fossero valutati concretamente i risultati, la Direzione ha infatti intrapreso un'opera di verifica volta ad analizzare l'idoneità delle singole sperimentazioni rispetto alle esigenze della comunità civile, proponendo la graduale trasformazione in ordinamento delle sperimentazioni assistite più valide. A decorrere dal corrente anno scolastico sono stati ad esempio introdotti i nuovi programmi per gli istituti tecnici industriali e la Direzione ha in programma, entro il prossimo biennio, di portare a compimento la trasformazione di tutti i progetti assistiti più validi, che attualmente ammontano nel loro complesso a poco meno di una ventina.

L'intendimento perseguito dalla Direzione è quello di operare non una revisione complessiva del sistema, suscettibile di porsi anche solo teoricamente in alternativa alla riforma che spetta al Parlamento elaborare, bensì una attualizzazione graduale dei percorsi formativi, al fine di renderli più moderni e maggiormente rispondenti alle evoluzioni in atto nella società.

Altro aspetto importante della sperimentazione è quello dell'aggiornamento dei docenti, aspetto sul quale la Direzione ha intenzione di porre particolare attenzione.

Il direttore Ricevuto si sofferma infine sulle possibilità di rientro degli adulti nel processo formativo, dando conto di una decina di iniziative a ciò finalizzate che rappresentano un punto di partenza ancora limitato nel numero ma suscettibile di maggiore sviluppo e approfondimento. I rientri formativi dei lavoratori danno infatti il senso dei risultati positivi che si possono ottenere attraverso sostanziose sinergie tra Regioni e formazione scolastica.

Ha quindi la parola il direttore generale per l'Istruzione classica, scientifica e magistrale, dottor CAMMARATA, il quale, dopo aver esposto alcuni dati relativi agli istituti di sua competenza, ripercorre le diverse tappe cronologiche delle sperimentazioni avviate nell'istruzione classica e scientifica.

A seguito del decreto delegato n. 419 del 1974, sono state infatti avviate molte sperimentazioni, che non hanno dato tuttavia risultati concreti apprezzabili. La sua Direzione ha allora dato inizio ad una fase di confronto con i presidi e i colleghi dei docenti volta a promuovere l'avvio di sperimentazioni nuove che assicurassero determinati risultati. Attualmente, le sperimentazioni in atto sono circa 900, per lo più rispondenti ai criteri indicati dalla «commissione Brocca». Ci sono poi sperimentazioni legate ad innovazioni di tipo legislativo, come ad esempio quelle

relative agli istituti pedagogici che hanno preso il posto degli istituti magistrali, nonché le sperimentazioni dei licei linguistici.

La Direzione generale sta operando in modo graduale, al fine di adeguare progressivamente i programmi di studio alle indicazioni che via via provengono sia dalla società civile che dalle sedi istituzionali. I capi di istituti e i colleghi dei docenti hanno peraltro già sufficiente autonomia per sviluppare i programmi che ritengono maggiormente rispondenti alle esigenze delle comunità locali.

Nell'ottica della riforma, non può essere peraltro sottaciuta la necessità di riordinare anche l'attuale organizzazione degli esami di maturità, che dà indiscutibilmente adito a non poche polemiche.

Conclusa l'esposizione, i senatori pongono quesiti.

Il senatore LORENZI, rilevato preliminarmente un ingiustificato atteggiamento difensivo da parte delle diverse tipologie di istruzione, domanda quali siano i motivi che sottostanno alla scelta di mantenere distinti gli istituti tecnici rispetto agli istituti professionali, laddove essi potrebbero essere utilmente accorpati nell'ottica di una proficua sinergia.

Egli rileva successivamente la lunghezza dell'arco temporale complessivo in cui si svolge, nel nostro Paese, l'intero processo formativo, cadenzato da una lunga serie di titoli, ciascuno dei quali non risponde alle esigenze formative e professionali dei giovani. Occorre allora stabilire la durata ottimale della scuola dell'obbligo, tenendo conto di tutti i segmenti formativi, ivi compreso quello della scuola materna, permettendo tuttavia all'alunno di compiere consapevolmente le proprie scelte. A tal fine appare particolarmente delicato individuare l'età giusta alla quale rimettere il compimento delle scelte, che non dovrebbero essere effettuate per motivi economici o a seguito di insuccessi scolastici, bensì sulla scorta di precise informazioni relative al mondo del lavoro e a quello dell'istruzione superiore.

Egli invita quindi il direttore Cammarata a prendere atto del carattere obsoleto di alcuni degli indirizzi di sua competenza, auspicando per il futuro che la scuola possa svolgere un ruolo di guida nei confronti della società anziché viceversa.

La senatrice ALBERICI pone quindi tre distinti quesiti.

Al direttore Martinez, domanda quali siano i motivi per cui il disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore presentato dal Governo non prevede una copertura finanziaria per lo svolgimento del biennio post-qualifica degli istituti professionali.

Al direttore Ricevuto, chiede quali differenze emergano, dalle sperimentazioni in atto, tra il biennio dell'istruzione professionale e quello dell'istruzione tecnica, premesso che entrambi sembrano garantire un basso livello di specializzazione.

Al direttore Cammarata, domanda se egli ritiene possibile avviare un processo di rinnovamento dei programmi attraverso provvedimenti amministrativi, ovvero vi sia bisogno di un quadro di riforma unitario.

Ella chiede infine a tutti i direttori generali presenti di fornire alla Commissione dati analitici sulla verifica delle sperimentazioni, con particolare riferimento alla qualità dei loro risultati.

Il senatore MERIGLIANO chiede quale sia la valutazione dei direttori generali in merito all'attuale assenza di una sia pur limitata canalizzazione dei processi formativi, nonché in merito alla perdita di capacità didattica da parte della scuola nel suo complesso.

Il senatore MANIS domanda quali siano i raccordi, già in atto o da sviluppare per il futuro, tra la società civile e le imprese da un lato e le sperimentazioni avviate soprattutto nel settore dell'istruzione tecnica dall'altro. Egli chiede inoltre ai direttori generali quali suggerimenti ritengano emergere dal mondo della scuola al fine di rendere l'Amministrazione scolastica più rispondente alle esigenze di una società moderna ed efficiente.

Il senatore SERRA, premesso che nella sua regione gli istituti tecnici e professionali rispondono in modo particolarmente soddisfacente alle esigenze del territorio, strettamente connesse alle attività nautiche e portuali in genere, sollecita a sua volta i direttori generali ad esprimersi sugli aspetti positivi e negativi della possibile reintroduzione di canali formativi obbligatori, anche in relazione all'inevitabile precocità di alcune scelte da parte degli alunni. Egli chiede altresì al direttore Ricevuto un approfondimento sui temi della riqualificazione dei lavoratori e della formazione permanente.

Il senatore PRESTI chiede preliminarmente al direttore Martinez alcuni chiarimenti in merito all'affermazione secondo cui la selezione degli alunni avviene non sulla base dei programmi, bensì sull'indice dei libri di testo. Egli si sofferma quindi sulla possibilità che le ore attualmente dedicate negli istituti professionali al recupero o all'approfondimento per determinate materie siano inserite nel quadro delle attività didattiche integrative, recentemente individuate dal Parlamento come sostitutive degli esami di riparazione di cui è stata disposta l'abolizione a decorrere dal corrente anno scolastico.

Alla direttrice Lecaldano egli domanda poi come sia conciliabile l'attuale rigidità dell'orario scolastico con la prospettiva di articolare le attività didattiche in soli cinque giorni settimanali, dal momento che l'ipotesi di ridurre la durata dell'ora di lezione a 50 minuti non appare priva di qualche rischio sia dal punto organizzativo che da quello didattico.

Egli auspica infine un maggiore approfondimento sui temi della formazione permanente dei lavoratori e della riforma degli esami di maturità.

Il senatore BERGONZI esprime il dubbio che le sperimentazioni in atto nelle diverse tipologie di istituti possano avere l'effetto di condizionare le scelte che il Parlamento dovrà affrontare in sede di riforma della scuola secondaria superiore. Ciò in particolare per quanto riguarda l'articolazione dell'orario scolastico, dal momento che le sperimentazioni avviate negli istituti tecnici già prevedono un notevole allungamento delle ore di lezione, la configurazione del biennio dell'obbligo, nonché i necessari interventi di aggiornamento dei docenti.

Il senatore BRIENZA chiede infine dati particolareggiati relativi all'edilizia scolastica, ai fenomeni di pendolarismo sia dei docenti che degli alunni e alla situazione dei laboratori.

Il senatore MANIS suggerisce altresì che dati particolareggiati vengano forniti in merito alla frequenza alle lezioni da parte degli studenti.

Poichè nessun'altro chiede di parlare, il PRESIDENTE dà la parola ai direttori generali per una risposta alle domande che si prestano ad essere esaurite in questa sede, invitando i direttori stessi a fornire una risposta scritta per quelle domande la cui trattazione richiederebbe tempi assai più ampi di quelli a disposizione.

Il direttore MARTINEZ Y CABRERA, premesso che le sperimentazioni sono caratterizzate dalla previsione di insegnamenti comuni nel biennio dell'obbligo, anche se con contenuti evidentemente non identici a seconda delle diverse tipologie di istruzione, risponde alla senatrice Alberici in merito al quesito relativo al biennio post-qualifica. I finanziamenti per tale biennio sono previsti, per le regioni del Mezzogiorno, nell'ambito dell'obiettivo n. 1 del fondo sociale europeo; per quel che riguarda invece le regioni del Centro-Nord, è previsto che essi siano a carico dei fondi regionali.

Per quanto riguarda la richiesta sollevata da diversi membri della Commissione di una valutazione relativa all'esigenza di una maggiore regolamentazione dell'accesso ai gradi d'istruzione superiore, egli dichiara di ritenere necessari canali universitari più ristretti, coerenti con l'indirizzo scolastico seguito, ferma restando la possibilità per le università di prevedere attività didattiche integrative per favorire l'accesso di studenti con una diversa formazione scolastica.

La formazione permanente dei lavoratori è indubbiamente essenziale, al fine di consentire una maggiore circolarità fra il mondo della scuola e quello del lavoro. Peraltro la situazione attuale è tale per cui l'adeguamento dei programmi alla società deve essere costante e continua. La scuola chiede pertanto al Parlamento una legge di indirizzo, che ponga determinati obiettivi i cui risultati dovranno essere valutati periodicamente al fine di individuare eventuali aggiustamenti che si rendessero necessari.

La dottoressa LECALDANO sottolinea l'importanza di offrire un'adeguata soluzione al fondamentale problema delle verifiche, facendo presente che la sua esperienza, per quanto riguarda i risultati conseguiti attraverso gli ispettori, è alquanto deludente. Auspica inoltre la reintroduzione della norma che fissava un limite massimo al numero di assenze effettuabili nell'anno scolastico, la cui abrogazione ha comportato conseguenze dannose tanto nelle scuole non statali quanto in quelle statali.

Il dottor RICEVUTO risponde ad alcuni quesiti, confermando che nel settore di sua competenza le sperimentazioni hanno solo mirato ad aggiornare i programmi, senza comportare alcun mutamento dell'assetto ordinamentale. Anche i rientri formativi, ispirati al principio della formazione continua, non rappresentano affatto un tentativo di aggirare le norme vigenti, poichè si indirizzano a destinatari maggiorenni. Quanto al nodo dell'orario settimanale, l'istruzione tecnica richiede per sua natura un più elevato numero di discipline; tuttavia il quadro orario

può apparire più oneroso di quanto non sia in realtà, anche perchè alcune attività che vi figurano sono compresenze. Infine fornisce alcune indicazioni sulle modalità di assistenza prestata allo svolgimento delle sperimentazioni.

Il dottor CAMMARATA pone l'accento sul problema di un nuovo metodo di formazione dei docenti, mirato alle future necessità della scuola. Precisa quindi che i diplomi sperimentali non comportano differenza alcuna nell'accesso all'università e conclude che la tranquillità che caratterizza il suo settore non è sintomo di passività, ma di chi cerca di conciliare la sperimentazione con una prospettiva più ampia di riforma.

Il presidente ZECCHINO, nel ringraziare i direttori generali intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e li invita a trasmettere i documenti richiesti rilevando che potrà rendersi opportuna una nuova audizione in prosieguo di tempo.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
(R029 000, C07\*, 0009\*)*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per lunedì 12 dicembre, al termine della seduta dell'Assemblea; non avendo avuto luogo a causa del protrarsi della seduta, già convocata per oggi.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**55<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZECCHINO*

*indi del Vice Presidente  
BISCARDI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maz-zetto.*

*Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Luca Botturi, Lorenzo Di Pietro e Claudia Conti in rappresentanza di Comunione e Liberazione, Giorgia Meloni, Francesco Romanazzi e Sara De Angelis in rappresentanza del Coordinamento «Gli Antenati», Alberto Iannamorelli in rappresentanza dei Giovani Popolari, Alberto Giulio Cianci, Leonardo Impegno e Roberto Cerreto in rappresentanza dell'Unione degli studenti, Cristian Fantasia, Fabio De Nardis e Giulio Velotti in rappresentanza della Sinistra giovanile nazionale, Anubi D'Avossa Lussurgiu*

e Marcello Musto in rappresentanza del Coordinamento studenti medi comunisti.

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente ZECCHINO propone che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna venga attivato il circuito televisivo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

La Commissione conviene unanime sulla proposta del Presidente.

**PROCEDURE INFORMATIVE**  
(R048 000, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

**Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti la riforma dell'istruzione secondaria superiore e il prolungamento dell'obbligo scolastico: audizione di organizzazioni di studenti**  
(Seguito e rinvio)

Il PRESIDENTE esprime compiacimento per l'odierna audizione, nella quale si concretizza un momento di partecipazione delle giovani generazioni alla vita parlamentare in una fase carica di tensione ideale e politica sui temi della riforma della scuola secondaria superiore, dell'autonomia degli istituti e della riforma dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Dopo aver illustrato le modalità di svolgimento dell'audizione precisa che sui temi del questionario distribuito alle rappresentanze degli studenti e su tutti gli altri temi sui quali esse ritengano necessario pronunciarsi, potranno anche essere trasmesse osservazioni scritte.

Prende quindi la parola Francesco ROMANAZZI, in rappresentanza del Coordinamento «Gli Antenati». Egli precisa preliminarmente che le origini del movimento degli studenti vanno ricercate in primo luogo in un diffuso desiderio di maggiore partecipazione alla vita scolastica. Il Coordinamento «Gli Antenati», al termine di una manifestazione tenuta due settimane or sono, ha presentato al Ministro una piattaforma rivendicativa, dove si segnala in primo luogo la necessità di prevedere una rappresentanza paritetica degli studenti e dei docenti all'interno degli organi collegiali. Un secondo punto della piattaforma riguarda la riqualificazione della scuola pubblica, che deve essere resa più efficiente, attraverso l'aggiornamento dei programmi e l'adeguamento delle strutture, secondo la domanda proveniente da gran parte del mondo studentesco.

Per quanto riguarda la controversa questione dell'autonomia degli istituti, il Coordinamento «Gli Antenati» si esprime a favore dell'autonomia amministrativa - per rimuovere le più macroscopiche farraginosità

del sistema scolastico pubblico - e finanziaria, purchè quest'ultima non degeneri in una svendita della scuola pubblica a soggetti privati, come sembrava trasparire dalle proposte di riforma a suo tempo presentate dall'allora ministro Jervolino. Si propone invece la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale, con finalità perequative per comparti educativi e per aree geografiche, gestito dal Ministero e alimentato da quote dei finanziamenti privati alla scuola pubblica. Ove tali finanziamenti venissero finalizzati, nei singoli istituti, all'attuazione di progetti didattici sperimentali, il Coordinamento «Gli Antenati» richiede che su di essi il comitato studentesco possa esprimere un parere vincolante.

Un'altra proposta del Coordinamento riguarda l'istituzionalizzazione delle organizzazioni studentesche più rappresentative, da conseguire mediante un riconoscimento formale di esse da parte del Ministro, con modalità tali da ricomprendere e assicurare parità di trattamento per tutte le articolazioni delle rappresentanze studentesche, anche a livello territoriale.

Alberto IANNAMORELLI illustra le posizioni dei Giovani popolari, osservando preliminarmente che il diffuso movimento di autogestione costituisce una forma di protesta che investe sia le problematiche legate al progetto di riforma della scuola secondaria superiore, sia i temi più generali del disagio giovanile, soprattutto per quel che riguarda l'isolamento della posizione dello studente nel sistema formativo. Sotto questo profilo, il movimento di autogestione esprime un bisogno diffuso di socializzazione, al quale le istituzioni hanno dato risposte assai insufficienti, come il Progetto giovani e l'esperienza dei Centri d'informazione e consulenza (CIC), ampiamente superate dal dispiegarsi della protesta giovanile.

I Giovani popolari non sono contrari all'ipotesi di autonomia degli istituti, ma chiedono che essa sia attuata secondo principi di eguaglianza e di solidarietà e che sia accompagnata da misure di equità, soprattutto per quanto riguarda i criteri di ripartizione del fondo perequativo e del contributo ordinario, in modo da assicurare posizioni di parità di accesso alla scuola pubblica per tutti gli studenti.

Per la riforma degli organi collegiali sarebbe opportuno prevedere un apposito disegno di legge. Occorrerebbe comunque modificare profondamente la proposta attuale, specialmente per quanto riguarda il conferimento della presidenza del consiglio d'istituto, che non dovrebbe spettare al preside; la rappresentanza studentesca, che dovrebbe essere determinata in misura paritetica rispetto a quella dei docenti, e il tendenziale depotenziamento degli organi di rappresentanza territoriale. Il progetto attuale, inoltre, non affronta il problema della rappresentanza nazionale degli studenti. Su questo aspetto, la proposta avanzata dal Coordinamento «Gli Antenati» suscita alcune perplessità, poichè le associazioni studentesche, ad oggi, non rappresentano in modo quantitativamente e qualitativamente adeguato l'intero corpo studentesco.

Leonardo IMPEGNO illustra la posizione dell'Unione degli studenti, precisando preliminarmente che le associazioni ascoltate dalla Commissione nella seduta odierna non sono rappresentative della totalità del movimento degli studenti e che pertanto, a suo avviso, il confronto tra le istituzioni e gli organi della rappresentanza studentesca dovrà proseguire in sedi e con modalità ancora da definire.

Il movimento studentesco sviluppatosi nelle ultime settimane è caratterizzato da un profondo pluralismo, ma ha trovato un obiettivo comune nella rivendicazione di spazi istituzionali di partecipazione alla vita scolastica e nella richiesta di esprimersi sul progetto di riforma della scuola secondaria superiore avanzato dal ministro D'Onofrio, ultimo di una serie di proposte succedutesi negli anni, con contenuti differenti e contraddittori, tali da contribuire non poco a determinare disagio e incomprensioni tra studenti e istituzioni. Tale è anche il caso del provvedimento con il quale sono stati aboliti gli esami di riparazione: il movimento degli studenti ha sempre condiviso questo obiettivo, e tuttavia non si può non criticare il metodo seguito dal Ministro della pubblica istruzione, che non ha dato indicazioni sulle concrete modalità di svolgimento dei corsi di sostegno, soprattutto nelle aree meridionali, penalizzate da una diffusa carenza delle strutture scolastiche.

L'Unione degli studenti si pronuncia a favore dell'autonomia degli istituti, che non ha mai confuso con la privatizzazione. In particolare, l'autonomia amministrativa si rende necessaria come momento essenziale della democratizzazione della vita scolastica, per l'attuazione di un effettivo decentramento, finalizzato in primo luogo a decongestionare l'amministrazione centrale della Pubblica istruzione; all'autonomia didattica spetta il compito di creare un proficuo rapporto tra scuola e territorio. È necessaria invece una riflessione approfondita - alla quale l'Unione degli studenti si dichiara disponibile - sui temi dell'autonomia finanziaria, che deve comunque essere strumentale al conseguimento delle finalità di democratizzazione sopra indicate.

Occorre far sì che studenti ed insegnanti siano i protagonisti del processo di autonomia: a tal fine si rende necessaria una riforma degli organi collegiali, fondata sul principio della rappresentanza paritetica degli studenti e dei docenti. Nell'ambito di tale riforma dovranno essere attribuiti poteri decisionali ai comitati studenteschi, ai quali dovrebbe essere assicurata anche la gestione di un fondo iscritto nel bilancio scolastico, individuando gli idonei raccordi con il consiglio di istituto. In tale quadro istituzionale sarà possibile ridefinire la questione degli spazi autogestiti per gli studenti, con l'eventuale apertura pomeridiana delle scuole.

L'Unione degli studenti è favorevole all'elevamento a 16 anni dell'obbligo scolastico, nell'ambito di un biennio unificato, con la successiva diversificazione dei percorsi formativi. Si tratta di una misura improcrastinabile per allineare l'Italia agli altri Paesi europei. Essa tuttavia richiede l'adozione di programmi di aggiornamento per i docenti e adeguati provvedimenti per tutelare le zone più svantaggiate, soprattutto il Meridione, dove si registrano tassi elevatissimi di evasione e di dispersione scolastica.

Il documento prodotto dal Ministero sui diritti degli studenti appare eccessivamente generico. A tale proposito occorre sottolineare la necessità che i diritti riconosciuti non siano di fatto soggetti a limitazioni decise discrezionalmente dai presidi, come pure è avvenuto di recente. L'Unione degli studenti si impegna comunque per il conseguimento di obiettivi immediati, quali l'abolizione del voto di condotta e della sanzione disciplinare della sospensione.

Fabio DE NARDIS illustra le posizioni della Sinistra giovanile, ricordando preliminarmente che il progetto di riforma della scuola secon-



daria superiore delineato dal Ministro della pubblica istruzione si presenta confuso e demagogico e, per tali motivi, ha provocato la nascita di un movimento unitario di protesta su temi e obiettivi comuni, che traggono origine dalla esigenza di superare l'attuale assetto della scuola secondaria superiore, che risale ai primi anni del regime fascista, e di restituire agli studenti una posizione di centralità e di partecipazione nella scuola. Su questi temi la Sinistra giovanile ha presentato una propria petizione, nella quale si rivendica in primo luogo l'elevamento dell'obbligo scolastico a 16 anni, con l'obiettivo di pervenire all'obbligo scolastico a 18 anni entro il 2000. Per quanto riguarda l'autonomia amministrativa e didattica degli istituti, la Sinistra giovanile guarda ad essa con favore, se intesa come elemento di promozione dell'autogoverno e della democrazia nella scuola e non come introduzione in essa di modelli di competitività propri del mercato. Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, occorrerà comunque un approfondimento delle questioni connesse all'esigenza di destinare a finalità perequative, a vantaggio delle aree più disagiate, gli eventuali contributi versati da soggetti privati.

La riforma degli organi collegiali deve tendere alla valorizzazione della partecipazione delle varie componenti della scuola, a partire dai consigli di classe, alla riorganizzazione della rappresentanza delle famiglie e alla precisazione dei poteri del comitato studentesco. Nei consigli di istituto deve essere assicurata una rappresentanza paritetica dei docenti e degli studenti, mentre il presidente dovrebbe essere scelto tra i rappresentanti delle famiglie e la vicepresidenza dovrebbe essere attribuita al presidente del comitato studentesco.

Il problema del finanziamento pubblico alla scuola privata deve essere affrontato in via subordinata rispetto a quello del potenziamento delle strutture dell'istruzione pubblica: in caso contrario, sarebbe inevitabile una degenerazione in senso classista del sistema formativo.

Anubi D'AVOSSA LUSSURGIU illustra la posizione del Coordinamento degli studenti medi comunisti, sottolineando in primo luogo l'insufficienza di un metodo di consultazione che si limiti a interpellare organizzazioni preesistenti o esterne al movimento studentesco, al quale gli studenti medi comunisti partecipano autonomamente e con proprie proposte. Il movimento studentesco si è dato una propria struttura organizzativa democratica e ha espresso altrettanto democraticamente i propri contenuti, a partire dal rifiuto di un progetto di riforma demagogico e dalla rivendicazione di una effettiva partecipazione democratica alla vita della scuola e, nella sua crescita, si è spesso scontrato con l'indifferenza e l'ostilità di altri soggetti, portatori di istanze conservatrici, come l'associazione dei presidi. Si sono verificati altresì episodi intollerabili di repressione, ad opera di gruppi estranei al movimento e, in alcuni casi, anche da parte delle forze dell'ordine; tali fatti hanno rappresentato un momento di offuscamento della vita democratica del Paese. A tale proposito, occorre precisare che non vi può essere un confronto costruttivo tra le istituzioni e il movimento degli studenti ove a quest'ultimo non sia assicurata la piena possibilità di esprimersi e di manifestare le proprie opinioni.

Sempre a nome del Coordinamento degli studenti medi comunisti prende la parola Marcello MUSTO, il quale si esprime criticamente sulla

proposta di carta dei diritti dello studente avanzata dal Ministro della pubblica istruzione, sottolineando come essa da un lato dia risposte insoddisfacenti a gravi questioni, come quella relativa alle sanzioni disciplinari, e dall'altro delinea proposte utopistiche, come quella di un insegnamento individualizzato, assai poco credibile per classi giunte ormai a contare fino a oltre 30 alunni. Altrettanto criticabile appare la proposta di un preside *manager*, che, nel progetto di riforma, dovrebbe concentrare nelle sue mani le funzioni precedentemente attribuite alla giunta esecutiva; analogamente, dovrebbe essere rivisto il sistema di rappresentanza di secondo grado per gli studenti e le famiglie. Il Coordinamento degli studenti medi comunisti è contrario alla proposta di autonomia finanziaria degli istituti, poichè ravvisa in essa il primo passo di un processo di privatizzazione e di degenerazione classista del sistema formativo. È invece favorevole a un progetto di autonomia che valorizzi le funzioni di autogoverno dei singoli istituti.

La riforma della scuola secondaria superiore non può prescindere dall'elevamento dell'obbligo scolastico a 16 anni, con la previsione di misure per il recupero dell'eventuale ritardo scolastico finalizzate al conseguimento del titolo di studio conclusivo del biennio. Quest'ultimo dovrebbe avere caratteristiche unitarie, e il percorso formativo dovrebbe contemplare successivamente un triennio di indirizzo. L'abolizione della sessione autunnale di esame deve infine essere resa effettiva, con l'attivazione di corsi di recupero anche nelle situazioni più disagiate.

Luca BUTTURI illustra la posizione di Comunione e Liberazione, rilevando preliminarmente che il disagio studentesco è un fenomeno diffuso e precedente alla protesta di queste ultime settimane, poichè trae origine da una crisi profonda della nozione stessa di formazione. Per tali motivi è particolarmente auspicabile l'attuazione di una effettiva autonomia didattica, garantita dall'individuazione di uno *standard* formativo minimo e dall'articolazione di programmi sulla base di ipotesi di lavoro formulate autonomamente dai docenti in modo tale da offrire agli studenti un articolato spettro di percorsi formativi. In tale ambito, gli spazi autogestiti devono porsi come momento di rappresentanza del pluralismo del corpo studentesco, evitando la formazione di comitati che cristallizzino posizioni precostituite di maggioranza, tali da dare luogo a episodi di discriminazione che, anche recentemente, si sono verificati nei confronti di Comunione e Liberazione. Anche al fine di assicurare un effettivo sostegno in situazioni di difficoltà individuale, occorre ricreare un rapporto tra studenti e docenti, superando, per questi ultimi, i fattori di dequalificazione e demotivazione che contribuiscono a impedire l'evoluzione della scuola nel senso della creazione di autentiche comunità formative.

Il presidente BISCARDI invita i senatori a porre quesiti, cui gli studenti potranno rispondere anche successivamente per iscritto. Egli chiede poi una precisazione circa l'adempimento dell'obbligo scolastico in un biennio unico.

Fabio DE NARDIS fa presente che anche la Sinistra giovanile è favorevole al biennio unificato e contrario all'adempimento dell'obbligo nei corsi professionali.

Il senatore LORENZI invita gli studenti ad esprimersi sull'ipotesi che il corpo studentesco sia chiamato a fornire una valutazione sui propri insegnanti; questa dovrebbe essere una rivendicazione fondamentale in un sistema scolastico fondato sul principio del merito. Chiede inoltre spiegazioni sul voto in condotta.

La senatrice ALBERICI, premesso che l'incontro odierno non costituisce nè un tavolo di trattativa nè una sede di confronto fra posizioni diverse, ma solo l'occasione per acquisire conoscenze, chiede agli studenti di fornire indicazioni sulle possibili forme di rappresentanza a livello nazionale. Chiede poi - particolarmente al Coordinamento studenti medi comunisti - un chiarimento sull'autonomia finanziaria e sulla specifica ipotesi di un'autonomia limitata solo al versante della spesa e non a quello delle entrate.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori dei senatori MASULLO, FRIGERIO e BISCARDI e di Alberto Giulio CIANCI e Leonardo IMPEGNO, Francesco ROMANAZZI del Coordinamento «Gli Antenati» risponde al senatore Lorenzi affermando che quello che manca sono i meccanismi di controllo sulla preparazione e sull'aggiornamento dei docenti. Il suo movimento lamenta la mancanza di ogni forma di confronto all'interno della scuola, nelle classi, con i docenti e fra gli studenti. A titolo provocatorio prospetta la soppressione del libro di testo, affidando ad ogni studente la scelta del manuale sul quale effettuare la preparazione. Quanto al riconoscimento di organizzazioni studentesche, ipotizza un sistema fondato su meccanismi elettorali articolati a livello territoriale.

Anubi D'AVOSSA LUSSURGIU afferma che per il Coordinamento studenti medi comunisti al corpo docente va assicurata la piena libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione e nella scuola va introdotto l'autogoverno fondato sull'autonomia didattica e organizzativa. In tale prospettiva gli insegnanti devono concorrere con gli studenti a determinare i percorsi formativi, al di fuori di ogni contrapposizione. Giudica infine corporativa l'ipotesi di una sorta di parlamento degli studenti.

Dopo che Giulia VELOTTI, a nome della Sinistra giovanile nazionale, ha risposto al senatore Lorenzi dichiarando di condividere gli orientamenti dell'Unione degli studenti, Lorenzo DI PIETRO di Comunione e Liberazione sottolinea come nella scuola statale il rapporto fra studenti e insegnanti, fra studente e scelte didattiche e formative sia affidato esclusivamente al caso.

Alberto IANNAMORELLI, dei Giovani popolari, risponde al senatore Lorenzi che, per poter esprimere un giudizio sui docenti, sarebbe necessario poterli conoscere in tutte le sedi, ivi compresi gli scrutini che dunque andrebbero aperti agli studenti. Circa le modalità di rappresentanza degli studenti, non condivide la proposta di Francesco Romanazzi, che porterebbe ad una articolazione partitica delle rappresentanze studentesche, mentre al contrario l'obiettivo da perseguire è quello di una rappresentanza che ne sia svincolata.

Alla senatrice Alberici risponde che i Giovani popolari sono favorevoli all'autonomia sia delle entrate che delle spese. Certo, alcuni istituti

saranno avvantaggiati, ma non vede ragione per negare loro tale possibilità. Non v'è dubbio peraltro che a tale autonomia di entrata si dovrà accompagnare, per quelle scuole meno capaci di attirare finanziamenti – come quelle a indirizzo umanistico – la garanzia del sostegno statale.

Roberto CERRETO, dell'Unione degli studenti, risponde alla senatrice Alberici affermando la necessità di evitare che le strutture maggiormente organizzate – come il Coordinamento «Gli Antenati» o quella da lui stesso rappresentata – risultino sovrarappresentate. Egli è favorevole poi all'autonomia nella spesa ma non nell'entrata, poichè la seconda comporterebbe rischi non accettabili, specie in termini di divaricazioni fra diverse aree del Paese. Infine rileva che nei giudizi sui «programmi Brocca» e sul rapporto fra scuola pubblica e scuola privata all'interno del movimento degli studenti non vi sono posizioni comuni.

Il senatore BERGONZI segnala in primo luogo l'esigenza di approfondire il problema della rappresentatività del movimento studentesco; quanto all'autonomia nell'entrata, chiede spiegazioni circa una eventuale differenza fra entrate donate da privati e entrate derivanti da tasse scolastiche. Stante poi la innegabile esigenza di un diverso rapporto fra scuola e mondo del lavoro, chiede come lo si può configurare senza ricorrere al legame del finanziamento da parte dei privati. Pone quindi altri quesiti sull'articolazione delle materie nell'orario scolastico e sulla onerosità dell'orario settimanale.

Il senatore FRIGERIO invita gli studenti ad esprimersi sulla seguente asserzione: non esiste autonomia senza parità e senza *bonus* in un quadro federalistico. L'autonomia va intesa come primato del mercato, sia pure entro precise regole definite dallo Stato, ad esempio con l'imposizione di *standard* o attraverso il fondo perequativo.

Il senatore BRIENZA tiene a precisare che spetta al Parlamento – e non al Governo – approvare le leggi di riforma e che gli unici testi attualmente al suo esame riguardano la riforma della scuola secondaria superiore. Propone quindi che durante il relativo *iter* si svolgano ulteriori audizioni e invita gli studenti a cercare l'accordo per elaborare un documento unitario. Chiede poi se sia possibile la convivenza nella scuola senza strumenti di controllo, eventualmente diversi dalle sospensioni e dal voto in condotta. Ai Giovani popolari chiede se il Progetto giovani ed il CIC debbano proprio essere considerati un totale fallimento. Chiede infine chiarimenti sui possibili meccanismi di compensazione finanziaria all'autonomia delle scuole.

Il senatore PRESTI, premesso che ad oggi l'unico personale scolastico oggetto di valutazione è rappresentato dai presidi, afferma che se la scuola non informa e non si confronta con gli studenti viene meno ad un suo preciso dovere. Pone quindi quesiti sulla soppressione dei libri di testo, sulla distribuzione dei contributi e sull'inserimento degli handicappati.

Il senatore DOPPIO avverte che il Gruppo del Partito popolare italiano ha presentato una proposta di legge sulla parità. Formula quindi

quesiti circa gli spazi che dovrebbero essere assicurati nella scuola all'orientamento scolastico e professionale e sul ruolo da riconoscere ai genitori.

Il senatore MANIS formula numerosi quesiti in ordine al grado di rappresentatività dei presenti rispetto al movimento studentesco, alle modalità di svolgimento delle occupazioni ed autogestioni e al rispetto in tale occasione delle minoranze dissenzienti e più in generale del diritto allo studio, sul rispetto nelle assemblee della libertà di opinione, sui processi di valutazione, sui meccanismi di reclutamento dei docenti, sul problema dell'orientamento scolastico, sul rapporto fra scuola e mondo del lavoro, sui libri di testo, sulle forme di sostegno agli alunni svantaggiati in genere e infine sulla conformità alla Costituzione del privilegio costantemente attribuito alla scuola statale rispetto a quella non statale.

Il senatore MASULLO, invitando gli studenti ad elaborare risposte scritte, rileva che a suo avviso dalle audizioni emerge la comune esigenza di una scuola laica, di una scuola, cioè, nella quale sia riconosciuto pieno diritto di cittadinanza a tutte le culture e a tutte le opinioni. Chiede pertanto quali sono, ad avviso degli interlocutori, le condizioni ritenute indispensabili ad assicurare la laicità della scuola secondaria superiore nel senso da lui illustrato.

Il presidente ZECCHINO, ferma restando l'opportunità che gli studenti trasmettano risposte scritte ai numerosi quesiti sollevati, li invita a rispondere brevemente a taluni di essi.

Lorenzo DI PIETRO, di Comunione e Liberazione, afferma che lo Stato deve limitarsi ad essere garante del servizio scolastico, senza pretendere di svolgerlo in prima persona. Ribadisce quindi che il ceto docente è sottopagato e demotivato e che non appare professionalmente decoroso l'incentivo di un modesto compenso per ore di lavoro supplementari.

Luca BOTTURI dello stesso movimento asserisce che lo Stato dovrebbe assumere il compito di garantire ad ogni scuola le risorse necessarie per funzionare.

Claudia CONTI, anch'ella di Comunione e Liberazione, afferma che l'unico obiettivo della scuola è rappresentato dalla crescita della persona.

Cristian FANTASIA, della Sinistra giovanile nazionale, si dichiara favorevole all'autonomia didattica nel senso che i consigli di istituto devono avere la possibilità di decidere sulle sperimentazioni. Ritiene necessaria anche l'autonomia finanziaria, nel senso del possibile concorso dei privati al finanziamento delle sperimentazioni, senza peraltro interferire sulla loro gestione. Il prolungamento dell'obbligo scolastico, poi, dovrebbe avvenire attraverso l'introduzione di un biennio unico e certo non all'interno dei corsi professionali. L'obiettivo, infatti, deve essere quello di garantire un *curriculum* uguale per tutti. A ciò si lega la neces-

sità di interventi decisi contro la mortalità scolastica, specialmente nelle aree del Paese più svantaggiate.

Fabio DE NARDIS, dello stesso movimento, afferma che gli orari devono essere modificati e, in particolar modo, quelli degli istituti tecnici devono essere ridotti, in vista dell'attivazione dei corsi di recupero. Quanto al ruolo dei genitori, si dovrebbe introdurre un comitato di genitori con il compito di formulare proposte in molti e importanti settori della vita scolastica.

Francesco ROMANAZZI, del Coordinamento «Gli Antenati», esprime perplessità sull'ipotesi del biennio unico, inutile sia per quanti intendono concludere gli studi che per quanti intendono proseguirli. Sull'orario scolastico, più che un suo aumento, giudica necessario un aggiornamento dei programmi con una razionalizzazione delle materie. Auspica quindi l'apertura delle strutture scolastiche agli studenti anche fuori orario, affinché la scuola possa diventare uno spontaneo luogo di ritrovo. Circa l'autonomia, il suo movimento è favorevole, ma all'interno di precisi limiti, quali potrebbero essere configurati da un fondo nazionale di solidarietà.

Conclude che, se da una parte egli non può dirsi rappresentante di tutto il movimento studentesco, dall'altra le proposte da lui illustrate scaturiscono da un confronto ampio ed approfondito svolto dagli studenti nelle assemblee e nell'autogestione e sono quindi pienamente rappresentative di una concreta realtà studentesca.

Giorgia MELONI, dello stesso movimento, risponde al senatore Manis di sentirsi ampiamente rappresentativa del movimento studentesco e che senz'altro nelle assemblee studentesche vi sono state forme di strumentalizzazione, specialmente da parte di gruppi a carattere partitico. Rivendica quindi l'importanza delle autogestioni e delle occupazioni per la crescita culturale degli studenti, proponendo pertanto di istituzionalizzare una settimana di autogestione per anno scolastico, da condurre con l'aiuto dei docenti.

Alberto IANNAMORELLI, dei Giovani popolari, precisa, in ordine all'autonomia scolastica, che lo Stato deve garantire le entrate delle scuole più deboli, rilevando la improprietà di una logica di competizione fra istituti di tipo e indirizzo diverso operanti nella medesima area territoriale. È contrario al biennio unico, che comporterebbe un appiattimento culturale ed anche un impoverimento dei trienni successivi. Conferma la validità dell'istruzione classica e dichiara che, per quanto è di sua conoscenza nel corso delle autogestioni è stato garantito a tutti il diritto allo studio.

Alberto Giulio CIANCI, dell'Unione degli studenti, risponde al senatore Frigerio di considerare inaccettabile in una società democratica la proposta del *bonus* scuola.

Roberto CERRETO, anch'egli dell'Unione degli studenti, risponde al senatore Masullo che il suo movimento vuole una scuola laica, che è quella pubblica prevista dalla Costituzione, in cui non vi sia alcun orien-

tamento preordinato e che sia aperta al confronto di tutte le culture. Per questo lo Stato non deve e non può finanziare la scuola non pubblica. A suo avviso, la laicità così intesa comporta il rigetto della legge sulla parità e l'impegno a fondare la scuola statale esclusivamente sui valori propri della Repubblica. Infine, mentre egli non ha problemi a rivendicare una precisa identità politica, nutre perplessità sulla asserita apoliticità del Coordinamento «Gli Antenati».

Leonardo IMPEGNO, dello stesso movimento, avverte che per ora non ritiene possibile elaborare un documento scritto e risponde al senatore Manis di non dover rispondere a nome del movimento studentesco sui modi in cui sono state effettuate le occupazioni e le autogestioni, delle quali comunque rivendica il carattere democratico.

Il senatore MANIS replica che molti genitori hanno tentato invano di far entrare i figli nelle scuole occupate.

Leonardo IMPEGNO riprende dichiarando al senatore Brienza di essere a favore dell'abolizione del voto in condotta e delle sospensioni, poichè spetta ai consigli di classe o di istituto risolvere i problemi di natura disciplinare.

Anubi D'AVOSSA LUSSURGIU, del Coordinamento studenti medi comunisti, dichiara che la scuola è intesa dalla Costituzione come un luogo di agibilità democratica, sociale e pubblico, che non ammette discriminazioni e dove si forma il sapere. Per questo, la grande maggioranza del movimento studentesco - le cui assemblee hanno votato democraticamente - è contrario all'autonomia finanziaria della scuola e alla parificazione delle scuole private, in rigorosa difesa degli articoli 33 e 34 della Costituzione; il fatto che nell'odierna riunione siano emersi orientamenti diversi conferma che questo incontro non può dirsi pienamente rappresentativo del movimento studentesco. Replica poi ai rappresentanti del Coordinamento «Gli Antenati» che il movimento studentesco non ha connotati di partito, ma certo si fonda su precise discriminanti politiche. Dichiarando quindi di non poter essere disponibile ad ulteriori audizioni come rappresentante degli studenti, perchè egli in realtà non è tale, conclude ribadendo che la garanzia della laicità della scuola pubblica passa attraverso l'autogoverno.

Il presidente ZECCHINO, invitando nuovamente gli studenti a trasmettere risposte scritte, fa presente che la Commissione, promuovendo l'audizione odierna, non intendeva certo identificare una ipotetica rappresentanza degli studenti, ma semplicemente individuare alcune organizzazioni studentesche come interlocutori per un primo contatto con il mondo degli studenti. Esprime quindi sincero e non rituale apprezzamento per il grado di consapevolezza e maturità dimostrato dagli interlocutori sui delicati problemi affrontati e per le indicazioni ricevute, che formeranno oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione. Rilevato quindi che eventuali future audizioni di rappresentanze studentesche potranno essere decise dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, ringrazia intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

44ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali SCARPA BONAZZA BUORA.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1170) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.** (Parere alla 13ª Commissione: favorevole con proposte emendative)

Riferisce alla Commissione il presidente FERRARI, rilevando che il provvedimento in titolo ha parzialmente migliorato, rispetto al precedente decreto-legge, la disciplina relativa alle sospensioni dei termini, ma risulta comunque largamente insoddisfacente sotto il profilo degli interventi per il settore agricolo e per le infrastrutture irrigue, stradali, e di bonifica, che risultano danneggiate in modo gravissimo.

Sottolineato poi che il provvedimento non può che essere considerato un primissimo intervento - cui dovrà seguire una legge organica per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite, che tenga conto della circostanza che i danni subiti dall'agricoltura procureranno conseguenze in termini di mancate produzioni e quindi di mancato reddito per diversi anni (secondo una prima stima i danni alle produzioni ammontano nel solo Piemonte a 835 miliardi) - passa a evidenziare che la rete dei canali di bonifica e irrigui ha consentito di evitare il verificarsi di eventi ancora più gravi: le idrovore degli impianti di sollevamento hanno prosciugato vastissime zone, consentendo, ad esempio, di evitare danni alla città di Piacenza. D'altra parte i canali di bonifica e di scolo hanno facilitato il deflusso delle piene dai fiumi e dalle città allagate. In conseguenza di tali circostanze, oltre che ovviamente della violenza dell'acqua, i canali di bonifica, irrigui, gli impianti di sollevamento e di scolo hanno dovuto sopportare un carico di attività per cui non erano predisposti e in molti casi sono stati gravemente danneggiati.



Aggiunge quindi che è necessario provvedere ad un adeguamento degli stessi che tenga conto della loro funzione che non è limitata agli usi irrigui, ma va a beneficio del territorio nel suo complesso e delle città e popolazioni urbane, e che il ripristino e l'adeguamento di tali reti non può far carico al finanziamento di soli 100 miliardi previsto dall'articolo 10 del decreto-legge; finanziamento già di per sé insufficiente dato che il settore è quello che probabilmente ha subito i danni maggiori. I danni alle infrastrutture rurali quali strade e acquedotti, sono stimati in 651 miliardi, mentre quelli alle opere di bonifica e irrigazione ammontano a 275 miliardi.

Dovrebbe quindi prevedersi - prosegue il presidente Ferrari - che il finanziamento del ripristino dei canali irrigui di scolo e degli impianti di sollevamento faccia carico sui finanziamenti destinati alla riparazione delle altre infrastrutture idrauliche e idrogeologiche dall'articolo 4, nell'ambito delle disponibilità individuate dal Ministero dei lavori pubblici iscritte in bilancio e non ancora utilizzate.

Successivamente il relatore ritiene opportuno chiarire che gli interventi di ripristino dell'originario stato dei luoghi sono da considerarsi manutenzioni straordinarie, esonerate, in quanto tali, dalle procedure di autorizzazione richieste dalla legge Galasso; evidenzia la necessità di sospendere i termini per le denunce delle produzioni di vino a denominazioni di origine, che interessano molte zone alluvionate, nonché (all'articolo 6) tutti i termini relativi ad adempimenti di natura non solo tributaria, ma altresì civilistica e amministrativa nei confronti della pubblica amministrazione.

Successivamente il relatore, riferendosi all'articolo 10, osserva che si prevedono interventi non innovativi sotto il profilo delle misure nè tanto meno sotto il profilo degli stanziamenti.

Evidenziato, poi, che a tali interventi, molto limitati, dovrà necessariamente far seguito un provvedimento organico volto alla ripresa produttiva e allo sviluppo delle attività economiche con particolare riguardo all'agricoltura, il relatore auspica per la prima emergenza modifiche che consentano di snellire le procedure del Fondo di solidarietà e l'introduzione di un parametro di danno del 15 per cento, anziché del 35, sulla produzione lorda vendibile aziendale, per consentire l'accesso ai benefici (i rilevanti danni subiti dalle infrastrutture possono creare notevoli difficoltà economiche anche di tipo indotto e indiretto).

Prospetta successivamente la necessità di provvedere, come è avvenuto in occasione di calamità analoghe, ad aumentare al 90 per cento le percentuali di contribuzione previste per misure di pronto intervento dalla legislazione attuale (ad esempio per il bestiame è previsto un contributo del 40 per cento, per le scorte morte del 30 per cento) e innalzare le altre percentuali contributive previste per le misure di pronto intervento. Un aumento dovrebbe anche prevedersi per le percentuali di esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali. Infine dovrebbe stabilirsi, come è stato già disposto per la Valtellina, l'assunzione a carico dello Stato delle spese più rilevanti per la rimozione dai terreni dei materiali depositati.

Considerata poi criticabile la dizione usata nell'articolo 10 del decreto-legge per le opere di bonifica (nel testo usato, le opere «pubbliche» di bonifica non comprendono tutta la rete di canali adduttori e idrici che portano l'acqua dai grandi canali - per esempio dal canale Cavour -

fino direttamente ai fondi; eppure sono queste opere ad essere state danneggiate) il relatore conclude auspicando l'esonero dal servizio di leva per i giovani coltivatori, soprattutto partecipi di imprese familiari che hanno subito danni rilevanti.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORMEGNA, premesso che condivide una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge, intesa a inserire dopo le parole «riassetto idraulico» le parole «ivi comprese le reti di bonifica idraulica, irrigue e di scolo», sottolinea che è pronta, da parte del Governo, l'emanazione di altri tre decreti-legge che favoriscano il rilancio economico delle zone colpite. Quello in esame – egli aggiunge – è un indispensabile provvedimento di «pronto soccorso» su cui auspica un parere favorevole.

Il senatore BORRONI rileva che si tratta del secondo provvedimento di «pronto soccorso», sul quale comunque il suo Gruppo manterrà un giudizio fortemente critico, trattandosi di interventi inadeguati ai problemi sorti.

Dichiarato quindi di condividere le considerazioni del presidente Ferrari, annuncia che il suo Gruppo presenterà una serie di emendamenti circa il comparto agricolo ed auspica che si modifichi anche il disegno di legge finanziaria e si adottino varie misure comprendenti un piano straordinario per i servizi e gli sgravi fiscali.

Conclude ribadendo il parere contrario al provvedimento, considerato inadeguato e nel quale non si è tenuto conto del parere espresso in ordine al precedente analogo decreto-legge.

Il senatore FIEROTTI rileva che anche il decreto-legge in esame non può che essere un provvedimento d'urgenza per far fronte alle calamità, purtroppo spesso ricorrenti nel Paese. Proprio per la sua straordinaria necessità egli auspica un iter rapido, nella consapevolezza che bisognerà successivamente provvedere con ulteriori provvedimenti organici. Chiede l'espressione di un parere favorevole con la proposta emendativa illustrata dal senatore Cormegna.

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione della Commissione sulle finalità immediate del provvedimento, inteso a ripristinare e rendere funzionali tutte le infrastrutture pubbliche esistenti sul territorio colpito. Pur nella piena consapevolezza della gravità degli eventi, e della necessità di una forte solidarietà, occorre riconoscere – egli aggiunge – che lo Stato non può farsi carico di tutti gli aspetti economici di determinate categorie sociali, anche per evitare disparità (non giustificate neanche da punto di vista costituzionale) verso altre.

Ritenuta quindi necessaria una sorta di corsia preferenziale per l'iter del disegno di legge, il senatore Reccia si sofferma sui vari tipi d'interventi previsti, a livello centrale e locale, e ribadisce che ci si trova di fronte ad una prima forma di aiuti in favore delle popolazioni colpite, a misure che bloccano comportamenti speculativi e di sciacallaggio, ripristinando la certezza del diritto e il rispetto delle priorità.

Il senatore ORLANDO chiede chi ripresenterà le proposte di modifica.

Il senatore GANDINI, premesso che l'inadeguatezza del decreto-legge è di tutta evidenza, ammette che ci si trova dinanzi ad una situazione di emergenza, in cui le aziende, ancora immerse nel fango, devono ricostituire le scorte e rimettersi in moto. Peraltro, egli aggiunge, la temperatura va scendendo, mentre aumenta il grado d'umidità e quindi di rischio di malattie.

Rileva quindi che, in vista di nuovi provvedimenti a carattere agricolo, col decreto-legge in esame si intende anche evitare che si ripeta quanto successo in precedenti eventi calamitosi, quando comuni non danneggiati sono stati inseriti tra quelli da risarcire.

Auspica quindi una sollecita approvazione, sottolineando che molte aziende, se non ripartono subito, non potranno farlo più.

Il senatore ROBUSTI, premessa la necessità di andare oltre il problema dei consorzi di bonifica, di cui, comunque, riconosce l'importante funzione, fa osservare che questo in esame può considerarsi il primo provvedimento d'intervento, giacchè sostituisce il precedente decreto-legge; si sofferma sulla percentuale del danno subito (occorre evitare interventi «a macchia di leopardo») e chiede un intervento del Ministro che renda più agevole nelle aree alluvionate l'applicazione delle norme comunitarie sul *set-aside*, attraverso il trasferimento fra aziende. Al riguardo egli si riserva di avanzare al Ministero, entro dieci giorni, una proposta di soluzione normativa, che non ricorra a fondi diversi da quelli della Comunità.

Altro intervento - egli aggiunge - è necessario per consentire l'applicazione del sistema delle quote di produzione del latte alle zone colpite. Auspica infine l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore NATALI propone che, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, le parole «anche eventualmente indicando» siano sostituite con le parole «rigorosamente accertando e specificando».

Aggiunge che, trattandosi di un intervento straordinario da attuare «in fretta e furia», occorre procedere con celerità, badando alla sostanza.

Il presidente FERRARI illustra uno schema nel quale la Commissione - premesse delle considerazioni sui rilevanti danni subiti dalle opere irrigue e di bonifica; sottolineata la necessità di sospendere anche termini non connessi a quelli tributari, di rivedere le procedure e i parametri della legge n. 185 del 1992 anche per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, di porre a carico dello Stato le spese per la rimozione del materiale sterile dal terreno, di esonerare dal servizio di leva i giovani agricoltori di famiglie danneggiate in modo rilevante e di definire in modo più completo le opere di bonifica - esprime parere favorevole proponendo che all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole «riassetto idraulico» siano inserite le altre: «ivi comprese le reti di bonifica idraulica, irrigue e di scolo».

Aggiunge che ha messo in distribuzione un testo comprendente altre proposte emendative da aggiungere al suddetto schema di parere testè illustrato.

Il senatore CORMEGNA si dice d'accordo sul testo di parere come illustrato dal Presidente relatore, compresa la proposta emendativa all'articolo 3, ma senza altre proposte emendative che, egli sottolinea, si rivelerebbero illogiche nell'ambito del provvedimento.

Seguono breve interventi di carattere procedurale e per chiarimenti dei senatori RECCIA e CUSIMANO e del presidente FERRARI.

Il senatore ROBUSTI propone che allo schema di parere illustrato dal relatore si aggiunge l'invito alla Commissione di merito a tenere, in prioritario conto, una puntuale analisi degli emendamenti che verranno direttamente proposti dai componenti della 9ª Commissione, in quanto il ruolo dell'agricoltura risulta prioritario nella interazione ambiente-realtà produttive.

Concorda su tale proposta il presidente FERRARI, mentre il senatore NATALI ribadisce la proposta emendativa all'articolo 1.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA interviene per precisare, tra l'altro - in ordine alle proposte emendative relative all'articolo 10 - che: la percentuale di danno deve essere mantenuta al 35 per cento (è contrario ad abbassarla al 15 per cento, dovendosi evitare disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni ugualmente gravi); per l'aggiornamento dei parametri contributivi è sufficiente un decreto ministeriale (i parametri stabiliti col decreto ministeriale n. 1295 del 25 maggio 1985 sono tuttora validi); la legge n. 185 del 1992 prevede già il ripristino di strutture, infrastrutture ed opere di bonifica.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal senatore Robusti, egli si dichiara sin d'ora disponibile a predisporre un apposito tavolo di lavoro al quale invita i senatori di tutti i Gruppi, nell'intento di individuare insieme le opportune misure normative.

La Commissione infine approva il testo di parere come illustrato dal presidente FERRARI, con l'ulteriore proposta emendativa del senatore Natali e con l'aggiunta dell'invito proposto dal senatore Robusti, conferendo allo stesso Presidente l'incarico di trasmettere tale parere alla Commissione di merito.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1175) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA**

(Esame e rinvio)

**(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo**

**(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA**

(seguito dell'esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 1175 il relatore BUCCI.

Premessa l'importanza e la complessità della materia oggetto di esame, il relatore sottolinea anzitutto che l'EIMA rappresenta il principale Ente operativo per l'intervento dello Stato nel settore dell'agricoltura, sia quale strumento delle decisioni comunitarie sia quale organo di gestione dei piani tendenti a sostenere i comparti agricoli in crisi e dei piani per il miglioramento qualitativo dei prodotti. In merito alla necessità di una profonda riforma dell'intero settore agricolo egli ricorda che si era raggiunto un pieno accordo tra le parti politiche già nella scorsa legislatura. Con la legge n. 491 del 1993 si è infatti provveduto a riordinare le competenze regionali e statali ed è stato istituito il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Relativamente alla necessità di riforma dell'AIMA, il relatore Bucci ritiene opportuno ricordare alcuni fra i più importanti rilievi mossi al suo operato in questi ultimi anni, dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Corte dei conti della Comunità, (la prima ha rilevato le notevoli disfunzioni dell'AIMA e ha accusato l'azienda di aver fatto pagamenti indebiti e di non essere stata in grado di fornire adeguate prove relative ai controlli sulle condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti stessi), nonché della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali (in sede di esame del fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario nel settore agroalimentare, ha rilevato che tali episodi criminosi sono da considerarsi anche in relazione all'inadeguatezza delle attuali strutture dell'AIMA) e dalla Commissione ministeriale d'inchiesta sulle frodi AIMA (ha dichiarato che le imponenti truffe alla Comunità sono state realizzate in elusione dei controlli amministrativi e contabili poichè notevoli sono le smagliature del sistema dei controlli, per la responsabilità dei singoli, per l'inadeguatezza dei controlli, per il mancato coordinamento dei diversi soggetti preposti ai controlli, per le incertezze e le esitazioni del quadro normativo).

Passando ad illustrare i punti principali del decreto-legge n. 648, il relatore si sofferma sul ruolo delle Regioni (in base alla legge n. 491 del 1993 spetta al Ministero il compito di svolgere la funzione di definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento con il supporto del Comitato permanente delle politiche agroalimentari presieduto dal Ministro e composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome); sulle funzioni dell'Ente esplicitate all'articolo 2 (applicazione dei regolamenti comunitari, nei quali è previsto il coinvolgimento delle Regioni e attuazione di indirizzi e di obiettivi della politica agricola nazionale) e sull'organizzazione (il Ministro delle risorse agricole e forestali presiede il Consiglio dell'EIMA; in considerazione delle caratteristiche dei compiti demandati al nuovo Ente, sembra opportuno che la guida dello stesso sia affidata ad un organo politico che potrà delegare all'Amministratore le funzioni propriamente gestionali).

Evidenziato successivamente che, per quanto attiene agli organi dell'Ente (articoli 7,8,9 e 14) il decreto governativo ha utilizzato ampiamente lo strumento della delegificazione rinviando le scelte ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, il relatore Bucci considera tale soluzione coerente con l'esigenza di elasticità della nuova struttura, poichè - egli sottolinea - solo al mo-

mento dell'effettiva operatività, si potranno individuare puntualmente le composizioni ed i compiti degli organi preposti alla guida dell'Ente stesso e ciò consentirà di evitare inutili rigidità in sede di dibattito parlamentare.

Per quanto riguarda i controlli (articolo 16), l'oratore sottolinea che i regolamenti comunitari danno effettivamente spazio alla costituzione di agenzie e in alcuni casi, come in quello del settore del tabacco, rendono tale costituzione obbligatoria; al fine di evitare duplicazioni di competenze e di ridurre i costi relativi si potrebbe forse limitare la costituzione delle nuove agenzie ai soli casi in cui ciò sia espressamente indicato in modo vincolante dalle normative comunitarie.

Avviandosi alla conclusione, il relatore sottolinea la sempre maggiore incidenza delle politiche comunitarie nella gestione del settore agroalimentare nazionale (nel 1993 gli aiuti erogati a seguito dell'introduzione della nuova politica agricola comune hanno superato il 20 per cento del reddito complessivo prodotto dal comparto agricolo, mentre nel 1994 si prevedono aiuti per un ammontare complessivo superiore ai 6 mila miliardi). Questi fondi dovranno - a suo avviso - essere gestiti non solo come supporto ai settori in crisi, ma anche al fine di consentire l'evoluzione delle strutture, l'efficienza delle unità di produzione e del sistema agricolo nel suo complesso. Questo è ancor più importante ove si consideri che è ormai pienamente delineata la tendenza del comparto agricolo verso un mercato sempre più concorrenziale e che gli aiuti devono essere utilizzati per consentire alla nostra agricoltura di mantenere il passo degli altri membri della Comunità.

Auspica, infine, che il dibattito consenta una soluzione positiva della questione all'esame, poichè, pur in considerazione della diversità di posizioni, è assolutamente necessaria una riforma urgente e puntuale dell'AIMA per un duplice ordine di motivi: bloccare qualsiasi situazione di illecito che tanto hanno offuscato l'immagine del nostro Paese nell'ambito della Unione Europea; migliorare le strutture esistenti atte ad accelerare gli interventi nel rispetto dei diritti degli agricoltori e per effettuare quelle modifiche strutturali idonee a rilanciare l'agricoltura a livello internazionale.

Conclude proponendo che l'esame dei tre disegni di legge in titolo prosegua congiuntamente. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0022ª)

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di riprendere l'esame dei disegni di legge sull'EIMA giovedì 15 dicembre alle ore 14,30 e di presentare i relativi emendamenti entro le ore 18 di mercoledì 14 dicembre.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

49<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(R030 000, C12<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

*La seduta sospesa alle ore 15,45 è ripresa alle ore 16,45.*

Il presidente ALBERTI CASELLATI, accertato che, anche dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

74ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato ai lavori pubblici Aimone Prina ed alle finanze Asquini.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C13ª, 0010ª)

Il senatore MATTEJA lamenta che un noto quotidiano nazionale dia oggi notizia di un nuovo provvedimento di urgenza che il Consiglio dei Ministri si appresterebbe ad adottare in tema di calamità naturali. Reputa intollerabile che la Commissione sia costretta a lavorare in un clima di assoluta incertezza in ordine alla reale posizione del Governo; domanda pertanto al Presidente di sospendere la seduta per alcuni minuti in segno di protesta, evidenziando la necessità di un intervento ai lavori del ministro Maroni.

Si associa a tale posizione il senatore GIOVANELLI, notando che ancora una volta il lavoro parlamentare viene di fatto ignorato dal Governo. Al fine di condurre una disamina corretta delle misure più acconce a fronteggiare l'emergenza nelle aree colpite dalle recenti calamità, sarebbe indispensabile conoscere con completezza la proposta dell'Esecutivo, che è invece sostanzialmente ancora ignota, giacchè - peraltro assai scorrettamente - il ministro Maroni ha annunciato, non in Commissione, bensì nel corso di una conferenza stampa, l'adozione di un ulteriore provvedimento d'urgenza sulla materia.

È pertanto indispensabile che il titolare del Dicastero dell'Interno, Commissario per le zone alluvionate, intervenga quanto prima ai lavori della Commissione per chiarire la posizione del Governo e per disporre semmai sotto forma di emendamenti ai decreti-legge già all'esame eventuali aggiustamenti alle misure emergenziali fin qui disposte. Non deve dunque ripetersi che un provvedimento d'urgenza venga modificato dal Governo per effetto di un decreto-legge successivamente adottato: si



tratta infatti di una prassi affatto eccezionale e che rischia di stravolgere l'assetto costituzionale. D'altro canto l'adozione del decreto-legge rappresenta una misura straordinaria, che il Governo pone in essere sotto la sua responsabilità in casi di necessità ed urgenza; l'uso disinvolto che l'Esecutivo attualmente in carica fa di tale strumento dà invece luogo ad un sostanziale esproprio delle funzioni del Parlamento.

Un eventuale rifiuto del ministro Maroni di intervenire ai lavori della Commissione richiederebbe - conclude il senatore Giovanelli - che il presidente Brambilla investisse della questione direttamente la Presidenza del Senato.

Il sottosegretario AIMONE PRINA rileva che alcune apparenti incongruenze nella posizione del Governo, come quella in ordine ai danni rilevanti, sono dovute a semplici equivoci, oramai chiariti.

Il senatore TERZI fa notare che è già più volte accaduto in precedenza che la stampa riportasse ampi stralci di provvedimenti d'urgenza in corso di adozione, e comunque prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò pone beninteso pesanti interrogativi circa le ragioni di tale circostanza.

Egli non condivide invece la richiesta di sospendere la seduta odierna, alla quale è comunque presente il rappresentante del Governo.

In ordine alla impostazione dei decreti-legge in esame, ricorda che il Ministro dell'interno, fin dall'adozione del primo provvedimento d'urgenza, aveva chiarito che ad esso avrebbero fatto seguito ulteriori decreti-legge, onde calibrare le misure rispetto alle esigenze delle aree e consentire il tempestivo ripristino della vivibilità delle zone colpite. Così è accaduto, ed in questo senso vanno valutati i decreti-legge successivamente intervenuti. Per questi motivi, d'altronde, nell'esaminare il primo provvedimento d'urgenza, ne aveva proposto senz'altro l'approvazione, salva la successiva valutazione di quelli poi adottati.

Piuttosto, va notato che la Commissione viene da un po' di tempo delegittimata dal fatto che ad essa intervengano sostanzialmente parlamentari provenienti dalle zone colpite, ciò che rende la discussione tendenziosa e poco incline a considerare gli interessi delle aree stesse nel più generale quadro di quelli del Paese.

Il senatore MATTEJA fa osservare che ciò avviene nel pieno rispetto del Regolamento e, per protesta nei confronti dell'atteggiamento scorretto tenuto dal ministro Maroni - che si astiene dal riportare la propria posizione in Parlamento e promuove l'adozione di nuovi decreti-legge tenendone all'oscuro la Commissione - si allontana dall'Aula.

Il senatore RONCHI ricorda che l'esame del decreto-legge n. 646 è già stato calendarizzato per la seduta dell'Assemblea, prevista per lunedì 12 dicembre, alle ore 16. L'impegno nei confronti della deliberazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ed il senso di responsabilità nei confronti degli abitanti delle aree colpite non consentono dunque di giungere a quella data senza aver licenziato un testo per l'Assemblea. Senz'altro è importante conoscere la reale posizione del Governo, anche per evitare che esso presenti direttamente in Assemblea una massa di

emendamenti tale da rendere difficoltosa la conversione del provvedimento; suggerisce pertanto al presidente Brambilla di farsi interprete presso il ministro Maroni dell'esigenza di intervenire appena possibile ai lavori della Commissione.

Il senatore GRIPPALDI si dichiara sinceramente imbarazzato nel prendere la parola su una situazione che inizia tuttavia a divenire singolare. Ieri la Commissione ha lavorato, in sede ristretta, per ben sette ore ed il suo lavoro rischia di essere vanificato dall'atteggiamento del Governo. L'emergenza è sempre stata fonte di incertezza, e ciò rende comprensibile il susseguirsi di misure disposte dall'Esecutivo. Una volta superata la fase emergenziale, sarebbe tuttavia importante che la responsabilità delle aree fosse attribuita ad un Dicastero dotato delle competenze tecniche per gestirla, come quello dei lavori pubblici o dell'ambiente. Occorre infatti ristabilire un sano equilibrio tra le risorse disponibili e tra le esigenze riparatorie. Nel decreto-legge invece manca innanzitutto l'identificazione dell'autorità competente sulla quantificazione del danno, che può essere costituita dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dagli uffici del Genio civile, dall'ufficio tecnico per le strutture viarie.

Il senatore GIOVANELLI insiste per un intervento tempestivo del ministro Maroni in Commissione.

Il Presidente BRAMBILLA fa presente che è in corso di svolgimento una riunione del Consiglio dei ministri, ciò che ha reso impossibile contattare finora il Ministro dell'interno; assicura comunque che informerà il Presidente del Senato della situazione, lamentando le circostanze nelle quali la Commissione è costretta a lavorare. Suggerisce in ogni caso di proseguire l'esame dei provvedimenti, tanto più che il provvedimento d'urgenza in corso di adozione da parte del Governo sembrerebbe essere integrativo e non sostitutivo di quelli oggi all'ordine del giorno.

Il senatore GIOVANELLI ribadisce l'opportunità di chiedere al ministro Maroni di desistere dall'adozione di un nuovo provvedimento d'urgenza, formulando semmai emendamenti ai decreti-legge già adottati.

In considerazione dell'andamento del dibattito, il presidente BRAMBILLA dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

(1117) *Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994*

(1170) *Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994*

*e voti regionali nn. 40, 44, 45, 46 e 47 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Non facendosi osservazioni, l'esame

procede congiuntamente anche sui voti regionali nn. 46 e 47, nel frattempo pervenuti.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 1.9 che recepisce gran parte delle proposte emendative già illustrate.

Il senatore MORANDO ritira il subemendamento 1.9/1, dando per illustrati tutti gli altri propri emendamenti all'articolo 1.

La senatrice BRICCARELLO riformula l'emendamento 1.1, già illustrato, trasformandolo nel subemendamento 1.9/2.

Il relatore MATTEJA esprime parere contrario sul subemendamento 1.9/2.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime parere contrario sul subemendamento 1.9/2, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 1.9.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.9/2; successivamente accoglie l'emendamento 1.9. Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, già illustrati nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 2.20.

Il senatore MORANDO illustra il subemendamento 2.20/2; ritira poi il subemendamento 2.20/7. Dà poi per illustrati tutti gli altri propri emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario AIMONE PRINA illustra i subemendamenti 2.20/6, 2.20/1 e 2.20/5.

La senatrice BRICCARELLO illustra i subemendamenti 2.20/3, 2.20/4, 2.20/9 e 2.20/10, nonché tutti gli altri propri emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CARCARINO illustra i subemendamenti 2.20/8, 2.20/13 e 2.20/14, nonché tutti gli altri propri emendamenti all'articolo 2.

Il relatore MATTEJA esprime parere contrario ai subemendamenti 2.20/2, 2.20/1, 2.20/10, 2.20/13 e 2.20/14. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.20/6, 2.20/3, 2.20/4, 2.20/5, 2.20/8 e 2.20/9.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime parere contrario sui subemendamenti 2.20/2, 2.20/3, 2.20/4, 2.20/8, 2.20/9, 2.20/10, 2.20/13 e 2.20/14; sull'emendamento 2.20, si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza il subemendamento 2.20/2.

Nel dichiarare voto contrario all'attuale formulazione del subemendamento 2.20/6, i senatori RONCHI, GIOVANELLI, ZANOLETTI e CARCARINO auspicano che il termine ivi previsto sia ridotto al 30 giugno 1995.

Dopo un intervento del senatore TERZI, che paventa successive proroghe del termine, il sottosegretario AIMONE PRINA accoglie l'invito e riformula il subemendamento 2.20/6 in un nuovo testo che, previo parere favorevole del relatore MATTEJA, è accolto dalla Commissione.

Dopo aver respinto il subemendamento 2.20/1, la Commissione accoglie quindi il subemendamento 2.20/3; ne risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 2.20/4 e 2.20/5.

La Commissione accoglie quindi il subemendamento 2.20/8, mentre respinge poi - con separate votazioni - i subemendamenti 2.20/9 e 2.20/10.

Il senatore RONCHI dichiara di astenersi al subemendamento 2.20/13, al quale dichiarano invece voto favorevole i senatori GIOVANELLI e CARCARINO.

Il senatore TERZI ed il senatore GRIPPALDI dichiarano voto contrario al subemendamento 2.20/13.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, i subemendamenti 2.20/13 e 2.20/14.

Previa riformulazione in senso contrario del proprio parere, da parte del sottosegretario AIMONE PRINA, l'emendamento 2.20 è accolto dalla Commissione, nel testo emendato. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 3.37, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore GIOVANELLI dà per illustrati i propri emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BRICCARELLO dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 3, nonchè quelli a firma del senatore Delfino che fa propri.

Il senatore RONCHI dà conto dei subemendamenti 3.37/1 (che ha solo portata formale, e che egli si dice disponibile a ritirare) e 3.37/4, finalizzato ad evitare che gli interventi di ricostruzione non tengano conto delle esigenze di difesa degli assetti idrogeologici e della necessità di prevenire le piene.

Il subemendamento 3.37/2 è illustrato dal senatore CARCARINO, che dà per illustrati tutti gli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario AIMONE PRINA ritiene che detto subemendamento vada riformulato, intendendo come aggiuntiva la parola «riparazione». Egli si sofferma quindi sui subemendamenti del Governo 3.37/3 e 3.37/5.

Il senatore CARCARINO aderisce alla richiesta del Governo, riformulando di conseguenza il proprio subemendamento 3.37/2.

Il senatore RONCHI decide di ritirare il subemendamento 3.37/1.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 3.6, 3.4, 3.10, 3.5 e 3.17.

Il relatore MATTEJA si dice favorevole sui subemendamenti 3.37/2, come riformulato, 3.37/3 e 3.37/5, e contrario sul subemendamento 3.37/4.

Il sottosegretario AIMONE PRINA formula parere favorevole nei confronti dell'emendamento 3.37 e dei subemendamenti 3.37/2 (nuovo testo) e 3.37/5, esprimendo invece avviso contrario sul subemendamento 3.37/4.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il senatore ZANOLLETTI avanza perplessità sul subemendamento 3.37/4, dichiarandosi tuttavia d'accordo sul principio che nelle aree alluvionate non si faccia luogo al semplice ripristino delle opere distrutte.

Il senatore RONCHI, presentatore dell'emendamento 3.37/4, pur comprendendo il timore di una eccessiva lunghezza dei tempi di ricostruzione, ritiene tuttavia rischioso affidare allo spontaneismo e alla buona volontà il ripristino delle opere, segnalando che il problema va definito prima dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea. A tale scopo, si potrebbe definire perentorio il termine di 30 giorni di cui al subemendamento.

Il sottosegretario AIMONE PRINA rileva che l'inizio nel marzo prossimo del disgelo rende indispensabile disporre la ricostruzione delle opere entro il termine di 30 giorni, specificando che esso non può essere interrotto con una semplice richiesta di integrazione.

Il senatore GIOVANELLI giudica opportuno chiarire il significato reale del subemendamento, che propone che la regione, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, adotti un provvedimento entro 30 giorni. Egli ritiene comunque utile il suggerimento del Governo, condividendo l'opportunità di modificare conseguentemente il subemendamento.

Il senatore RONCHI fa osservare come, nel caso di specie, non sia in questione l'interruzione dei termini per un silenzio-assenso, collocan-

dosi la norma al di fuori della fattispecie di una richiesta di autorizzazione; raccogliendo tuttavia in parte il suggerimento del Governo, modifica il proprio subemendamento, prevedendo che il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge va inteso come perentorio.

In considerazione di tale modifica, il relatore MATTEJA corregge il proprio precedente orientamento, formulando parere favorevole sull'emendamento 3.37/4 (nuovo testo).

Il sottosegretario AIMONE PRINA conferma la propria contrarietà, nonostante le modifiche intervenute, al subemendamento 3.37/4 (nuovo testo).

Il senatore CARCARINO dichiara il proprio voto contrario al subemendamento 3.37/4 (nuovo testo).

Posti ai voti, vengono approvati i subemendamenti 3.37/2 (nuovo testo), 3.37/3 e 3.37/5; viene invece respinto il subemendamento 3.37/4 (nuovo testo). La Commissione approva quindi l'emendamento 3.37 nel testo emendato.

Risultano di conseguenza preclusi o assorbiti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice BRICCARELLO illustra gli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.12 (facendo proprio l'emendamento 4.15 di contenuto identico) e 4.22 (facendo proprio l'emendamento 4.20 di contenuto identico). Su invito del relatore MATTEJA, la proponente poi riformula l'emendamento 4.6 in un nuovo testo. Fa altresì proprio l'emendamento 4.8 che dà per illustrato.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 4.3.

Il senatore ZANOLETTI fa propri ed illustra gli emendamenti 4.9 e 4.16.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 4.5, illustrando altresì l'emendamento 4.4; in via subordinata rispetto a quest'ultimo, il proprio Gruppo ha presentato gli emendamenti 4.11, 4.17, 4.18, 4.24 e 4.25, che dà per illustrati.

Il senatore CARCARINO si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 4.23, laddove sia riformulato l'emendamento 4.4.

Il senatore MORANDO riformula l'emendamento 4.4 in un nuovo testo, per cui il senatore CARCARINO ritira il proprio emendamento 4.23.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 4.10, 4.14 e 4.19.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole agli emendamenti 4.1, 4.6 (nuovo testo), 4.7, 4.11 (di contenuto identico agli emendamenti 4.12, 4.15 e 4.16) e 4.20 (di contenuto identico all'emendamento 4.22); si dichiara invece contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 (nuovo testo), 4.8 (di contenuto identico all'emendamento 4.9) 4.17, 4.18 e 4.25; si rimette infine alla Commissione sull'emendamento 4.24.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, tranne l'emendamento 4.20 (sul quale è favorevole) e l'emendamento 4.24 (sul quale si rimette alla Commissione).

Posto ai voti, è respinto dalla Commissione l'emendamento 4.1.

Il senatore RONCHI dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.3, esprimendo stupore per il parere favorevole espresso dal Governo sull'emendamento 4.20: l'atteggiamento così espresso consentirà di concentrare l'attività di rimozione dei sovralluvionamenti esclusivamente sui siti nei quali gli escavatori hanno convenienza, mentre l'emendamento in votazione consentirebbe un più corretto meccanismo di rimozione di tutti i sovralluvionamenti.

Il senatore GIOVANELLI dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.3, espressione dell'intero schieramento progressista; il ruolo dell'Autorità di bacino è stato ampiamente penalizzato dall'atteggiamento del Governo, sia nel testo del decreto-legge che nei pareri espressi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4. Lamenta il pericolo di una vera e propria resa delle esigenze di salvaguardia ambientale nei confronti degli interessi privati, secondo una pratica di gravissima scorrettezza amministrativa sulla quale il Gruppo progressisti-federativo solleciterà la massima attenzione in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie.

Il senatore GRIPPALDI, premesso l'invito a non criminalizzare le scelte governative, coglie comunque l'occasione offerta dall'emendamento in votazione per sottolineare l'opportunità di realizzare utilità collaterali al conseguimento dell'interesse pubblico, a copertura finanziaria degli interventi necessari per la rimozione del materiale litoide: pertanto annuncia voto favorevole sull'emendamento 4.3, che garantisce comunque l'esistenza di controlli tutori sull'escavazione.

Il senatore TAPPARO dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.3, che consente di legare gli interventi a priorità connesse alla salvaguardia del corso fluviale, in luogo di linee direttrici ispirate soltanto alla convenienza economica.

Su invito del senatore TERZI, il sottosegretario AIMONE PRINA interviene precisando che il parere favorevole sull'emendamento 4.20 tendeva a limitare l'ambito degli interventi consentiti e, pertanto, garantisce contro uno sfruttamento indiscriminato; respinge pertanto ogni accusa al Governo di lassismo o connivenza con gli interessi degli escavatori.

Il senatore ZANOLETTI, auspicando una formulazione che eviti il pericolo di dare via libera agli interessi degli speculatori, dichiara voto favorevole all'emendamento 4.3.

Il senatore TERZI, ritenuta la precisazione del Sottosegretario sufficiente a dissipare il dubbio di lassismo nei confronti degli interessi speculatori, dichiara voto contrario all'emendamento 4.3.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 4.3. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

#### 75ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*Intervengono il ministro dell'interno Maroni ed i sottosegretari di Stato ai lavori pubblici Aimone Prina ed alle finanze Asquini.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUL NUOVO DECRETO-LEGGE PREANNUNCIATO DAL GOVERNO SULL'ALLUVIONE NEL NORD ITALIA**  
(A007 000, C13ª, 0010ª)

Il senatore GIOVANELLI, prendendo atto della presenza del ministro Maroni da lui sollecitata stamane, gli chiede lumi sul provvedimento in corso di adozione da parte del Consiglio dei ministri che intergrerebbe quello all'esame della Commissione, sottolineando come, da tali chiarimenti, dipenda anche la prosecuzione dell'iter del decreto-legge n. 646. Lamenta, quindi, l'irritualità della condotta del Governo nel modificare con decreto-legge le misure urgenti adottate per fronteggiare le calamità della prima decade del mese di novembre: tale metodo ha di fatto esautorato il Parlamento, il quale peraltro non ha mai avuto l'occasione di affrontare le proposte governative in presenza di un rappresentante del Governo che le illustrasse nella loro organicità. Infatti, pur essendosi presentati in Commissione vari rappresentanti del Governo, le posizioni da essi sostenute sono apparse evidentemente ispirate dalle competenze specifiche del proprio Dicastero, come dimo-



strano gli emendamenti presentati; nessuno anzi è apparso in grado di integrare la copertura finanziaria, che appare non tener conto delle novità contenute nel recente accordo con i sindacati.

Interviene brevemente il ministro MARONI per dichiarare che il rappresentante del Governo delegato a seguire il provvedimento è il sottosegretario ai lavori pubblici Aimone Prina, mentre il Ministro dell'interno ha soltanto un ruolo nell'attuazione delle misure disposte nel decreto-legge: ciò nondimeno, rileva la presentazione di emendamenti non previamente oggetto di concerto interministeriale.

Il sottosegretario AIMONE PRINA dichiara che i suoi uffici, all'uopo interpellati, gli avevano assicurato che gli emendamenti erano stati concertati.

Il senatore RONCHI dichiara che, se il Ministro dell'interno non era a conoscenza degli emendamenti a firma del Governo, è nella sua disponibilità di ritirarli e ripresentarli eventualmente in Assemblea dopo il concerto.

Il senatore TAPPARO lamenta che i costi collegati all'assenza di ammortizzatori sociali gravano sulla ripresa delle aziende in proporzioni spesso insostenibili: auspica pertanto un pronunciamento del Governo anche relativamente alla sede in cui affrontare con la dovuta copertura finanziaria la questione.

Il senatore MORANDO non giudica consequenziali gli intenti e i comportamenti del Governo, che nella logica dell'emergenza ha visto entrare la questione del rilancio economico delle attività produttive: in conseguenza dell'accordo con i sindacati, il Governo dovrebbe pertanto presentare emendamenti alla legge finanziaria che prevedano la copertura di tali misure, allo scopo di consentire che esse possano essere adottate già con emendamenti all'attuale decreto-legge.

La senatrice BRICCARELLO preannuncia la richiesta di introdurre nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 646 una norma che preveda esplicitamente la futura adozione di un decreto-legge sulla ricostruzione.

Il relatore MATTEJA ricorda che occorrerebbe trovare idonea copertura anche per i danni alle zone alluvionate nel primo semestre dell'anno in corso, tuttora in attesa di provvidenze.

Il senatore GRIPPALDI si dice favorevole ad una linea che delimiti l'area di intervento del decreto-legge n. 646 alle necessità di primo soccorso ed al ripristino delle opere pubbliche e che eviti di inserire l'ipotesi di risarcimento dei beni mobili. Quanto ai mutui alle attività produttive, è certo opportuno prevederli, ancorchè vadano circoscritti entro ambiti di certezza giuridica e di trasparenza; il settore agricoltura richiede, poi, la previsione di adeguate procedure di controllo.

Il senatore CARCARINO esprime perplessità e stupore per la mancanza di coordinamento a livello governativo dimostrata con la presen-

tazione di emendamenti del Governo di cui il Ministro dichiara non essere a conoscenza. Preannuncia la ripresentazione di un suo emendamento all'articolo 2 del decreto-legge n. 646 teso ad individuare un unico punto di riferimento ministeriale per gli interventi nelle zone alluvionate.

Il senatore TERZI ricorda l'urgenza dell'approvazione del decreto n. 646 e la necessità di non allargare l'ambito della discussione ad argomenti ad esso estranei.

Il ministro MARONI dichiara il decreto-legge n. 624, emanato ad appena tre giorni dall'alluvione, era lacunoso ed imperfetto in alcune sue parti e ciò rese necessaria l'adozione del decreto-legge n. 646: quest'ultimo è indirizzato ad approntare un primo soccorso (mediante spese immediate da parte delle prefetture, per un totale di 100 miliardi), nonché interventi per ripristinare le opere pubbliche necessarie alla salvaguardia dell'incolumità (per un totale di 1.000 miliardi di lire). In proposito, sarebbe forse utile precisare, all'articolo 3, che la seconda di tali finalizzazioni di spesa (quella per le opere pubbliche) può interessare anche i comuni non compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 comma 1, in quanto quest'ultimo attiene principalmente all'ambito di applicabilità delle misure di sospensione di termini di cui all'articolo 6. Il censimento delle opere pubbliche danneggiate, completato successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 646, ha evidenziato che i costi per il loro ripristino ammontano a 4.000 miliardi, per cui occorre un ulteriore stanziamento di 3.000 miliardi al quale il Governo sta pensando, orientandosi in direzione del ricorso al credito bancario; inoltre il Ministero dei lavori pubblici ipotizza, per le opere di sua competenza, forme di autofinanziamento.

Il Governo si oppone invece alla trasformazione dell'iter parlamentare dell'A.S. 1170 in un'occasione per estendere l'ambito del provvedimento a tutti gli altri interventi necessari nelle zone calamitate: tali interventi saranno oggetto di un nuovo decreto-legge, sul quale il Governo discuterà nella prossima settimana, anche al fine di reperire idonea copertura finanziaria. Si tratta da un lato della questione del risarcimento dei danni ai privati, dall'altro lato delle misure necessarie per il ripristino delle attività produttive: per la prima questione, un modulo di quantificazione dei danni è stato distribuito tra privati e potrà essere nota l'esatta dimensione delle relative necessità finanziarie solo dopo il 15 dicembre; nel secondo caso, il finanziamento per la ripresa delle attività produttive è connesso alla proposta di aprire una linea di credito all'impresa di durata decennale ed a tasso agevolato. La praticabilità di tale proposta è connessa con l'adozione di una nuova normativa d'urgenza, che trasformi nel senso richiesto gli attuali finanziamenti concessi dalle banche: essi ammontano già a 2.500 miliardi, ma sono a breve termine ed a tassi pari al 7 per cento.

Riferendosi poi al testo del decreto-legge n. 646 all'esame della Commissione, rileva che la natura residuale della previsione dell'articolo 14, comma 2, andrebbe meglio chiarita, per evitare che la norma possa apparire restrittiva della possibilità di offrire donazioni agli enti locali diversi dallo Stato; precisazioni sono state anche richieste dai comuni in merito alla possibilità di proroga dei residui di bilancio, attingibili per

legge solo fino al 30 novembre. Non concorda invece con le richieste di esonero dall'IVA delle prestazioni finalizzate alla ricostruzione; quanto alle richieste di maggiori ammortizzatori sociali, comprendenti la Cassa integrazione guadagni, dai Ministero del lavoro e dell'industria sono giunte sollecitazioni in tal senso, ma attualmente permangono problemi di copertura finanziaria: a tal fine il Ministro delle finanze è stato investito della richiesta di trovare copertura sulle entrate, limitatamente a tale questione ed a quella creditizia. Laddove in sede parlamentare si ritenesse di reperire le risorse necessarie per una norma sulla Cassa integrazione guadagni per le zone alluvionate, il Governo non si opporrebbe ad un emendamento direttamente riferito all'attuale decreto-legge, purchè sia chiaro che le relative risorse non vadano a detrimento della copertura finanziaria già individuata in 1.100 miliardi. Non concorda invece con l'ipotesi di introdurre per via emendatizia le agevolazioni a favore delle attività produttive, alle quali sarà assicurata una più rapida entrata in vigore attraverso l'adozione dell'apposito decreto-legge sulla ricostruzione. Fornisce, quindi, informazioni circa gli organi di controllo sull'erogazione dei mutui ai settori produttivi e si sofferma sul problema del risarcimento dei danni ai beni mobili che - limitatamente a quelli registrati - potrebbe essere preso in considerazione nell'ambito del prossimo decreto-legge.

Conclude dichiarando di avere personalmente proposto la nomina di un commissario per le zone alluvionate, con l'intento di individuare un preciso centro di imputazione delle responsabilità; ritiene, comunque, che il suo ruolo sia ormai in corso di esaurimento.

Il presidente BRAMBILLA propone quindi che, dopo i chiarimenti di cui il ministro Maroni si è fatto portatore, riprenda immediatamente l'esame dell'A.S n. 1170.

Conviene la Commissione.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1117) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994**

**(1170) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994**

**e voti regionali nn. 40, 44, 45, 46 e 47 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Dopo che il ministro MARONI ha ritirato tutti gli emendamenti del Governo riferiti al testo del decreto-legge, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.6.

La senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 5.2, dal quale il senatore BONANSEA ritira la propria firma.

Il senatore MORANDO illustra gli emendamenti 5.8 e 5.4.

Il senatore BONANSEA illustra l'emendamento 5.7, nonchè gli emendamenti 5.5 e 5.3, ai quali ultimi dichiara di aggiungere la firma.

Il relatore MATTEJA esprime parere contrario agli emendamenti 5.1, 5.8 e 5.6; si dichiara invece favorevole agli emendamenti 5.2, 5.7 (ed agli emendamenti 5.5 e 5.3, di contenuto identico) e 5.4.

Il sottosegretario AIMONE PRINA si dichiara contrario agli emendamenti 5.1, 5.2, 5.8 e 5.6; dichiara invece parere favorevole sugli emendamenti 5.7 (nonchè 5.5 e 5.3, di contenuto identico) e 5.4: di quest'ultimo propone una riformulazione.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.1, mentre respinge - con separate votazioni - gli emendamenti 5.2 e 5.8.

La Commissione accoglie quindi, in unica votazione, gli emendamenti 5.7, 5.5 e 5.3, di contenuto identico.

Il senatore MORANDO riformula l'emendamento 5.4 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione; quest'ultima respinge poi l'emendamento 5.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CARCARINO dà per illustrati tutti i propri emendamenti all'articolo 6.

Il senatore MORANDO ritira gli emendamenti 6.3, 6.5 e 6.12.

La senatrice BRICCARELLO illustra gli emendamenti 6.7, 6.10, 6.26, 6.24, 6.20 e 6.23 (nuovo testo), ritirando l'emendamento 6.22, cui aggiunge la firma.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.4, 6.6, 6.8 e 6.9.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 6.49, 6.30, 6.31 e 6.32; ritira invece gli emendamenti 6.16 e 6.17. Esprime poi parere contrario agli emendamenti 6.2, 6.11, 6.13 e 6.18, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 6.7, 6.20 e 6.23 (nuovo testo); si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.10, nonchè sull'emendamento 6.26.

Il sottosegretario ASQUINI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.22, 6.7 e 6.20; si dichiara invece favorevole agli emendamenti 6.32, 6.26, 6.49, 6.30, 6.31 e 6.23 (nuovo testo). Invita al ritiro dell'emendamento 6.10, dichiarandosi disponibile ad accogliere un ordine del

giorno in Assemblea a tal proposito; invita altresì al ritiro degli emendamenti 6.11, 6.13 e 6.18. Invita a riformulare l'emendamento 6.24 in un nuovo testo, al quale dichiarerebbe parere favorevole.

La senatrice BRICCARELLO ritira gli emendamenti 6.7, 6.10 e 6.20; accetta di riformulare l'emendamento 6.24 nel testo suggerito dal Governo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.2, mentre accoglie l'emendamento 6.32.

È quindi respinto l'emendamento 6.11, mentre l'emendamento 6.26 è accolto dalla Commissione.

È respinto l'emendamento 6.13, mentre, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 6.49, 6.24 (nuovo testo) e 6.30.

La Commissione respinge l'emendamento 6.18; sono quindi accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.31 e 6.23 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore GRIPPALDI dà per illustrato l'emendamento 7.1, così come la senatrice BRICCARELLO dà per illustrati gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.8 e 7.9.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 7.14/1, 7.6, 7.3, 7.5 e 7.7.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 7.14 che, previa rimessione alla Commissione del sottosegretario AIMONE PRINA è accolto. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MATTEJA ritira l'emendamento 7.0.10, teso ad aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7; esso è fatto proprio ed illustrato dal senatore MORANDO.

Sull'emendamento 7.0.10 il relatore si rimette alla Commissione, mentre il sottosegretario AIMONE PRINA esprime parere contrario.

La Commissione respinge, poi, l'emendamento 7.0.10, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori TERZI, BONANSEA e GRIPPALDI e dichiarazione di voto di astensione in dissenso dal suo Gruppo della senatrice BRICCARELLO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 8/3.1, il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 8.3 che, previo parere favorevole del sottosegretario AIMONE PRINA, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore BONANSEA illustra l'emendamento 9.1, mentre gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Dopo che il relatore MATTEJA si è rimesso alla Commissione ed il sottosegretario AIMONE PRINA ha espresso parere contrario, l'emendamento 9.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BONANSEA ritira l'emendamento 9.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore GRIPPALDI illustra il subemendamento 10.22/1.

Il senatore MORANDO ritira il subemendamento 10.22/2; ritira altresì gli emendamenti 10.16 e 10.17, ai quali aveva aggiunto firma, dopo aver ricevuto dal relatore MATTEJA assicurazioni circa la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno.

La senatrice BRICCARELLO ritira il subemendamento 10.22/4.

Il senatore BONANSEA illustra l'emendamento 10.12.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 10.22 che, su richiesta del senatore RONCHI, è poi riformulato in un nuovo testo.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti per assenza dei proponenti i subemendamenti 10.22/3, 10.22/5, nonché gli emendamenti 10.11, 10.13 e 10.14.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole al subemendamento 10.22/1.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie quindi il subemendamento 10.22/1 e l'emendamento 10.22 (nuovo testo). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 10.12.

Il senatore GRIPPALDI illustra l'emendamento 10.0.11, che poi ritira aggiungendo la firma all'emendamento 10.0.10 del senatore MATTEJA, che lo illustra.

Con il parere contrario del sottosegretario AIMONE PRINA, l'emendamento 10.0.10 è approvato dalla Commissione. Il Presidente avverte che tale emendamento in sede di coordinamento potrebbe essere collocato quali commi aggiuntivi all'emendamento sostitutivo dell'articolo 10. Conviene la Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 12.1, mentre il senatore MORANDO illustra l'emendamento 12.3.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 12.2, 12.4 e 12.5.

Previ pareri favorevoli del relatore MATTEJA e del sottosegretario AIMONE PRINA, l'emendamento 12.1 è accolto dalla Commissione; risulta pertanto assorbito l'emendamento 12.3.

Il senatore GRIPPALDI illustra l'emendamento 12.0.1, mentre la senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 12.0.2.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 12.0.3 e 12.04.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 12.0.5.

Su invito del senatore TERZI, i senatori GRIPPALDI e BRICCARELLO, ritirano i propri emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, aggiungendo le loro firme all'emendamento 12.0.5: anche quest'ultimo, però, è giudicato negativamente dal senatore Terzi, che preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.5, mentre il sottosegretario AIMONE PRINA invita a riformularlo in un nuovo testo privo del terzo comma.

Il senatore MORANDO accoglie l'invito alla riformulazione e l'emendamento 12.0.5 (nuovo testo), previo parere favorevole del Governo, è accolto dalla Commissione.

Poichè non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 13, si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 14.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 14.1, mentre la senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 14.2; l'emendamento 14.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previo parere favorevole del relatore MATTEJA e del sottosegretario AIMONE PRINA, la Commissione accoglie in unica votazione gli emendamenti 14.1 e 14.2, di contenuto identico.

Poichè non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 15, si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 16.

La senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 16.1, mentre il senatore MORANDO illustra l'emendamento 16.2.

Il relatore MATTEJA e il sottosegretario AIMONE PRINA esprimono parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.2, di contenuto identico, che sono respinti poi dalla Commissione in unica votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice BRICCARELLO illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Il relatore MATTEJA si rimette alla Commissione sull'emendamento 17.1, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 17.2. Analoghi pareri esprime il sottosegretario AIMONE PRINA.

Il senatore MORANDO dichiara di astenersi sugli emendamenti 17.1 e 17.2, mentre il senatore TERZI si astiene solo sull'emendamento 17.2.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti, il presidente BRAMBILLA propone che venga conferito mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Il senatore MORANDO, nell'annunciare voto favorevole alla proposta di conferimento di mandato al relatore, auspica che quest'ultimo si faccia carico in Assemblea della questione dei mutui decennali e del reperimento della necessaria copertura finanziaria per 3.000 miliardi.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Matteja a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1170 e sugli emendamenti approvati, nonchè a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale; gli conferisce altresì mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie ed a proporre all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 1117. Con ciò si intende esaurito anche l'esame dei voti regionali in titolo.

*La seduta termina alle ore 19,25.*



## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1170)**

### Art. 1.

*Il comma 1, dell'emendamento 1.9, è sostituito dai seguenti:*

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta di un comitato composto dal Ministro dell'interno e dai presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono comprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

1-bis. Il comitato distingue i comuni tra quelli il cui territorio è stato interessato dall'alluvione, anche ventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite, e quelli che hanno subito danni in seguito alle straordinarie precipitazioni. A questi ultimi si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16 del presente decreto. Ai primi si applicano tutte le disposizioni di cui al presente decreto e i successivi provvedimenti per la ricostruzione e la ripresa economica delle zone alluvionate».

1.9/1

GIOVANELLI, MORANDO

*Sostituire il comma 1-bis, dell'emendamento 1.9, con i seguenti:*

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce i comuni indicati al comma 1 secondo la seguente classificazione:

- a) comuni disastriati;
- b) comuni gravemente danneggiati;
- c) comuni danneggiati.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici e delle proroghe di cui alla presente legge, i comuni di cui al precedente comma 1-bis individuano con appositi elenchi le zone, le frazioni, le vie e le singole

unità che, a causa dell'evento calamitoso, hanno riportato danni rilevanti».

1.9/2

BRICCARELLO, FONTANINI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce i comuni indicati al comma 1 secondo la seguente classificazione:

- a) comuni disastriati;
- b) comuni danneggiati.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, individuati dai decreti di cui al comma 1-bis, lettera b), come semplicemente danneggiati, sono altresì autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni in loro possesso o detenzione indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 60 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996

dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.9

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, su proposta di un comitato composto dal Ministro dell'interno e dai Presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono comprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

1-bis. Il comitato distingue i comuni tra quelli il cui territorio è stato interessato dall'alluvione, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite, e quelli che hanno subito danni in seguito alle straordinarie precipitazioni. A questi ultimi si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16 del presente decreto. Ai primi si applicano tutte le disposizioni di cui al presente decreto e i successivi provvedimenti per la ricostruzione e la ripresa economica delle zone alluvionate».

1.2

GIOVANELLI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 2, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, ripartisce i comuni indicati nel precedente comma 1, secondo la seguente classificazione:

- a) comuni disastriati;
- b) comuni gravemente danneggiati;
- c) comuni danneggiati.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici e delle proroghe di cui alla presente legge, i comuni di cui al precedente comma 1-bis individuano con appositi elenchi le zone, le frazioni, le vie e le singole unità che, a causa dell'evento calamitoso, hanno ripostato danni rilevanti».

1.1 (Nuovo testo)

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non compresi nel decreto di cui al comma 1, sono» con le altre: «individuati dai decreti di cui ai commi precedenti come semplicemente danneggiati, sono altresì».*

1.4

GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 2, dopo le parole: «non compresi nel decreto di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «bis, lettere a) e b)»*

1.5

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 2 sostituire le parole: «di propria pertinenza» con le seguenti: «in loro possesso o detenzione».*

1.8

IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento» con le seguenti: «nel limite dell'80 per cento».*

1.6

GIOVANELLI, MORANDO

## Art. 2.

*Il comma 1 dell'emendamento 2.20 è sostituito dal seguente:*

«1. È istituito per il periodo dell'emergenza, fino al 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con il compito di ripartire tra le regioni, le amministrazioni locali e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3».

2.20/2

TAPPARO, MORANDO, GIOVANELLI

*All'emendamento 2.20, comma 1, dopo la parola: «periodo» aggiungere le parole: «di mesi dodici».*

2.20/6

IL GOVERNO

*All'emendamento 2.20, comma 1, dopo le parole: «periodo dell'emergenza» aggiungere le seguenti: «, e comunque con durata non superiore al 30 giugno 1995.».*

**2.20/6** (nuovo testo)

IL GOVERNO

*All'emendamento 2.20, il periodo da: «il Comitato» fino a: «tra le regioni», è sostituito dal seguente: «con il compito di ripartire tra».*

**2.20/1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dell'emendamento 2.20 sostituire le parole: «. Il Comitato provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate», con le seguenti: «e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle provincie, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo.».*

**2.20/3**

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 1, dell'emendamento 2.20, dopo le parole: «d'intesa con i presidenti delle regioni interessate» inserire le seguenti: «e sentiti i presidenti delle provincie, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo.».*

**2.20/4**

BRICCARELLO, FONTANINI

*All'emendamento 2.20, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e all'articolo 3-bis. Il Comitato provvede d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate».*

**2.20/5**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, dell'emendamento 2.20 aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Il presidente del Comitato di cui al comma 1, definisce, con proprie ordinanze, i soggetti competenti e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto legge».*

**2.20/7**

VILLONE, TAPPARO, MORANDO, GIOVANELLI

*Al comma 2 dell'emendamento 2.20, alla fine del primo periodo, sopprimere le parole: «ed alle contabilità speciali delle Prefetture».*

**2.20/8**

CARCARINO, MANZI

*All'emendamento 2.20 aggiungere il seguente comma:*

«2-ter. Per potenziare ed agevolare ulteriormente l'attività di ricostruzione ed il ripristino nelle zone alluvionate, in una visione di collaborazione assidua ed armonica tra tutte le componenti della collettività, viene istituita nei comuni classificati a norma del precedente articolo lettera A e B, quali disastri e gravemente danneggiati la figura del funzionario delegato alla ricostituzione nella persona del sindaco o suo delegato che al medesimo risponda nominato con decreto del Presidente della giunta regionale con il compito di dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del Comune di appartenenza nonché alla valutazione, verifica e controllo dei danni subiti dai privati. Con successiva legge regionale verranno indicate le norme relative alle indennità corrispettive».

**2.20/9**

BRICCARELLO, FONTANINI, GUERZONI

*All'emendamento 2.20 aggiungere il seguente comma:*

«2-quater. Presso ogni regione è costituita una Commissione tecnica emanata dal Comitato di cui all'articolo 2 posta alle dirette dipendenze della regione avente la finalità di verificare la congruità delle soluzioni progettuali proposte sotto il profilo tecnico e di pianificazione e gestione del territorio, nonché di vigilarne la realizzazione. Tale Commissione è composta da tecnici aventi le professionalità di geologo, ingegnere, architetto ed agronomo-forestale; il relativo personale tecnico dovrà essere individuato dal Comitato dei ministri all'interno delle Amministrazioni statali e regionali.

La Commissione sarà costituita da dieci membri così ripartiti:

- n. 4 geologi,
- n. 4 ingegneri,
- n. 1 architetto,
- n. 1 agronomo.

Per l'espletamento delle funzioni di coordinamento tecnico, la Commissione potrà avvalersi di collaborazione professionale reperita sia all'interno delle Amministrazioni sia all'esterno.

Sotto il profilo operativo la Commissione esprimerà pareri vincolanti su tutti i progetti di ricostruzione che i vari enti dovranno tassativamente sottoporle; detta Commissione, relativamente agli interventi più complessi, esperirà una supervisione delle opere in corso di realizzazione riferendo direttamente al Comitato dei ministri. Detto Comitato, per consentire una necessaria uniformità nella valutazione

dei costi di intervento, predisporre un elenco ufficiale dei prezzi che verrà approvato dal Presidente della regione».

**2.20/10**

BRICCARELLO, FONTANINI, GUERZONI

*Sostituire il comma 3 dell'emendamento 2.20 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 7272 del Bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

**2.20/13**

CARCARINO, MANZI

*Dopo il comma 3 dell'emendamento 2.20 aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Stornare i finanziamenti previsti per realizzare la variante di valico sull'appennino per dotare le regioni colpite di un servizio di monitoraggio idrografico, di un servizio di previsione frane, incendi e terremoti, di polizia idraulica, di sistemi intelligenti in grado di offrire informazioni in tempo reale, di approntare progetti ad alta intensità di lavoro come la pulizia degli alvei dei fiumi, la loro rinaturazione e il rimboschimento dei versanti, oltre a prevedere per le aree urbanizzate progetti che consentano di aumentare l'infiltrazione dell'acqua piovana, diminuiscano le concentrazioni e creino aree di accumulo per piogge eccezionali».

**2.20/14**

MANZI, CARCARINO

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. È istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile. Il Comitato provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscriverne per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

*2-bis.* Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della Giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese obbligatorie e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

*2-ter.* Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* lettera a) il termine per la approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

5. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

**2.20**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito per il periodo dell'emergenza, fino al 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con il compito di ripartire tra le regioni, le amministrazioni locali e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3».

**2.1**

TAPPARO, MORANDO, GIOVANELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il Comitato provvede, di intesa con i Presidenti delle regioni interessate,» con le seguenti: «e dai presidenti*



delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle provincie, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo.»

**2.2**

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 1, dopo le parole: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate» inserire le seguenti: «e sentiti i presidenti delle provincie, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo».*

**2.16**

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 1, dopo le parole: «e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «e tra i comuni sulla base delle spese effettuate ai sensi del comma 2-ter».*

**2.15**BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il presidente del comitato di cui al comma 1, definisce, con proprie ordinanze, i soggetti competenti e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto-legge».

**2.4**

VILLONE, TAPPARO, MORANDO, GIOVANELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.100» con le seguenti: «lire 2.000».*

**2.5**MORANDO, GIOVANELLI, TAPPARO, DONISE,  
BRUNO GANERI, STANISCIÀ, SICA, PAROLA

*Al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «alle altre Amministrazioni» aggiungere la parola: «locali».*

**2.7**

CARCARINO, MANZI

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed alle contabilità speciali delle Prefetture».*

**2.6**

CARCARINO, MANZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della Giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese obbligatorie e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994».

2.8

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-ter. Per potenziare ed agevolare ulteriormente l'attività di ricostruzione ed il ripristino nelle zone alluvionate, in una visione di collaborazione assidua ed armonica tra tutte le componenti della collettività, è istituita nei comuni classificati a norma del precedente articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), quali disastri e gravemente danneggiati, la figura del funzionario delegato alla ricostruzione nella persona del sindaco, o suo delegato che al medesimo risponda, nominato con decreto del Presidente della giunta regionale con il compito di dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del comune di appartenenza nonchè alla valutazione, verifica e controllo dei danni subiti dai privati. Con successiva legge regionale sono indicate le norme relative alle indennità corrispettive».

2.9

BRICCARELLO, FONTANINI, GUERZONI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:*

«2-quater. Presso ogni regione è costituita una commissione tecnica emanata dal Comitato di cui all'articolo 2 posta alle dirette dipendenze della regione avente la finalità di verificare la congruità delle soluzioni progettuali proposte sotto il profilo tecnico e di pianificazione e gestione del territorio, nonchè di vigilarne la realizzazione. Tale commissione è composta da tecnici aventi le professionalità di geologo, ingegnere, architetto ed agronomo-forestale; il relativo personale tecnico dovrà essere individuato dal Comitato dei ministri all'interno delle Amministrazioni statali e regionali.

2-quinquies. La Commissione è costituita da dieci membri così ripartiti:

- a) n. 4 geologi,
- b) n. 4 ingegneri,
- c) n. 1 architetto,
- d) n. 1 agronomo.

2-sexies. Per l'espletamento delle funzioni di coordinamento tecnico, la Commissione potrà avvalersi di collaborazione professionale reperita sia all'interno delle Amministrazioni sia all'esterno.

2-septies. Sotto il profilo operativo la Commissione esprimerà pareri vincolanti su tutti i progetti di ricostruzione che i vari enti dovranno tassativamente sottoporle; detta commissione, relativamente agli interventi più complessi, esperirà una supervisione delle opere in corso di realizzazione riferendo direttamente al Comitato dei ministri. Detto Comitato, per consentire una necessaria uniformità nella valutazione dei costi di intervento, predispone un elenco ufficiale dei prezzi che verrà approvato dal Presidente della regione».

**2.10**

BRICCARELLO, FONTANINI, GUERZONI

*Sopprimere il comma 3.*

**2.11**

GIOVANELLO, MORANDO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 2.000 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 792 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 250 miliardi, al Ministero dell'ambiente per lire 4 miliardi, al Ministero di grazia e giustizia per lire 30 miliardi, al Ministero della pubblica istruzione per lire 10 miliardi, al Ministero della difesa per lire 10 miliardi, e al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 300 miliardi, al Ministero del bilancio per lire 40 miliardi, al Ministero dell'ambiente per lire 8 miliardi, al Ministero di grazia e giustizia per lire 100 miliardi, al Ministero delle finanze per lire 40 miliardi; quanto a lire 948 miliardi mediante corrispondente riduzione, per l'anno 1994, in termini di competenza e di cassa, delle autorizzazioni di spesa recate dai capitoli nella categoria «acquisto di beni e servizi», con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria; quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1872, a lire 50 miliardi nel capitolo 2102, a lire 30 miliardi nel capitolo 4051, a lire 30 miliardi nel capitolo 4031, a lire 25 miliardi nel capitolo 4011, a lire 25 miliardi nel capitolo 1832 del Ministero della difesa per l'anno 1994.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.12**

GIOVANELLO, MORANDO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante

riduzione di pari importo del capitolo 7272 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

**2.13**

CARCARINO, MANZI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Stornare i finanziamenti previsti per realizzare la variante di valico sull'Appennino per dotare le regioni colpite di un servizio di monitoraggio idrografico, di un servizio di previsione frane, incendi e terremoti, di polizia idraulica, di sistemi intelligenti in grado di offrire informazioni in tempo reale, di approntare progetti ad alta intensità di lavoro come la pulizia degli alvei dei fiumi, la loro rinaturazione e il rimboschimento dei versanti, oltre a prevedere per le aree urbanizzate progetti che consentano di aumentare l'infiltrazione dell'acqua piovana, diminuiscano le concentrazioni e creino aree di accumulo per piogge eccezionali».

**2.14**

MANZI, CARCARINO

### **Art. 3.**

*All'emendamento 3.37, comma 1, lettera a), abrogare la parola: «idrauliche».*

**3.37/1**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO, GIOVANELLI,  
BRUNO GANERI

*All'emendamento 3.37, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «realizzazione» con la seguente: «riparazione».*

**3.37/2**

CARCARINO, MANZI

*All'emendamento 3.37, comma 1, lettera b), dopo la parola: «realizzazione» aggiungere le seguenti: «e la riparazione».*

**3.37/2 (Nuovo testo)**

CARCARINO, MANZI

*All'emendamento 3.37, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «da beni immobili afferenti» a: «dello spettacolo», con le seguenti: «da*

beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali».

**3.37/3**

IL GOVERNO

*All'emendamento 3.37 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Gli interventi di emergenza, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le Regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione e/o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati».

**3.37/4**

RONCHI, FALQUI, CARCARINI, GIOVANELLI,  
BRUNO GANERI

*All'emendamento 3.37 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Gli interventi di emergenza, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le Regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri ed i limiti per la ricostruzione e/o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati».

**3.37/4 (Nuovo testo)**

RONCHI, FALQUI, CARCARINI, GIOVANELLI,  
BRUNO GANERI

*All'emendamento 3.37, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al Sindaco del Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».

**3.37/5**

IL GOVERNO

Sostituire l'**articolo 3** con il seguente:

**«Art. 3.**

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni immobili afferenti ad imprese ed attività dello spettacolo;

c-bis) per il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di tutti i lavoratori subordinati, che siano stati sospesi dal lavoro a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal livello occupazionale del datore di lavoro. Il trattamento è concesso una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, con decreto del Ministro del lavoro. Salvo quanto diversamente stabilito nella presente lettera, si applica la disciplina del menzionato trattamento;

c-ter) per la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni».

**3.37**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «sono utilizzate» aggiungere le parole: «dalle amministrazioni competenti».*

**3.2**

GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere di viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti al servizio pubblico;».

**3.15** BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere di viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti al servizio pubblico;».

**3.14** DELFINO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nonché dalle strutture scolastiche;».

**3.12** CARCARINO, MANZI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «idriche» inserire le seguenti: «irrigue».*

**3.6** CORMEGNA, ROBUSTI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «idrauliche».*

**3.7** RONCHI, FALQUI, CARCARINO, GIOVANELLI,  
BRUNO GANERI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dagli impianti e dai mezzi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano».*

**3.3** GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «realizzazione» con la seguente: «riparazione».*

**3.11**

CARCARINO, MANZI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riassetto idraulico» inserire le seguenti: «ivi comprese le reti irrigue, di bonifica e di scolo».*

**3.1**

MORANDO, BORRONI, GIOVANELLI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riassetto idraulico» inserire le seguenti: «ivi comprese le reti irrigue, di bonifica e di scolo».*

**3.4**

Rosso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riassetto idraulico» inserire le seguenti: «ivi comprese le reti irrigue, di bonifica e di scolo».*

**3.10**

CUSUMANO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riassetto idraulico» inserire le seguenti: «ivi comprese le reti di bonifica idraulica, irrigue e di scolo».*

**3.16**BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riassetto idraulico» inserire le seguenti: «ivi comprese le reti di bonifica idraulica, irrigue e di scolo».*

**3.13**

DELFINO

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «della rete idrogeologica» con le seguenti: «della rete idrografica».*

**3.22**RONCHI, FALQUI, CARCARINO, GIOVANELLI,  
BRUNO GANERI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «colpito» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le reti di bonifica idraulica, irrigue e di scolo».*

**3.5**

CORMEGNA, ROBUSTI



*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) per il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di tutti i lavoratori subordinati che siano stati sospesi dal lavoro a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal livello occupazionale del datore di lavoro. Il trattamento è concesso una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, con decreto del Ministro del lavoro. Salvo quanto diversamente stabilito nella presente lettera, si applica la disciplina del menzionato trattamento».

**3.8**

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA, BARRA, LARIZZA, GIOVANELLI, MORANDO, SICA

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) per la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti».

**3.9**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO, BRUNO GANERI

*Al comma 3, dopo le parole: «proprietarie» aggiungere le seguenti: «e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti».*

**3.17**

CORMEGNA, ROBUSTI

*Al comma 3, dopo le parole: «proprietarie» aggiungere: «e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti».*

**3.18**

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO, MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Con successivo decreto verranno indicate modalità e criteri per il ristoro dei danni subiti dai privati».

**3.19**

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO, MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I sindaci dispongono, altresì, delle somme assegnate ai comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 comma 1, per le spese

strettamente necessarie a consentire alle imprese commerciali, artigianali, industriali di riprendere l'attività.

4-ter. Per la segnalazione dei danni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le amministrazioni interessate dovranno provvedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 tramite le regioni competenti per territorio.

4-quater. Per i danni di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 1-bis, i privati effettuano le segnalazioni ai comuni di residenza, con autocertificazione ai sensi della legge n. 15 del 1968, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I sindaci ne daranno tempestiva comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2, tramite le regioni competenti per territorio.

3.20

GIOVANELLI, MORANDO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli interventi di emergenza, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'autorità di bacino, provvedono a definire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione e il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.»

3.21

RONCHI, FALQUI, CARCARINO, GIOVANELLI,  
BRUNO GANERI

#### Art. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro venti giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

4.1

BRICCARELLO, FONTANINI

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. Il magistrato per il Po e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle

popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. Tutti i materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua per ripristinare l'officiosità, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un Piano stralcio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte delle regioni e del magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993».

4.3

RONCHI, FALQUI, BRUNO GANERI, CARCARI-  
NO, GIOVANELLI

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. Il Magistrato per il Po e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale provvedono entro venti giorni a predisporre interventi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'approvazione del programma ed all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro trenta giorni.

4. Entro tre mesi i soggetti realizzatori provvedono ad informare dello stato di attuazione le Commissioni parlamentari competenti».

4.5

GIOVANELLI, MORANDO

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. L'autorità di bacino del Po definisce criteri e direttive per un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture, ivi compresi i lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, anche mediante l'estrazione di

materiale litoide finalizzata al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volta ad assicurare il buon regime degli stessi.

3. Il suddetto piano è redatto dal Magistrato per il Po, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed utilizzando le disponibilità di cui al comma 1, e realizzato dallo stesso Magistrato e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano individuati dal Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'autorità del bacino del Po controlla la rispondenza delle opere realizzate ai criteri ed alle direttive di cui al comma 2».

4.4

MORANDO, GIOVANELLI

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. L'autorità di bacino del Po procede alla riclassificazione dei fiumi, a definire le aree di pertinenza dei fiumi e per queste a porre vincoli di inedificabilità, divieto di attività produttive e misure di salvaguardia. Prevede, altresì, programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi, nonché dei sistemi di controllo.

3. L'autorità di bacino del Po definisce criteri e direttive per un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture, ivi compresi i lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, anche mediante l'estrazione di materiale litoide finalizzata al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volta ad assicurare il buon regime degli stessi.

4. Il suddetto piano è redatto dal Magistrato per il Po, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed utilizzando le disponibilità di cui al comma 1, e realizzato dallo stesso Magistrato e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano individuati dal Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'autorità del bacino del Po controlla la rispondenza delle opere realizzate ai criteri ed alle direttive di cui al comma 2».

4.4 (Nuovo testo)

MORANDO, GIOVANELLI, MANZI, CARCARINO

*Al comma 2, dopo le parole: «e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «sentite le autorità di bacino, ai fini della compatibilità col piano di bacino del Po, che si pronunciano nel termine di venti giorni».*

4.6

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 2, dopo le parole: «e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «sentite le autorità di bacino, ai fini della compatibilità col piano di bacino del Po, che esprimono parere nel termine di venti giorni».*

4.6 (Nuovo testo)

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dei lavori pubblici» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni e le amministrazioni interessate e le rappresentanze delle categorie socio-economiche presenti nel territorio attraverso una conferenza dei servizi convocata dalla regione.».*

4.8

DELFINO

*Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dei lavori pubblici» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni e le amministrazioni interessate e le rappresentanze delle categorie socio-economiche presenti nel territorio attraverso una conferenza dei servizi convocata dalla regione.».*

4.9

CUSUMANO

*Al comma 2, dopo le parole: «e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici» inserire le seguenti: «sentite le regioni, le province, i comuni e gli enti interessati e le rappresentanze delle categorie socio-economiche presenti nel territorio attraverso una conferenza dei servizi convocata dalla regione.».*

4.7

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 2, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «nonchè di ripristino e di adeguamento degli impianti di sollevamento, irrigui e di scolo, gestiti dai consorzi di bonifica e di irrigazione del bacino padano».*

4.10

CORMEGNA, ROBUSTI

*Al comma 2, dopo le parole: «uffici dello Stato» inserire le seguenti: «nonchè di ripristino e di adeguamento degli impianti di sollevamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica e di irrigazione del bacino padano».*

4.11

BORRONI, GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 2, dopo le parole: «uffici dello Stato» inserire le seguenti: «nonchè di ripristino e di adeguamento degli impianti di sollevamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica e di irrigazione del bacino padano».*

4.12

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «uffici dello Stato» inserire le seguenti: «nonchè di ripristino e di adeguamento degli impianti di sollevamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica e di irrigazione del bacino padano».*

4.14

ROSSO

*Al comma 2, dopo le parole: «uffici dello Stato» inserire le seguenti: «nonchè di ripristino e di adeguamento degli impianti di sollevamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica e di irrigazione del bacino padano».*

4.15

DELFINO

*Al comma 2, dopo le parole: «uffici dello Stato» inserire le seguenti: «nonchè di ripristino e di adeguamento degli impianti di sollevamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica e di irrigazione del bacino padano».*

4.16

CUSUMANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le regioni, sulla base degli indirizzi dell'autorità di bacino, provvedono a definire entro trenta giorni i criteri e i limiti per la ricostruzione e il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati».*

4.17

GIOVANELLI, MORANDO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Tutti i materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua per ripristinare l'officiosità, sulla base degli indirizzi dell'autorità di bacino, saranno messi all'asta e le relative entrate confluiranno in un apposito capitolo di bilancio istituito per le finalità di cui al presente decreto».*

4.18

MORANDO, GIOVANELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «autofinanziamento degli interventi» inserire le seguenti: «limitatamente alla estrazione di materiale litoido».*

4.19

Rosso

*Al comma 3, dopo le parole: «autofinanziamento degli interventi» inserire le seguenti: «limitatamente alla estrazione di materiale litoido».*

4.20

DELFINO

*Al comma 3, dopo le parole: «autofinanziamento degli interventi» inserire le seguenti: «limitatamente alla estrazione di materiale litoido».*

4.22

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il presidente del Magistrato per il Po procede senza oneri a carico del bilancio dello Stato alla riclassificazione dei fiumi, a definire le aree di pertinenza dei fiumi e per queste porre vincoli di inedificabilità, divieto di attività produttive e misure di salvaguardia. Prevede, altresì, programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi, il potenziamento dei servizi tecnici, la formazione della polizia idraulica, nonché dei sistemi di controllo».

4.23

MANZI, CARCARINO

*Sopprimere il comma 4.*

4.24

TAPPARO, MORANDO, GIOVANELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'autorità di bacino, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio *ex* articolo 12 della legge n. 493 del 1993, sulla base delle proposte delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui agli articoli 1 e 4».

4.25

GIOVANELLI, MORANDO

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «possono operare» inserire le seguenti: «sentita l'autorità di bacino».*

**5.1****CARCARINO, MANZI**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».*

**5.2****BONANSEA, BRICCARIELLO**

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 8 agosto 1985, n. 431» aggiungere le seguenti: «della legge 18 maggio 1989, n. 183,».*

**5.8****GIOVANELLI, MORANDO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1985, n. 431».*

**5.7****BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 3 agosto 1985, n. 431».*

**5.3****CORMEGNA, ROBUSTI**



*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 3 agosto 1985, n. 431».

5.5

DELFINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere o l'autorizzazione si intendono concessi».

5.4

GIOVANELLI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere o l'autorizzazione si intendono concessi. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori. In ogni caso il termine dei quindici giorni decorre a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.4 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e saranno affidate alle imprese aventi sede legale da almeno tre anni nelle singole regioni colpite».*

5.6

MANZI, CARCARINO

**Art. 6.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota minima del 4 per cento».

**6.2** TAPPARO, GIOVANELLI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «rilevanti»*

**6.3** GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 2, sopprimere la parola: «rilevanti»*

**6.25** IL GOVERNO

*Al comma 2 sostituire le parole: «nonchè ai connessi adempimenti» con le seguenti: «nonchè agli adempimenti».*

**6.4** DELFINO

*Al comma 2 sostituire le parole: «nonchè ai connessi adempimenti» con le seguenti: «nonchè agli adempimenti».*

**6.5** BORRONI, MORANDO, GIOVANELLI

*Al comma 2 sostituire le parole: «nonchè ai connessi adempimenti» con le seguenti: «nonchè agli adempimenti».*

**6.6** ROSSO

*Al comma 2 sostituire le parole: «nonchè ai connessi adempimenti» con le seguenti: «nonchè agli adempimenti».*

**6.7** BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «previsti per l'accertamento».*

**6.32****IL RELATORE**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «previsti per l'accertamento».*

**6.68****IL GOVERNO**

*Al comma 3 dopo la parola: «possiedano» inserire le seguenti: «o detengano».*

**6.86****IL GOVERNO**

*Al comma 3, dopo le parole: «immobili ivi ubicati» aggiungere le seguenti: «compresi quanti occasionalmente si trovavano nel territorio di detti comuni per ragioni legate all'esercizio della loro attività imprenditoriale».*

**6.10****BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI**

*Al comma 3, dopo le parole: «immobili ivi ubicati» aggiungere le seguenti: «compresi quanti occasionalmente si trovavano nel territorio di detti comuni per ragioni legate all'esercizio della loro attività imprenditoriale».*

**6.8****ROSSO**

*Al comma 3, dopo le parole: «immobili ivi ubicati» aggiungere le seguenti: «compresi quanti occasionalmente si trovavano nel territorio di detti comuni per ragioni legate all'esercizio della loro attività imprenditoriale».*

**6.9****CUSUMANO**

*Al comma 3, sopprimere la parola: «rilevanti».*

**6.11****CARCARINO, MANZI**

*Al comma 3, sopprimere la parola: «rilevanti».*

**6.27****IL GOVERNO**

*Al comma 3, sopprimere la parola: «rilevanti»*

6.12

GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «e limitatamente» a: «danneggiati».*

6.28

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 13), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

6.26

BRICCARELLO

*Al comma 12, sostituire le parole: «all'amministrazione competente» con le seguenti: «competente Direzione Regionale delle Entrate o Sezione Distaccata».*

6.29

IL GOVERNO

*Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «predetti eventi un» sopprimere la parola: rilevante».*

6.13

CARCARINO, MANZI

*Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «predetti eventi un» sopprimere la parola: «rilevante».*

6.50

IL GOVERNO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. I soggetti che hanno domicilio o residenza o sede nei comuni classificati come disastri ai sensi del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 1 del presente decreto, o ivi svolgono la loro attività o ivi possiedono immobili, si assume che abbiano subito un rilevante danno; per i medesimi soggetti l'obbligo di certificazione di cui al comma 12 è limitato ai dati di cui alla lettera a) dello stesso comma».

6.49

IL RELATORE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b) alla data del 4 novembre, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, interpretando erroneamente la precedente norma, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza incorrere nell'applicazione di more o maggiorazioni. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta».

**6.24**

**BRICCARELLO**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b) alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta».

**6.24** (Nuovo testo)

**BRICCARELLO**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b) alla data del 4 novembre, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, interpretando erroneamente la precedente norma, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza incorrere nell'applicazione di more o maggiorazioni».

**6.16**

**BONANSEA, BRICCARELLO, POZZO**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente comma:*

«12-bis. Le proroghe di cui al precedente decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, si applicano anche alle persone fisiche ed ai soggetti diversi che pur non avendo subito rilevanti danni, risiedano, abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a) in cui più del 50 per cento della popolazione abbia subito rilevanti danni».

**6.17**

**BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI**

*Al comma 14, decima riga le parole: «la stessa data» sono sostituire dalle seguenti: «I successivi centottanta giorni».*

**6.41****IL GOVERNO**

*Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: «dispersa» aggiungere le seguenti: «necessaria per effettuare le annotazioni di legge».*

**6.30****IL RELATORE**

*Al comma 14, dodicesima riga, dopo la parola: «dispersa» sono aggiunte le seguenti parole: «salvo comprovata possibilità».*

**6.52****IL GOVERNO**

*Al comma 14, in fine, le parole da: «Il trentesimo giorno» a: «decreto», sono sostituite dalle seguenti: «il centottantesimo giorno successivo alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma».*

**6.33****IL GOVERNO**

*Al comma 15, prima riga, dopo la parola: «sede» a: «decreto», inserire la seguente: «operativa».*

**6.34****IL GOVERNO**

*Al comma 15 dopo le parole: «che hanno subito» sopprimere la seguente: «rilevanti».*

**6.18****CARCARINO, MANZI**

*Al comma 15 dopo le parole: «che hanno subito» sopprimere la seguente: «rilevanti».*

**6.35****IL GOVERNO**

*Al comma 15 dopo le parole: «rilevanti danni» aggiungere le parole: «attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12».*

**6.40****IL GOVERNO**

*Al comma 15 dopo le parole: «4 novembre 1994», sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le seguenti: «30 aprile 1995».*

6.19

CUSUMANO

*Al comma 15 dopo le parole: «4 novembre 1994», sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le seguenti: «30 aprile 1995».*

6.20

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 16, terza riga, dopo la parola: «sede» inserire la seguente: «operativa».*

6.36

IL GOVERNO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Ai fini del presente articolo si intendono rilevanti i danni superiori ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000».

6.27

IL GOVERNO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000».

6.31

IL RELATORE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:*

«16-bis. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 97 del 9 aprile 1986 per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine

di anni 4 dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali».

**6.22**

DELFINO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:*

«16-bis. I paratetraplegici ed i disabili in genere che vivono nei comuni alluvionati e che hanno perduto la loro automobile, hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 97 del 9 aprile 1986».

**6.23**

BONANSEA, BRICCARELLO, POZZO

*Al comma 16, aggiungere il seguente comma:*

«16-bis. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire *una tantum* dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma».

**6.23** (Nuovo testo)

BRICCARELLO, BONANSEA

#### **Art. 7.**

*Al comma 1 dell'emendamento 7.14, dopo le parole: «e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1,» sopprimere la seguente: «rilevanti».*

**7.14/1**

CARCARINO, MANZI

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

#### **«Art. 7.**

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori



dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La soppressione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi».

7.1

CUSUMANO, GRIPPALDI

*Al comma 1, dopo le parole: «contributi di previdenza» sostituire la parola: «e» con una 'virgola' e dopo le parole: «assistenza sociale» aggiungere le seguenti: «e i contributi per l'assicurazione obbligatoria, gli infortuni e le malattie professionali».*

7.2

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «contributi di previdenza» sostituire la parola: «e» con una 'virgola' e dopo le parole: «assistenza sociale» aggiungere le seguenti parole: «e i contributi per l'assicurazione obbligatoria, gli infortuni e le malattie professionali».*

7.3

ROSSO

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti».*

7.4

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti».*

7.5

ROSSO

*Al comma 1, dopo le parole: «e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1,» sopprimere la seguente: «rilevanti».*

7.6

CARCARINO, MANZI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I versamenti differiti potranno essere effettuati su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi».*

7.7

Rosso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I versamenti differiti potranno essere effettuati su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi».*

7.8

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I lavoratori dipendenti residenti nei comuni alluvionati hanno diritto ad usufruire della sospensione del blocco delle pensioni prevista al punto 4 della lettera F del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654».*

7.9

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dipendenti residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1. Inoltre, non operano, nei confronti dei soggetti sopra indicati, le limitazioni previste dall'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, che implicano, per la concessione della pensione di anzianità, decorrenze predeterminate in relazione al possesso del requisito minimo contributivo».

7.10

Rosso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dipendenti residenti nei comuni di cui al

precedente articolo 1. Inoltre, non operano, nei confronti dei soggetti sopra indicati, le limitazioni previste dall'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, che implicano, per la concessione della pensione di anzianità, decorrenze predeterminate in relazione al possesso del requisito minimo contributivo».

7.11

CUSUMANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dipendenti residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1. Inoltre, non operano, nei confronti dei soggetti sopra indicati, le limitazioni previste dall'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, che implicano, per la concessione della pensione di anzianità, decorrenze predeterminate in relazione al possesso del requisito minimo contributivo».

7.12

DELFINO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Per le aziende artigiane, commerciali, industriali e turistiche che hanno subito danni conseguenti all'evento calamitoso viene istituito un Fondo destinato a finanziare gli interventi per ripristinare le attività. Le risorse finanziarie occorrenti vengono messe a disposizione delle Regioni colpite dall'alluvione le quali le destinano per le seguenti finalità:

- a) quale contributo in conto capitale;
- b) per la riduzione del tasso di interesse sui finanziamenti o in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria;
- c) a garanzia dei finanziamenti bancari concessi dagli istituti di credito.

2. Agli investimenti necessari al ripristino delle strutture aziendali danneggiate si provvede per una quota non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. Alla concessione dei contributi in conto capitale provvedono le province. Per l'istruttoria delle richieste di intervento è istituita presso le singole province interessate una commissione tecnica di valutazione così composta:

- a) il presidente della provincia o suo delegato che la presiede;
- b) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria dell'artigianato, del commercio, dell'industria;

d) il sindaco del comune interessato o suo delegato. I fondi occorrenti per la concessione dei contributi in conto capitale vengono assegnati dalle Regioni alle province sulla base di deliberazioni di riparto preventive che tengono conto del volume delle richieste di intervento presentate presso ogni singola provincia.

3. La quota di investimenti non coperta dal contributo in conto capitale può essere erogata dagli istituti di credito mediante finanziamenti al tasso agevolato pari a 6 punti in meno del Prime Rate A.B.I. per la durata non superiore a 5 anni, rimborsabili con rate semestrali posticipate. Il concorso nel pagamento degli interessi sarà corrisposto alle banche in forma attualizzata entro la scadenza del primo semestre di erogazione dei finanziamenti. Le domande di finanziamento saranno presentate dalle imprese danneggiate secondo le modalità previste da ogni singola Regione.

4. Per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese sono stanziati fondi ad integrazione del fondo rischi delle strutture di garanzia collettiva fidi operative nelle singole regioni colpite dall'alluvione. Per il 1994 lo stanziamento è pari a 50 miliardi e per il 1995 a 35 miliardi. Ciascuna Regione individua i criteri per l'erogazione dei fondi alle singole strutture di garanzia collettiva fidi, tenendo conto dell'esigenza primaria di assicurare l'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito alle imprese danneggiate.

5. Le persone fisiche o giuridiche che abbiano subito danni e che facciano richiesta di mutui sia per riattivare case di civile abitazione che per ricominciare una attività produttiva esistente alla data del 4 novembre 1994, possono accedere a mutui tramite il Consorzio garanzia fidi, garantiti dallo Stato, per l'80 per cento dell'importo richiesto purchè l'affidamento sia preceduto da un provvedimento di asseverazione a firma del sindaco del comune.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.848 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 792 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 250 miliardi, al Ministero della difesa per lire 10 miliardi, e al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 300 miliardi, al Ministero del bilancio per lire 40 miliardi, al Ministero delle finanze per lire 40 miliardi; quanto a lire 948 miliardi mediante corrispondente riduzione, per l'anno 1994, in termini di competenza e di cassa, delle autorizzazioni di spesa recate dai capitoli nella categoria "acquisto di beni e servizi", con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria; quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1872, a lire 50 miliardi nel capitolo 2102, a lire 30 miliardi nel capitolo 4051, a lire 30 miliardi nel capitolo 4031, a lire 25 miliardi nel capitolo 4011, a lire 25 miliardi nel capitolo 1832 del Ministero della difesa per l'anno 1994».

7. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.0.10**

**IL RELATORE**

**Art. 8.**

*Al comma 2, dell'emendamento 8.3, sostituire le parole: «al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità» con le seguenti: «al Comitato, al Ministro della sanità e alle Regioni interessate».*

**8.3/1**

**CARCARINO, MANZI**

*Sostituire l'articolo col seguente:*

**«Art. 8.**

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità».

**8.3**

**IL RELATORE**

**Art. 9.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulta impiegato nelle attività di soccorso, negli interventi di prima necessità e nell'attività di accertamento e valutazione dei danni sulla base di apposita attestazione rilasciata, rispettivamente, dal Prefetto

territorialmente competente per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dal Presidente della Regione per il personale regionale, dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale per il personale degli enti locali territorialmente interessati o degli altri organismi pubblici, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 513».

9.1

BONANSEA, BRICCARIELLO, POZZO

*Al comma 1 sostituire le parole: «dal prefetto territorialmente competente», con le seguenti: «dall'Ente territorialmente competente».*

9.2

CARCARINO, MANZI

*Al comma 1 dopo le parole: «del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613» aggiungere le seguenti: «dandone comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2».*

9.3

CARCARINO, MANZI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

È autorizzato per l'anno 1995 il richiamo in servizio di diciotto unità di personale militare delle Forze Armate da impiegare per le esigenze del Dipartimento della protezione civile».

9.0.3

NAPOLI, FRONZUTI, BONANSEA, POZZO, BRICCARIELLO

**Art. 10.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora utilizzati, possono essere

destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività, subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici».

**10.22/1**

CUSUMANO, GRIPPALDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività, subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici».

**10.22/2**

GIOVANELLI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, già attribuiti alle imprese aventi titolo ma dalle stesse non ancora utilizzati per i vincoli ministeriali ed amministrativi in materia *fidejussoria*, in deroga a tali limitazioni possono essere resi disponibili a quelle imprese che abbiano presentato progetti ai sensi della legge n. 87 del 1990 e che svolgono attività straordinaria di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici per conto di analoghe imprese ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, impossibilitate ad operare in quanto alluvionate».

**10.22/3**

DELFINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, già attribuiti alle imprese aventi titolo ma dalle stesse non ancora utilizzati per i vincoli ministeriali ed amministrativi in materia *fidejussoria*, in deroga a tali limitazioni possono essere resi disponibili a quelle imprese che abbiano presentato progetti ai sensi della legge n. 87 del 1990 e che svolgono attività straordinaria di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici per conto di analoghe imprese ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, impossibilitate ad operare in quanto alluvionate».

**10.22/4**

BRICCARELLO



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, già attribuiti alle imprese aventi titolo ma dalle stesse non ancora utilizzati per i vincoli ministeriali ed amministrativi in materia *fidejussoria*, in deroga a tali limitazioni possono essere resi disponibili a quelle imprese che abbiano presentato progetti ai sensi della legge n. 87 del 1990 e che svolgono attività straordinaria di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici per conto di analoghe imprese ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, impossibilitate ad operare in quanto alluvionate».

10.22/5

Rosso

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

#### **«Art. 10.**

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

“2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi”.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994,

n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo».

**10.22**

**IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

**«Art. 10.**

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

“2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 90 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e nel limite di lire 400 miliardi, ovvero del 60 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi”.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo».

**10.22** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto trovano applicazione anche per gli interventi di cui al precedente comma da realizzarsi nel periodo di emergenza».

**10.12**

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto trovano applicazione anche per gli interventi di cui al precedente comma da realizzarsi nel periodo di emergenza».

**10.11**

CORMEGNA, ROBUSTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni, non ancora liquidati, possono essere utilizzati dalle imprese beneficiarie i cui progetti siano stati approvati ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività, subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici».

**10.13**

DELFINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del comitato di cui all'articolo 2».

**10.14**

CARCARINO, MANZI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Rientrano negli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1994, n. 471 le domande, regolarmente presentate dai soggetti di cui all'articolo 8 della citata legge, agli istituti di credito preposti ed alle Prefetture sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91 e 31 marzo 1994, n. 223».

**10.16**

ROGNONI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-ter. I benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505 si applicano ai soggetti, individuati dall'articolo

medesimo e ubicati nel comune di Genova, che abbiano subito danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di settembre 1991».

**10.17**

ROGNONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è fissata nella misura del 15 per cento. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

2. Gli importi delle misure di cui al precedente comma sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

3. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998. Sono assunte a carico dello Stato le spese per gli interventi relativi alla rimozione di materiali sterili su terreni coltivati che comportino complesse operazioni di ripristino».

**10.0.11**

CUSUMANO, DELFINO, GIOVANELLI, ROSSO,  
BORRONI, MORANDO, GRIPPALDI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è fissata nella misura del 15 per cento. Le aliquote

contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

2. Gli importi delle misure di cui al precedente comma sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

3. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998».

**10.0.10**

IL RELATORE

#### **Art. 12.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 12.**

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi negli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi Comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I Comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I Prefetti, su richiesta motivata dei Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al Servizio Civile per gli obiettori di coscienza a favore dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni».

**12.1**

BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO,  
MATTEIA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato».*

**12.2**

ROSSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato».*

**12.3**

MORANDO, GIOVANELLI, BORRONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato».*

**12.4**

DELFINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi soggetti, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato».*

**12.5**

CUSUMANO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

«1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. ove in sede di tali accertamenti si riscontrino, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione che, comunque, non potrà superare le 60 rate.

2. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

3. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui al precedente articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecaria e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti



dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per i predetti eventi.

5. Per il rilascio della certificazione catastale relativa a terreni ricadenti nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 non è dovuto alcun diritto o tassa».

12.0.1

CUSUMANO, GRIPPALDI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

«1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e raggugliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. ove in sede di tali accertamenti si riscontrino, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione che, comunque, non potrà superare le 60 rate.

2. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori

prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

3. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui al precedente articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecaria e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per i predetti eventi.

5. Per il rilascio della certificazione catastale relativa a terreni ricadenti nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 non è dovuto alcun diritto o tassa».

#### 12.0.2

BRICCARELLO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

«1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione che, comunque, non potrà superare le 60 rate.

2. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

3. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui al precedente articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecaria e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per i predetti eventi.

5. Per il rilascio della certificazione catastale relativa a terreni ricadenti nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 non è dovuto alcun diritto o tassa».

12.0.3

DELFINO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

«1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità

riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e raggugliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. ove in sede di tali accertamenti si riscontrino, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione che, comunque, non potrà superare le 60 rate.

2. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

3. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui al precedente articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, ipotecaria e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per i predetti eventi.

5. Per il rilascio della certificazione catastale relativa a terreni ricadenti nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 non è dovuto alcun diritto o tassa».

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

«1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

3. Per il rilascio della certificazione catastale relativa a terreni ricadenti nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 non è dovuto alcun diritto o tassa».

**12.0.5**

MORANDO, GIOVANELLI, BORRONI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

«1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo

non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività».

**12.0.5** (Nuovo testo)

MORANDO, GIOVANELLI, BORRONI, GRIPPALDI, BRICCARIELLO

#### **Art. 14.**

*Sopprimere il comma 2.*

**14.1**

GIOVANELLI, MORANDO

*Sopprimere il comma 2.*

**14.2**

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO, MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Sopprimere il comma 2.*

**14.3**

ROSSO

#### **Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

**16.1**

BONANSEA, BRICCARIELLO, DI BENEDETTO, MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

**16.2**

GIOVANELLI, MORANDO

**Art. 17.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È abrogato con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624».

**17.1**

**VILLONE, BONANSEA, BRICCARELLO, DI BENEDETTO, MATTEJA, POZZO, TAPPARO, ZANOLLETTI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con successivo provvedimento saranno indicate modalità e criteri per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese».

**17.2**

**BONANSEA, BRICCARELLO, MATTEJA**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI  
(A007 000, C34ª, 0020ª)**

Il presidente MARTELLI dà notizia della lettera inviata al professor Vicari, Direttore dell'Istituto Superiore di sanità, con la quale si chiede di conoscere se l'Istituto sia in grado di fronteggiare da solo, esclusivamente tramite i propri ricercatori, i compiti di acquisizione ed integrazione dei dati di cui alla delibera istitutiva della Commissione. Da parte del professor Vicari - prosegue il Presidente - è giunta una risposta nella quale si suggerisce l'opportunità di costituire un nucleo operativo che affianchi l'attività dell'Istituto, allo scopo di sfruttare al meglio il tempo disponibile e fronteggiare con adeguatezza la mole di lavoro da svolgere. Preso atto di ciò, l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi questa mattina, ha convenuto sull'opportunità di acquisire la collaborazione di società di consulenza esterne, vagliando le proposte pervenute, sulla base dei costi più vantaggiosi e delle esperienze già maturate. Fermo restando che l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, nonché la predisposizione delle nuove rilevazioni sarà svolta in larga parte, dai ricercatori che l'Istituto Superiore di Sanità metterà a disposizione della Commissione, con l'integrazione di consulenze di natura aziendalistica, all'organo parlamentare sarà comunque possibile accedere direttamente ai dati stessi ed essere adeguatamente informato, con scansione periodica, dello stato di avanzamento dei lavori. Ricorda altresì che è stata unanimemente avvertita l'esigenza di avvalersi della consulenza di due magistrati, uno di tipo penale, l'altro di tipo amministrativo e che sarà sua cura investire della questione il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore DI ORIO, dopo aver dato atto dell'estrema chiarezza dei contenuti della lettera inviata dal Presidente della Commissione al professor Vicari, la cui risposta invece ritiene per certi aspetti un po' fumosa, esprime il proprio rammarico per la rinuncia dell'Istituto Supe-



riore di Sanità a svolgere esclusivamente attraverso le proprie strutture i compiti di acquisizione ed elaborazione dei dati, cosa tanto più sorprendente se si considera l'organico di cui dispone e che ne fa una delle più grandi strutture di ricerca in Italia. Premesso che la sua posizione è di astensione sull'attribuzione di consulenze esterne, preso atto dell'orientamento positivo al riguardo assunto dall'Ufficio di Presidenza, sottolinea tuttavia l'assoluta necessità che la selezione tra le varie proposte avvenga sulla base di criteri rigorosamente definiti, con un'estrema attenzione ai costi che devono essere i più contenuti possibile.

Il senatore COSTA, dopo aver sottolineato l'estrema correttezza della richiesta formulata all'Istituto Superiore di Sanità, si dichiara convinto dell'utilità di avvalersi anche di collaborazioni esterne per lo svolgimento di compiti di inchiesta. Si permette di suggerire a questo proposito, la Scuola di direzione aziendale Luigi Bocconi di Milano. Ritiene infatti utile acquisire anche esperienze di natura economico-aziendale.

Il senatore BINAGHI, dopo aver espresso il proprio favore a forme di collaborazione esterne, sottolinea l'esigenza di basare la scelta su rigorosi criteri metodologici, tenendo in particolare conto i costi economici.

Il senatore LAVAGNINI propone di coinvolgere nell'istituendo Comitato tecnico-scientifico anche l'ISTAT-Sanità.

Dopo un breve intervento del presidente MARTELLI che, dichiarato di condividere le preoccupazioni dei precedenti oratori circa la rigosità della scelta tra le varie offerte di consulenza, ricorda che della questione potrebbe essere investito anche il referente della Commissione presso l'Istituto Superiore di Sanità, allo scopo di acquisirne una valutazione tecnico-scientifica il più possibile obiettiva, intervengono i senatori DI ORIO e PEPE che concordano in tal senso.

Su proposta del presidente MARTELLI, la Commissione conviene quindi di riunirsi mercoledì 14 dicembre alle ore 15, al fine di acquisire dal dott. Falcitelli, Direttore del Servizio programmazione sanitaria del Ministero della sanità, informazioni e dati in merito agli ospedali incompiuti.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*indi del Vice Presidente*  
Luigi RAMPONI

*La seduta inizia alle 16,50.*

**Audizione di rappresentanti del Ministero del tesoro sull'attuazione della legge n. 197 del 1991.  
(A010 000, B53\*, 0001\*)**

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che d'ora innanzi il senatore Luigi Peruzzotti sostituirà il senatore Antonio Serena come coordinatore del gruppo di lavoro «Organizzazioni criminali omogenee e non omogenee nelle aree del centro-nord».

La Commissione prende atto.

Il Presidente Luigi RAMPONI rammenta che il gruppo di lavoro «Criminalità organizzata ed economia» ha individuato come linea di primaria importanza l'indagine sulla normativa antiriciclaggio e sull'efficacia della lotta condotta per far fronte a tale fenomeno; a tal fine è stata convocata per oggi l'audizione del dottor Umberto Celotto e del dottor Maurizio Strizzi, dirigenti superiori del Ministero del Tesoro.

Il dottor CELOTTO fa presente che la legge non prevede soltanto rimedi di carattere repressivo - come la limitazione nell'uso del contante e di titoli al portatore nelle transazioni o nella circolazione degli assegni e dei vaglia - ma anche misure di carattere preventivo, tra cui l'utilizzo degli intermediari quale strumento del monitoraggio del sistema finanziario.

Per realizzare questo programma, si è resa necessaria l'imposizione a carico degli stessi intermediari di alcuni specifici obblighi tra cui l'istituzione dell'archivio unico informatico aziendale di identificazione dei soggetti che effettuano operazioni di trasferimento di imposto superiore a venti milioni o frazionati, o che accendono conti, effettuano depositi o danno vita ad altro rapporto continuativo, indipendentemente dall'im-

porto e la registrazione dei dati relativi nell'archivio informatico; per gli intermediari abilitati è prevista la comunicazione all'UIC dei dati aggregati riguardanti la loro operatività.

Date queste finalità e fissati tali compiti, in una prima fase il tesoro, che coordina la materia, ha ravvisato la necessità di adottare una serie di decreti ministeriali con i quali sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni, in primo luogo, quelle inerenti alla identificazione dei soggetti ed alla registrazione dei dati. Sono state inoltre disciplinate le modalità di acquisizione e di inserimento dei dati nell'archivio informatico e sono stati fissati gli *standard* e le compatibilità informatiche da rispettare. La disciplina ha riguardato anche le modalità di effettuazione dell'analisi statistica e di identificazione dei soggetti da parte dell'UIC.

Nel corso del 1994 sono stati emessi altri decreti ministeriali sempre al fine di rendere incidente ed operativo il nostro intervento sulla materia. In particolare, vi è stata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico sulla legge bancaria - che rappresenta una novità e che in parte riprende il contenuto della stessa legge n. 197 del 1991 soprattutto per quanto riguarda la seconda sezione della stessa - i criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1 della stessa legge n. 385 del 1993.

Un altro decreto disciplina le modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario, di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Inoltre, si definisce il contenuto delle attività indicate dall'articolo 106 stesso e si chiarisce in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico, di cui a tale articolo; e si disciplina pure l'esercizio nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero per le attività finanziarie elencate nello stesso articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Dal canto suo l'UIC ha emanato una serie di istruzioni precisando gli adempimenti operativi che le banche ed altri soggetti devono effettuare.

Tenuto conto dell'ingente numero di operazioni che quotidianamente vengono compiute, l'archivio informatico rappresenta oggi lo strumento indispensabile per l'azione di monitoraggio del sistema finanziario ed il controllo dei relativi flussi monetari.

Nel 1994 è proseguita l'acquisizione dei dati aggregati inviati mensilmente dagli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal decreto-legge del 1992.

Passando alla funzione di vigilanza che viene devoluta dalla legge al coordinamento del Tesoro, fa presente che il Tesoro stesso sul piano operativo si avvale, nei confronti degli intermediari abilitati, dell'UIC e, nei confronti degli intermediari non abilitati, della Guardia di finanza.

Nel corso del 1994 si è provveduto anche a definire vari concetti e contenuti delle attività, quali: l'assunzione di partecipazione, la concessione di finanziamenti, la prestazione di servizi di pagamento, la demarcazione fra operatività nei confronti del pubblico e non (quest'ultima per società con forma giuridica di cooperativa), la definizione delle attività compatibili, i criteri per le attività dei soggetti aventi sede legale all'estero, gli obblighi di comunicazione per soci ed esponenti aziendali.

Quanto all'attività di vigilanza, coordinata dal Ministero del tesoro, si sono completati accordi oltre che con la Banca d'Italia e Consob, anche con l'ISVAP ed il Ministero dell'industria relativamente agli intermediari abilitati non bancari, da essi vigilati.

La Banca d'Italia, sempre nel corso del 1994, ha provveduto - in concomitanza con le ordinarie ispezioni di vigilanza presso le banche - a 121 accertamenti, con 38 rilievi di varia natura e 12 segnalazioni all'autorità giudiziaria; si sono altresì avute 12 segnalazioni di irregolarità da parte dei collegi sindacali delle banche. Da segnalare è il coinvolgimento nella normativa antiriciclaggio anche dei cinque cambiavalute abilitati e di quelli non abilitati.

Per quanto riguarda l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP), esso ha richiesto alle imprese di settore (è uno degli ultimi coinvolti anche per le dimensioni del controllo, che hanno reso particolarmente laborioso l'allestimento delle strutture) un costante adeguamento della normativa, con particolare riferimento alla costituzione dell'archivio informatico, alla procedura per la individuazione e segnalazione delle operazioni sospette, alle classi di operazioni di importo non formante oggetto di rilevazione, alle tipologie di procedure di controllo interno, alle disposizioni impartite per uniformare il comportamento delle unità periferiche ed anche alla formazione del personale sugli adempimenti derivanti dalla normativa in questione.

La Consob, nei controlli di competenza sugli intermediari mobiliari diversi dalle banche, ha segnalato due casi di mancato adempimento degli obblighi concernenti la normativa antiriciclaggio; il comando generale della Guardia di finanza ha eseguito l'attività ispettiva di competenza, nel corso del 1994, sia tramite i propri reparti sia attraverso il nucleo speciale di polizia valutaria.

L'attività ispettiva dello stesso comando generale della Guardia di finanza, prima indirizzata nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC per verificare l'osservanza degli adempimenti previsti, è ora focalizzata - attraverso nuovi criteri selettivi -.

In conclusione fa quindi presente che il mondo degli intermediari - a parte gli errori ed i ritardi dovuti alla fase di assestamento - si sta in linea di massima adeguando sempre di più alla normativa. Ciò sembra essere indirettamente confermato dallo scarso numero di denunce per inosservanza delle disposizioni sull'archivio informatico, sull'identificazione dei soggetti e la registrazione dei dati effettuate dagli organi di vigilanza nonchè - almeno per quanto riguarda la categoria degli intermediari abilitati - dall'ingente quantità di dati aggregati relativi alle operazioni da essi compiute e comunicate all'UIC.

Il deputato Michele CACCAVALE (gruppo forza Italia) chiede se i risultati dell'applicazione della legge n. 197 del 1991 siano stati soddisfacenti e se tale normativa possa essere migliorata; chiede altresì se effetti positivi possano ricavarsi dall'applicazione della citata legge anche alle case da gioco.

Il dottor CELOTTO, premesso che l'attuazione della legge n. 197 ha comportato un notevole sforzo organizzativo, fa presente che sono stati ottenuti numerosi risultati di ordine pratico; sulla normativa, peraltro,

ha inciso per più versi il nuovo Testo Unico delle norme in materia bancaria e creditizia. Ritiene che siano da evitare le segnalazioni dirette degli operatori e piuttosto da preferire quelle elaborate a seguito della raccolta di dati; sottolinea infine che il problema delle case da gioco è ben noto e ritiene che esso debba essere affrontato.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO (gruppo progressista-federativo), dopo aver fatto presente che l'entità del fenomeno del riciclaggio è tale da indurre a serie riflessioni chiede se gli effetti della normativa in esame siano stati non pienamente soddisfacenti a causa della sua ancor troppo recente introduzione nell'ordinamento ovvero se ad essa debbano essere apportate modifiche. Chiede altresì in quali punti la nuova legge bancaria intralci gli accertamenti antiriciclaggio e quali modalità di selezione delle operazioni sia preferibile a tal fine.

Il dottor CELOTTO fa presente che sulla prima applicazione della legge n. 197 ha fortemente inciso la difficoltà degli operatori e auspica che innovazioni normative possano sveltire gli adempimenti da porre in essere; in particolare ritiene che sarebbe auspicabile impostare un nuovo sistema di segnalazione basato sull'aggregazione dei dati.

Il presidente Luigi RAMPONI, dopo aver rammentato che la legge n. 197 del 1991 ha principalmente l'obiettivo di porre sotto controllo l'intera massa dei movimenti finanziari al fine di contrastare il riciclaggio osserva che l'applicazione di tale normativa è affidata ad enti particolarmente qualificati e fa presente che il sistema finanziario italiano è sufficientemente avanzato per acquisire in breve tempo elementi di novità; ritiene pertanto non accettabili giustificazioni di sorta relative alle difficoltà di applicazione della legge n. 197 e basate sulla novità della normativa per gli operatori finanziari.

Ritiene invece che il problema principale sia quello di sapere se il sistema predisposto dalla citata legge funzioni o meno, e, pertanto, se l'elenco degli operatori sia completo, se siano state date o meno tutte le autorizzazioni, se l'UIC abbia sufficienti dati e se le operazioni trasmesse siano state registrate integralmente.

Il dottor CELOTTO fa presente che il tesoro ha posto in essere gli adempimenti previsti dalla legge n. 197 e che non interviene direttamente; ritiene che il sistema sia stato sufficientemente «imbrigliato» e sottolinea che è stata acquisita una ingente quantità di informazioni.

Il Presidente Luigi RAMPONI auspica che nelle prossime relazioni relative all'applicazione della legge n. 197 siano contenuti maggiori elementi di certezza e chiede se gli intermediari autorizzati abbiano un sistema di archiviazione e registrazione dei dati raccolti.

Il dottor CELOTTO fa presente che i dati vengono gestiti in maniera informatizzata e precisa, con riferimento agli uffici pubblici, che l'amministrazione ha chiesto un parere al Consiglio di Stato per sapere se debbano essere compresi nell'applicazione della normativa in questione tutti gli uffici pubblici ovvero solo quelli postali, finanziari e simili.

Il Presidente Luigi RAMPONI sottolinea che la legge n. 197 ha lo scopo di evitare la possibilità di immissione nel circuito finanziario italiano di fondi rivenienti da operazioni illecite; se a tutt'oggi tale possibilità in concreto esiste ancora non serve a niente aver immagazzinato milioni di dati. L'acquisizione di tali informazioni, peraltro, viene effettuata a fini investigativi e non certo statistici. Auspica infine che il tesoro voglia esercitare le proprie competenze in materia più cogente.

*La seduta termina alle 18,10.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5\*)**

*Giovedì 8 dicembre 1994, ore 9,30, 16 e 21*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*)

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38, Emilia Romagna n. 42 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 (1163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995 (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (1162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

